NORMA INTERINALE
DEL
PROCESSO CRIMINALE
PER
LA LOMBARDIA AUSTRIACA.

IN MILANO

NELLA STAMPERIA DI GAETANO MOTTA
LIBRAJO E STAMPATORE AL MALCANTONE
1786.
CON PRIVILEGIO.

Si vende soldi 22. den. 6.

INDICE

ARTI-

ARTICOLO I.

Dei Delitti Criminali in generale.

§. 1.

Cosa sia delitto Criminale?

Non ogni trasgressione di Legge è delitto *criminale*, o per dir meglio un delitto soggetto alla *procedura criminale*. Quali azioni siano di tale natura, si dovrà desumere unicamente dalle Leggi vigenti. Non si potranno quindi ritenere per delitto criminale quelle azioni, che non si trovano espresse, e comprese fra le sanzioni penali.

§. 2.

Il delitto suppone volontà libera, e maliziosa intenzione.

Perchè nasca il Delitto criminale, l' azione dee procedere di libera volontà, e da intenzione maliziosa. Dicesi poi maliziosa, e rea l' intenzione,

allorchè prima, ovvero nell' atto dell' intrapresa, o della ommissione illecita il male è stato premeditato, e voluto dal Delinquente.

Quando sia imputabile l'intenzione maliziosa, comunque il male seguito non fosse prima divisato.

§. 3.

L' intenzione maliziosa dovrà imputarsi al Delinquente ancor quando non avesse divisato specialmente il male, ch' è derivato dall' azione, purchè questa sia stata intrapresa con qualch' altro reo disegno, o che tale sia la natura di essa, per cui il male soglia comunemente accadere.

Un' azione nocevole non può essere punita, quando non è accompagnata da maligna intenzione.

§. 4.

Chi senz' intenzione maligna avrà commessa un' azione nocevole, non potrà essere riguardato come Delinquente criminale, quand' anche vi fosse intervenuta qualche colpa, e meno ancora, ove il male fosse proceduto da mero caso.

Casi, ne' quali cessa l' imputabilità del delitto.

§. 5.

La mancanza di libera volontà toglie l' imputabilità del delitto criminale ne' seguenti casi.

(*a*) Se l' autore dell' azione è mentecato, o sia privo intieramente dell' uso della ragione.

(*b*) Se nello stato alternativo di pazzia, e di ragione la persona in tal modo

affetta ha commesso l' azione durante l' accesso della pazzia .

(*c*) Se il delitto è seguito nell'ubbriachezza , e questa sia ripetibile da solo caso , e non fu accompagnata da alcun proponimento diretto all' azione criminosa ; ovvero nella alterazione , o perturbazione de' sensi , durante la quale l' Autore non potesse essere consapevole della propria azione .

(*d*) Nell' età puerile , cioè avanti , che il Delinquente sia giunto all' anno dodicesimo .

(*e*) Se è stato violentato , o spinto da forza insuperabile ad un atto contrario alla legge .

(*f*) Se è intervenuto errore , per cui non si possa imputare colpa all' errante, cosicchè il medesimo senza l'intervento dell' errore avrebbe agito lecitamente.

§. 6.

La condizione delle persone offese non toglie l' imputabilità del delitto .

L' imputazione del delitto si dee fondare unicamente sulla malizia del Reo . Non può quindi riferirsi nè alla condizione , nè alle circostanze della persona , a danno della quale è stato commesso . Da ciò ne viene , che il delitto si commette anche contro di un malfattore , mentecatto , fanciullo , dormiente ; e perfino contro di

chi avesse da se medesimo chiesto il suo danno, e la morte ancora.

§. 7.

Della cooperazione al delitto.

La reità cade non solamente sull' Autore del fatto criminoso, ma altresì sopra chiunque vi avesse cooperato volontariamente, e con maligno proponimento; sia con averlo comandato, consigliato, ed approvato; sia con averlo promosso mediante insegnamento, o favore prestato al Delinquente; sia finalmente con averne in altro qual si fosse modo procurata l' opportunità. Così pure sarà complice del delitto chi avrà prestato ajuto, ed appoggio in qualunque maniera al malfattore nell' atto di delinquere, o vi sarà concorso, affine di rendere sicuro, o più facile l' effetto.

§. 8.

Dell'assistenza prestata al delinquente dopo il commesso delitto.

Chi dopo il commesso delitto avrà prestato assistenza, o favore all' Autore, e Cooperatore del medesimo, ovvero chi avendone acquistata notizia, n' avrà tirato volontariamente qualche guadagno, ed utile non sarà già correo dello stesso misfatto, ma pure si renderà colpevole d' un altro speciale delitto, a meno che avanti l' esecuzione del medesimo Egli non ne fosse di-

venuto complice, avendo convenuto coll' Autore sulla successiva assistenza, o partecipazione.

§. 9.

Del delitto incominciato, e non consumato.

Il solo pensiero, e l' interno affetto malizioso non bastano a formare un delitto criminale; il solo attentato però d' un' azione criminosa diviene delitto tosto, che il malintenzionato si sarà accinto all' esecuzione, ed avrà manifestato il suo animo con qualche segno, ed atto esterno, comunque il fatto sia rimasto ineseguito, perchè attraversato dal caso, o da qualch' altro impedimento sopravvenuto.

ARTICOLO II.

Della competenza del Foro Criminale.

§. 10.

D'onde si desuma la competenza del Foro.

PRia di svolgere le parti, ed il sistema di un giudizio criminale, fa d' uopo conoscere la giurisdizione, ossia competenza del Foro, che serve a legittimare il giudizio. Questa competenza si desume, 1.° dal luogo, ove fu commesso il delitto, 2.° da quello, ove fu sorpreso il Delin-

quente, 3.° dal domicilio del delinquente.

§. 11.

Il Giudice, che ha prevenuto coll'arresto d'un Delinquente, deve essere preferito tanto al Giudice del Domicilio, che a quello del luogo del commesso delitto.

Quel Giudice, che nella propria Giurisdizione avrà fatto arrestare un delinquente, dovrà preferirsi per la formazione della Inquisizione a qualunque altro Giudice, sebbene anch' esso competente a cagione del domicilio del Reo, o del luogo del commesso delitto. Restano però riservati i segnenti casi.

(a) Se il Delinquente fosse fuggito dalla città, casa, o prigione, ove trovavasi già in arresto per ordine di un altro Giudice.

(b) Se fosse di già stato citato o a voce, od in iscritto dal Giudice del suo domicilio, o del luogo, ove avesse commesso il delitto, a venire in giudizio.

(c) Se per mezzo d' un Editto fosse stato chiamato a presentarsi personalmente per difendersi.

(d) Se il Giudice del luogo, ove fu commesso il delitto, oppure del domicilio avesse rilasciate le lettere requisitoriali per l' arresto dell' Inquisito, pria che fosse stato effettivamente eseguito d' ordine d' altro Giusdicente.

§. 12.

Quale regola sia da tenersi nel caso, che da più Giudici competenti venga citato un inquisito.

Qualora poi venisse trasmessa da più Giudici una citazione di uguale specie, l'anteriore produrrà sempre il diritto di prevenzione; così pure quando da più Giudici fosse citato nello stesso tempo un Inquisito, la citazione in iscritto dovrà sempre prevalere alla verbale, ed ambedue prevaleranno all' editale.

§. 13.

In quali casi debba aver luogo la prevenzione.

Dovrà parimente aver luogo la prevenzione ne' seguenti casi.

(*a*) Quando un delitto fosse stato incominciato in un luogo, e consumato nell' altro.

(*b*) Quando fosse incerto il luogo dove fu commesso, per esempio se venisse ritrovato un cadavere d' un uomo ucciso sul confine di due Giurisdizioni senza poter indicare precisamente dove sia seguita l' uccisione.

(*c*) Quando tra due Giudici fosse dubbia la giurisdizione criminale, nè vi fosse ancora alcuna decisione sull' interinale possesso della medesima.

§. 14.

Dalla Inquisizione generale, dalla descrizione; o sequestro de' Beni del Fuggitivo non deriva alcun diritto di prevenzione.

Non acquisterà il Giudice alcun diritto di prevenzione dalla sola generale Inquisizione, dalla descrizione, o

dal sequestro de' beni d' un Fuggitivo, o da simili altri atti, che non vanno a ferire direttamente la persona del Delinquente.

§. 15.

Il diritto di prevenzione milita soltanto tra i Giudici di questo Dominio.

Tale diritto di prevenzione, in forza di cui l' Arrestato debb' essere consegnato al Giudice, che prevenne ne' surriferiti modi, ha luogo soltanto nelle Curie criminali della Lombardia Austriaca. Non potrà quindi nè per causa di prevenzione, nè per verun altro titolo essere consegnato un Delinquente ad estere Curie, se non nel caso, in cui tra quelle, e questi Stati vi fossero delle particolari convenzioni per la vicendevole consegna de' Rei. Nè sarà lecito a verun Giudice inferiore d' eseguire tali consegne senza la dipendenza, ed approvazione del R. Tribunale d' Appello.

§. 16.

Il Suddito non debb' essere consegnato alle convenzionate Potenze; ma bensì punito in questo Stato.

Non potrà regolarmente aver luogo la consegna, quando si trattasse d' un Suddito, che avesse commesso un delitto nello Stato convenzionato, dovendo in tal caso essere giudicato dai Tribunali di questo Dominio a norma delle leggi vigenti.

§. 17.

Non è da attendersi la competenza del Foro, quando la causa appartiene ad un Foro privilegiato.

L' ordinaria competenza del giudizio, ed il diritto di prevenzione non produrranno alcun effetto, ove nell' Inquisito concorra il privilegio del foro. Qualora però la pubblica causa richiedesse l' immediato arresto del Privilegiato, un sommario constituto, o qualche altra necessaria provvidenza, potrà ciascun Giudice senza indugio compartirla, trasmettendo però tosto al Giudice del privilegiato il detenuto, e gli atti incoati.

§. 18.

Quali Persone godano del privilegio del Foro.

Le persone, che goderanno in avvenire del privilegio del foro, saranno unicamente le Militari, e con esse tutti quelli che sono soggetti al foro militare a norma delle leggi Sovrane.

§. 19.

Il Foro Ecclesiastico non ha diritto alcuno su i Delinquenti, ed appena dovrà essere sentito nel caso d'una quistione pregiudiziale meramente Ecclesiastica.

Essendo stati richiamati all' originaria podestà del Principato i giudizj riguardanti le persone Ecclesiastiche rimane quindi rivocato, ed abolito il privilegio del Chericato; e però tutte le cause criminali delle persone, e dei Corpi Ecclesiastici, secolari, e regolari dovranno portarsi al comune foro criminale, ed essere trattate, e giudicate dagli ordinarj Tribunali, e Giu-

dici salve soltanto ; e riservate all' autorità Ecclesiastica le facoltà canoniche per gli oggetti spirituali, e per le cause dipendenti dall' ordine, e dagli uffizj sacerdotali, che potessero aver connessione colla causa criminale ; nel qual caso si dovrà dai Giudici comunicare alla medesima tutto ciò, che può servire ad un' esatta decisione, e questa dovrà valere di regola per fondare, o distruggere il corpo del delitto.

Regole ulteriori intorno al competente esercizio della Giurisdizione Criminale.

§. 20.

Affine però, che nissuno ecceda nell' esercizio del diritto criminale, e nella sua giurisdizione, vengono prescritte ne' seguenti paragrafi le regole principali da osservarsi da' Giudici tanto nell' inseguimento, e nella carcerazione dei malfattori, quanto nella consegna di essi agli altri Giudici.

Il diritto di far arrestare compete generalmente ai Giudici Criminali.

§. 21.

Il diritto di procedere all'arresto dei Delinquenti compete regolarmente a que' Giudici, che sono forniti di giurisdizione criminale, ed a' que' Magistrati, ai quali appartiene l' ulteriore inquisizione fino alla sentenza.

Chicchessia deve a' Giudici Criminali prestare il possibile ajuto per l' arresto de' Delinquenti.

§. 22.

Richiedendo la pubblica sicurezza, che l' arresto de' delinquenti s' abbia a

procurare co' mezzi più efficaci, ciascuno indistintamente dovrà prestare il possibile ajuto ai Giudici forniti di criminale giurisdizione per il più pronto, e più facile conseguimento de' malfattori dovendo esser obbligo de' medesimi Giudici procedere contro di coloro, che ricusassero di prestarsi a questo dovere, e di far relazione al Regio Tribunale d' Appello, qualora il ricusante per qualche carica, o fonzione fosse dipendente dal R. Consiglio del Governo Politico.

§. 23.

Il Delinquente colto nell' atto del delitto, o della fuga può essere arrestato d' ordine d' un Giudice Civile, e da qualunque altra Persona.

Quando poi il Delinquente venisse sorpreso nell' atto, che sta commettendo il delitto, o in tempo, che fugge, potrà d' ordine di ciascun Giudice civile, e da qualunque privata perona essere arrestato, indi nello spazio al più di tre giorni (a meno che le circostanze non lo permettano) dovrassi consegnare in un cogli acquistati indizj al Giudice competente per la successiva regolare construzione del Processo.

§. 24.

Dovere di qualunque Magistrato, e Comune di procurare l' arresto de' Malfattori anche coll' ajuto della Soldatesca.

Anche nel caso, in cui dall' ordinario Giusdicente non si potessero dare immediatamente le opportune provvidenze, e vi fosse pericolo della fuga

de' malfattori sarà obbligo de' Giudici civili, de' Comuni, e di qualsivoglia Privato il procurare l' arresto de' medesimi; anzi nel caso, in cui abbisogni una forza maggiore, come per esempio se si trattasse di una truppa di masnadieri, o di invasori del Territorio si dovrà chiamare in soccorso la Soldatesca: Le Comunità pure si presteranno scambievolmente per gli opportuni mezzi in dipendenza sempre de' comandi superiori, ove il caso esiga un instantaneo soccorso.

§. 25.

A chi non è fornito di Giurisdizione Criminale non è permesso di fare alcun atto giudiziale.

Che se il Giudice non avente giurisdizione criminale non presentasse al Giudice competente l' Arrestato, nè gli facesse pervenire il dovuto avviso per la di lui traduzione; oppure s' inoltrasse da se in qualche atto giudiziale, che ecceda il confine dell' accordatagli facoltà, non solo tali atti si riterranno per illegittimi, e nulli, ma il Giudice, che avrà commesse tali irregolarità sarà soggetto a grave riconvenzione, ed anche a castigo ad arbitrio del Regio Tribunale d' Appello.

§. 26.

Come debbano i Giudici regolarsi nel procurare l'arresto de' Delinquenti, che fossero in qualche Giurisdizione Feudale.

Sebbene competa il diritto a' Giudici criminali di rintracciare, e carcerare nel distretto della loro giurisdizione i Deliquenti; pure non potranno essi introdursi colle loro forze ne' luoghi infeudati, meno toglievi alcun Delinquente senza il previo avviso, e consenso de' Feudatarj, oppure de' loro Giudici, o Rappresentanti dovendosi a questi esporre soltanto il fatto e domandarne l' opportuna consegna. Salvi però i casi espressi, ove il Giudice Regio potrà procedere anche senza la previa richiesta ai Giusdicenti Feudali.

§. 27.

In qual modo debba farsi da' Feudatarj, loro Giudici, o Rappresentanti la consegna de' Delinquenti.

Domandata in tal forma la Consegna de' Malfattori non sarà lecito a' Feudatarj nè a' loro Giudici, o Rappresentanti di fare alcuna indagine su i delitti, per li quali fossero richiesti dovendo essere preciso loro dovere di consegnarli immediatamente, o al più entro il termine di giorni tre unitamente a tutto ciò, che presso ciascun di Essi verrà ritrovato in occasione del loro arresto.

§. 28.

Come debbono i Giudici regolarsi nel caso, che da' Feudatarj, o da' loro Giudici non si eseguissero le chieste consegne.

Che se nello stabilito termine da' Feudatarj, o da' loro Giudici, e Rappresentanti non venisse eseguita la richiesta consegna, sarà in allora permesso ai Giudici competenti di assicurare i delinquenti, ovunque fossero, e di asportarli con tutto ciò, che potrà convenire per la successiva procedura a norma dello stabilito uel paragrafo precedente.

§. 29.

Quale debba essere il dovere de' Giudici, qualora da' Feudatarj, o da' loro Giudici si occultassero i Delinqueuti, o fosse impedita la di loro carcerazione.

Accadendo, che un Feudatario, o il di lui Giudice, o Rappresentante, occultasse un delinquente lo assistesse alla fuga, o impedisse la di lui carcerazione, o pur anche con ptecipitosa sentenza, o imposizione di castigo, o con altri simili modi tentasse di sottrarlo ad una successiva più severa inquisizione, dovrà il Giudice, che ne avrà fatta la ricerca, informare subitamente dell' occorso il Tribunale d' Appello, di cui sarà cura di prendere le misure proporzionate alla mancanza, e dare simultaneamente le disposizioni necessarie per il più pronto compimento di Giustizia.

§. 30.

Nascendo quistione per le Consegne de' Delinquenti dovrà decidersi dal Tribunale d' Appello.

Ogni qualvolta però i Feudatarj loro Giudici, o Rappresentanti credessero avere delle ragioni per non accondiscendere alla consegna di qualche Delinquente, dovranno regolarmente proporle avanti il Tribunale d' Appello, le di cui determinazioni si avranno da eseguire invariabilmente, e senza frapporre alcuna eccezione, o ritardo. Frattanto però, a motivo di tali pendenze, non dovranno mai essere diferite le consegne de' delinquenti oltre il termine come sopra prefisso.

§. 31.

In quali casi si possono arrestare i Delinquenti esistenti in un Feudale Distretto, anche senza l'avviso al Feudatario.

Sebbene siasi stabilito, che nessun Giudice possa di propria autorità arrestare in Luogo infeudato un Delinquente senza le premesse opportune ricerche al Feudatario, o al di lui Rappresentante, nulla di meno per prevenire con ogni sollecitudine la fuga de' Delinquenti ciascun Giudice potrà far arrestare li medesimi in qualunque Feudo, anche senza richiesta, od avviso del Feudatario, o del di Lui Giudice, o Rappresentante ne' seguenti casi.

(*a*) Quando trattandosi d' un grave delitto, fosse pericoloso ogni indugio,

e vi avesse sospetto della fuga del Delinquente.

(*b*) Quando il Feudatario non avesse alcun Giudice, o carceri nel distretto di sua Giurisdizione dovendosi però sempre dare ne' casi suddetti avviso a' Feudatarj o loro Rappresentanti de' seguiti arresti, e del motivo, per cui furono ordinati senz' alcuna precedenza d' avviso; nè mai tali atti si potranno in seguito considerare lesivi dei diritti Feudali.

§. 32.

I Giudici possono inseguire anche oltre i Confini della loro Giurisdizione i Delinquenti fuggitivi.

In forza parimente di questa Costituzione viene a qualunque Giudice ingiunto, che, qualora inseguite fossero delle truppe di malviventi, di masnadieri, di banditi, od altri delinquenti, i quali subito dopo il commesso delitto si fossero dati alla fuga, e che fuggendo avessero passati i confini del suo distretto giurisdizionale, debbasi non solo continuare l' inseguimento de' medesimi in altra Giurisdizione, ma ivi pure arrestarli dandone però subito notizia a quel Feudatario, o Giudice, nella di cui giurisdizione fosse seguito l' arresto: Che anzi nello stesso luogo si dovranno in appresso custodire gli Arrestati per quindi

quindi rimetterli al loro Giudice competente.

§. 33.

Ciascun Giudice dovrà tenere corrispondenza tanto colle Curie Nazionali, quanto colle Curie Estere.

Rendendosi talvolta indispensabile a' Giudici per iscoprire la verità di rintracciare anche fuori delle loro giurisdizioni, notizie, od anche formali testimonianze; così ad oggetto di promovere sempre più nelle importanti materie criminali uno scambievole soccorso, viene ingiunto a ciascun Giudice di tenere, tanto colle altre Curie Criminali, cogli Intendenti Politici, e colla Amministrazione delle Finanze, quanto colle Curie Criminali estre una corrispondenza, onde all' uopo riportare più facilmente, medianti Lettere Requisitoriali, e Remissoriali, le necessarie notizie.

§. 34.

De' Giudici, che non osservassero l' ordinata corrispondenza.

Se poi tra' Giudici della Lombardia Austriaca non si osservasse tale prescritta corrispondenza, nè venissero soddisfatte le scambievoli ricerche, sarà cura del Tribunale d' Appello di seriamente ammonirli, ed anche castigarli, secondo le circostanze, che costituissero più, o meno grave l' inosservanza.

Come debba il Giudice regolarsi, quando dalle Curie Estere venissero richieste notizie, che potessero interessare i diritti dello Stato.

§. 35.

Nel caso, in cui dalle Curie estere fossero richiesti atti, o notizie, che risguardassero qualche affare interessante i diritti Regj, e quelli dello Stato: ciascun Giudice, a cui venissero fatte tali ricerche, dovrà rimetterle tosto al Tribunale d' Appello, ed attenderne le determinazioni per la successiva direzione.

E' permesso al Tribunale d'Appello d'ordinare il trasporto d' un Delinquente da una Curia all' altra a misura delle circostanze de' casi

§. 36.

Sebbene siasi superiormente prescritto, che ne' giudizj debbasi invariabilmente osservare la competenza del Foro; nondimeno sarà lecito al Tribunale d' Appello d' ordinare la consegna, ossia trasporto de' detenuti da una Curia Criminale all' altra, facendo proseguire, od anche instruire di nuovo il processo a misura delle diverse circostanze de' casi; anzi qualora tali determinazioni seguissero pel mal contegno de' Giusdicenti, non dovrà omettere il Tribunale di condannarli in quelle spese, che conoscesse consentanee alla lor colpa.

Non devono i Giudici essere caricati de' Rei sottoposti all' altrui Giurisdizione. Limitazione di questa massima.

§. 37.

Qualora venga consegnato, o trasmesso a' Giudici qualche Delinquente sottoposto ad altra Giurisdizione, quan-

tunque i medesimi non possano essere obbligati a riceverlo, se non nel caso, in cui si tratti di semplice custodia; non per tanto non dovranno ricusarlo, molto meno rispedirlo, anche sul dubbio di essere per tal modo illegittimamente caricati, se prima non abbiano inoltrate al Tribunale d' Appello le loro occorrenze, e riportate dal medesimo le opportune determinazioni.

§. 38.

Nessun altro titolo fuori degli espressi qui sopra in questo Articolo conferisce a' Giudici diritto di competenza.

Le cause, dalle quali deriva la legittima competenza del foro nelle materie criminali sono di già state di sopra annoverate in questo Articolo; quindi nessun Giudice ardirà sotto qualunque altra causa, o pretesto, e ben anche per una convenzione fra il Delinquente, ed il danneggiato, di estendere la propria giurisdizione oltre i prescritti confini, dovendosi altrimenti ritenere per illegittimi, e nulli tutti gli atti, che venissero fatti.

§. 39.

Non è permesso a verun Giudice di trasferire in altri l'esercizio della propria Giurisdizione.

I Feudatarj, quando non vogliano personalmente esercitare il diritto, che tengono di giudicare, potranno eleggere Persone capaci, coll' approvazione però sempre del Tribunale d' Appello. Inoltre que' Giudici, a' quali dal

Sovrano, o da' Feudatarj sarà accordata la giurisdizione criminale, non potranno mai arbitrariamente trasferirla in altri, che non siano già stati legittimamente autorizzati, come sono i Luogotenenti, ed in caso di qualche ragionevole motivo, dovranno participarlo al Capo del Tribunale d' Appello, od a' Feudatarj, da' quali sono stati eletti, ed attendere in seguito le necessarie provvidenze per il successivo, e non mai interrotto disbrigo delle cause criminali.

Quando sia permesso a' Giudici Criminali di giudicare eziandio qualche quistione civile.

§. 40

Incontrandosi sovente ne' giudizj criminali alcune civili quistioni connesse affatto, e dipendenti, come sarebbe la restituzione della cosa rubata, la riparazione del danno; ad oggetto d' evitare ogni superfluità d' atti, e perdita di tempo, dovranno i Giudici in un colla causa principale conoscere eziandio le subalterne differenze civili. E qualora l' esecuzione non dipendesse unicamente dal Giudice Criminale, ma fossero necessarj degli ulteriori atti civili, si dovranno questi ottenere dai Giudici Civili per mezzo di Lettere Requisitoriali.

§. 41.

Quali misure sono da prendersi, se una causa incominciata civilmente, sia conosciuta in seguito criminale.

Nel caso poi, in cui una quistione incominciata nella via civile avanti del Giudice competente, nel decorso del Giudizio si manifestasse criminale, dovrà pure nella via civile essere proseguita sino a tanto, che scaturiscono prove, od indizj bastanti per procedere criminalmente. Avuti questi indizj la causa assieme degli atti verrà tosto rimessa al Giudice Criminale, per indi dal medesimo attendere la sentenza, dietro a cui si dovrà pure regolare il Giudizio Civile, in quanto questo sia dipendente dalla risoluzione criminale.

§. 42.

Come debba un Giudice regolarsi, se da un Processo Civile emergessero titoli criminosi.

Qualora anche in un Giudizio Civile si fosse incidentemente promossa una quistione Criminale, come, per esempio, se si allegasse la falsità d'un testamento, potrà il Giudice Civile abbracciare nella sua sentenza anche l'incidente Articolo Criminale. In tal caso però non procederà *ex officio*, ossia per modo d'inquisizione, ma lascierà, che la Parte stessa ne somministri le prove in via di processo civile.

§. 43.

Concorrendo insieme in

Quando in un affare contenzioso vi

una stessa quistione punti civili, e criminali, si dovranno prima decidere i criminali, qualora però i civili non fossero pregiudiziali.

concorreranno insiememente delle quistioni civili, e criminali, dovranno d' ordinario sospendersi le civili, sino a tanto che non vengano decise le criminali. Ma se le civili fossero pregiudiziali, e quindi dalla preliminare discussione di esse dipendesse la decisione criminale, dovrà questa tenersi in sospeso sino a tanto che non siano decise le quistioni civili.

ARTICOLO III.

Della Constituzione di un Giudizio Criminale, e come debba essere regolato il Protocollo.

Come, e di quante Persone debba essere formato il Giudizio d'Inquisizione.

§. 44.

Nissuna causa criminale potrà essere trattata da un solo Giudice. Nelle Città, dove ritrovansi Tribunali ordinatamente organizzati, dovrà l' Inquisizione esser diretta dal Giudice unitamente a due Assessori, ed all' Attuario, che se più cause nel tempo stesso si avessero necessariamente ad istradare, potrà bastare anche un solo Assessore coll' Attuario, ed Ascoltante, che ne farà le veci.

Negli altri luoghi assisterà all' Inquisizione il Giudice, od il suo Luogotenente, coll' Attuario. Formato il giudiziale Consesso, non sarà lecito, durante il corso del giudizio, di cangiare le trascelte persone senza qualche rilevante motivo.

§ 45.

Qualità volute in chi deve constituire il Giudizio Criminale, e quali Persone siano a tale Uffizio dichiarate inabili.

Le persone da assumersi al Giudizio dovranno essere esperte, costumate, e dabbene. Chiunque coll' Accusato, o coll' Accusatore fosse congiunto nel sesto grado di consanguinità, o nel quarto di cognazione, o che constasse nudrire contro dello stesso Accusato qualche nimicizia, o potesse trarre vantaggio dalla deposizione propria, o che fatta avesse già testimonianza, o dovesse farla in appresso contro dell' Inquisito, non dovrà essere di tal uffizio incaricato; anzi scoprendosi in seguito qualch' uno de'surriferiti impedimenti, si avrà tosto a sostituire un altro idoneo Soggetto per quella speciale incombenza.

§. 46.

I Giudici debbono essere instrutti nella Criminale Constituzione.

Nella scelta de' Giudici dovrassi avvertire, che questi sieno bene instrutti nella presente Criminale Constituzione, e capaci d' un lodevole esercizio.

§. 47.

Quando gli Assessori debbano prestare il loro giuramento, e quale sia la loro incombenza nel corso dell' Inquisizione.

Dove il Giudizio Criminale è stabilmente formato, devono gli Individui di esso prestare mai sempre il giuramento. Dove poi gli assistenti vengono di mano in mano assunti per la sola inquisizione, e non già per la sentenza, e perciò non fanno le veci, che di semplici testimonj, non è necessario, che siano informati di questa Constituzione, nè che siano stati vincolati con formale giuramento. L'incombenza di essi è principalmente di osservare colla maggior attenzione tutto ciò, che si opera nel corso dell' inquisizione, e di badare, se questa (singolarmente quando vien letta all' Inquisito la sua deposizione, ed a' testimonj la prestata loro testimonianza) proceda legalmente, e senza sospetto; della quale incombenza dovranno essi venire avvertiti da' rispettivi Giudici al principio dell' Inquisizione.

§ 48.

Qualità volute nell' Attuario, ossia Cancelliere.

Dovrà l' Attuario ossia Cancelliere, cui è affidato il Protocollo delle cause criminali esser anch' egli bastevolmente versato in questa Constituzione, ed aver prestato il giuramento.

§. 49.

Quante Persone sieno necessarie per proferire una Sentenza, e delle qualità, che in esse si richiedono.

Allora quando dall' Inquisizione si passerà alla sentenza, anche soltanto contumaciale, dovrà nel Collegio Criminale di Milano, e di Mantova il giudiziale Consesso essere composto almeno di cinque Individui, e nelle altre Preture, almeno di due persone, oltre l' Attuario, cioè del Giudice, e del suo Luogo-Tenente, ovvero in mancanza dell' uno o dell' altro, d' un Dottore di Collegio nelle Città, e di un Dottore Laureato negli altri luoghi di campagna, o del più vicino Podestà Feudale, quando il luogo della Giurisdizione non fornisca la presenza d' un Laureato, dovendo la Curia in occasione delle sentenze essere composta almeno di tre Persone.

§. 50.

Mancando le Curie d' idonei soggetti per passare alla sentenza, debbonsi trasmettere al Tribunale d' Appello gli originali Processi.

Se per mancanza del numero de' soggetti, o delle prescritte loro qualità non si potesse organizzare il giudiziale Consesso, non si dovrà passare ad alcuna sentenza, ma si trasmetterà il processo al Tribunale d' Appello, adducendo la cagione, che servì d' impedimento alla regolare Sentenza.

§. 51.

Come debba essere condotto il Protocollo

Affinchè i giudizj abbiano una

più sicura, e più ordinata direzione, si dovrà in ogni causa tenere un Protocollo, in cui s' avranno a registrare tutti gli atti giudiziali. Questi dovranno essere sottoscritti di sessione in sessione da quelli, che avranno assistito agli atti, ed in tal forma compiti, dovranno munirsi col solito sigillo d' Uffizio. Tale metodo è da tenersi, tanto in occasione di esami di Testimonj, quanto di Constituti de' Rei, e d' altre simili giudiziali procedure; non restando però proibito di ritenere sotto una medesima sessione due, o più esami di Testimonj, o Constituti, che riguardassero un solo oggetto, qualora al ripigliarsi de' medesimi venga di volta in volta apposta in principio l' annotazione (*adì .... del mese di .... dell' anno .... fu proseguito l' esame, od il Constituto nel modo seguente*). Gli altri atti criminali, come per esempio di visite, ossia ricognizioni di corpi di delitto, Lettere Requisitoriali, Remissionali, Decreti, Relazioni, e simili, dovranno unirsi originalmente ai processi criminali.

§. 52.

Regola per la trasmissione de' Processi al Tribunale d' Appello

Accadendo d' inoltrare il processo criminale al Tribunale d' Appello,

dovranno gli atti in tal guisa disposti, ordinarsi a pezzo per pezzo in quella serie, in cui crebbero progressivamente, coll' aggiunta de' numeri correnti in cifra, e così accoppiati, originalmente trasmettersi con relazione allo stesso Tribunale.

§. 53.

In ciascun atto deesi rilevare tutto ciò, che possa tanto favorire, che pregiudicare l' inquisito.

Non solamente il fatto, ma ben anche tutte le qualità, non meno che ogni circostanza, la quale meritasse di essere rimarcata, sì contro, che a favore dell' Inquisito, dovranno in occasione degli esami de' testimonj, e de' constituti de' Rei diligentemente rilevarsi in Processo, senza frammischianza di verun' altra cosa estranea alla Causa. Non sarà in oltre lecito di cassare, aggiugnere, o mutare il già scritto, a meno, che ciò non segua conscie le Persone assistenti alla Inquisizione, nè tampoco sarà d' accordarsi a chicchessia la copia, o l' estratto del Processo senza il giudiziale permesso.

§. 54.

In qual modo debbansi registrare gli esami de' Testimonj, ed i Constituti degl' Inquisiti.

I Fogli, su de' quali si riceveranno gli esami de' Testimonj, o Constituti degli Inquisiti deono essere piegati per metà, ponendo a destra le

interrogazioni co' numeri in cifra, ed a sinistra le rispettive risposte sotto i numeri corrispondenti.

§. 55.

E' dovere del Giudice d'invigilare sulla regolare condotta degli atti

Il Cancelliere, o Scrittore, che sarà destinato al regolamento del Protocollo, ed alla formazione degli atti dovrà essere pienamente subordinato al Giudice, che dirigerà l' Inquisizione; dovrà custodire gelosamente il segreto d' Uffizio senza mai lasciarsi sedurre dall' interesse, o da altra privata passione, sotto quella pena, che sarà corrispondente alla di lui trasgressione. Sarà quindi in obbligo del Giudice, o di chi in di lui vece dirigerà la causa criminale d' invigilare attentamente sull' esattezza degli atti, e del Protocollo, somministrando all' Attuario, o Scrittore le necessarie informazioni, ed istruzioni per di lui direzione, e contegno a norma di questa Constituzione.

§. 56.

Il Giudice tener dee un compendioso registro, ossia manuale degli atti, che occorrono nelle Cause.

Dovranno pure i Giudici tenere un esatto Registro, ossia Manuale, su di cui sia annotata ordinatamente qualunque criminale emergenza in correlazione dei succennati Protocolli, cioè nome, cognome, patria, età,

e professione del reo, giorno, mese, ed anno in cui fu introdotto il giudizio, il modo, ed il titolo per cui venne instituito, la Sentenza, il tempo nel quale fu eseguita, e quanto di particolare è avvenuto nel decorso della Causa, acciocchè in ogni tempo si possano più facilmente rintracciare le necessarie notizie, e dare ad altri le informazioni occorrenti. Lo stesso Registro dovrà servire anche per la formazione delle Tabelle da trasmettersi ogni mese al Tribunale d' Appello.

ARTICOLO II.

Dei Delitti, che deonsi riferire al Sovrano, ed al Tribunale d' Appello,

§. 57.

Alcuni delitti debbono essere riferiti al Sovrano, ed altri al Tribunale d' Appello.

LA diversa natura dei delitti esige diverse cure in proporzione della maggiore, o minor offesa, ch' essi apportano allo Stato, ed al Privato: Ha quindi voluto Sua Maestà riservare a Se la cognizione d' alcuni casi,

e commetterla di alcuni altri al solo Tribunale d' Appello.

§. 58.

Quali siano quelli da riferirsi al Sovrano.

I delitti, i quali come eccettuati dovranno essere portati alla notizia di Sua Maestà, e quindi al Supremo Tribunale di Giustizia della Lombardia Austriaca, sono quelli

Di Lesa Maestà.
Di Ribellione,
Di pubblica Sedizione.
Di Congiura.
Di Tradimento dello Stato.
Di Violazione della pubblica pace.
Di Cospirazione di gente facinorosa.
D' illecite conventicole, e radunanze, per le quali potesse pericolare il Sovrano, o lo Stato.
Di Emigrazioni di Persone a schiere dallo Stato.

In questi casi dovrà ciascun Giudice procedere fino alla cattura, e ad un sommario costituto, indi senza proseguire ulteriormente nell' Inquisizione, farà relazione al Regio Tribunale d' Appello coll' aggiunta degl' indizj, e di quanto col Processo informativo ha ricavato. Sarà successivamente cura del Tribunale d' Appello di dare la notizia

al Supremo Tribunale per quelle providenze, che sembreranno necessarie; Pendente però la relazione non ometterà il Tribunale d' Appello di far proseguire l' incominciato Processo, o col mezzo de' rispettivi Giudici ordinarj, o qualora occorra, col mezzo de' Delegati, da deputarsi a tal fine, e da spedirsi sul luogo del commesso delitto, o della seguita carcerazione, coll' inoltrare pure susseguentemente al Supremo Tribunale assieme a tutti gli altri atti anche la sentenza, alla di cui esecuzione non potrà Egli passare, se pria non saranno pervenute le Sovrane Risoluzioni.

§. 50.

Quali siano quelli da riferirsi al Tribunale d' Appello.

A riserva de' furti leggieri commessi per la prima volta, non qualificati, e non eccedenti il valore di lire venticinque, delle picciole corporali offese seguite senza effusione di sangue, od altra grave lesione, e finalmente dei delitti di Carne commessi senza violenza, o grave ingiuria di Persona terza, tutti gli altri dovranno riferirsi al Regio Tribunale d' Appello. Per questi sono bensì i Giudici Criminali Inferiori autorizzati ad inquirere, ed ancora a sentenziare; I medesimi però

(a meno che non si tratti di casi, che come dirassi a suo luogo, possono essere decisi su due piedi) dovranno trasmettere al Tribunale d'Appello tanto le interlocutorie, quanto le definitive loro Sentenze unitamente agli atti, pria di passare alla intimazione, ed esecuzione di esse.

§. 60.

Per le semplici ingiurie verbali non si dee procedere, che nella via civile.

Per le semplici ingiurie verbali non vi sarà luogo a procedere, che nella via civile, e ad istanza dell' offeso a norma del prescritto nel nuovo Regolamento del Processo Civile.

§. 61.

Anche ne' casi dubbj regolarmante deesi da' Giudici far relazione al Tribunale d' Appello.

Dovrà pure dipendere la decisione dal Tribunale d' Appello, allora quando i voti de' Giudici fossero divisi talmente, che indeciso rimanesse l' affare, come pure ne' casi, ne' quali la condanna non fosse appoggiata, che ad indizj, comunque chiari, e convincenti, e questa portasse seco la pena ordinaria dalla legge prescritta, ovvero quando taluno per la sola confessione, o per la deposizione de' Correi venisse constituito Reo, e generalmente in tutti i casi, ne' quali potesse esservi dubbio, ed incertezza.

ARTI-

ARTICOLO V.

Delle incombenze del Regio Tribunale d' Appello nelle Cause Criminali.

§. 62.

Il Tribunale d'Appello deve invigilare sulla regolarità delle Cause Criminali di qualunque Ufizio Subalterno.

Perchè le cause criminali, nelle quali trattasi delle sostanze, e della vita degli uomini, siano regolate da'Giudici inferiori con quella esattezza, religiosità, e sollecitudine, che esige la gravità, ed importanza loro, il Tribunale d' Appello dovrà invigilare seriamente sulla diligente condotta delle medesime a norma di quanto viene prescritto da questa Constituzione.

§. 63.

Dee pure dirigere i Giudici inferiori nei casi, sopra i quali fosse consultato.

Nascendo quindi nell' animo de' Giudici inferiori qualche difficoltà prodotta dall' intrigo, o dall' oscurità della causa massime sul modo di procedere dovrà il Tribunale d' Appello sopra le loro consultive relazioni indicare il metodo per l' ulteriore progresso degli atti.

§. 64.

E castigare i Giudici ne' casi di mancanze.

Qualora vi sia qualche fondato so-

spetto, che per colpa di un Giudice subalterno non siansi fatti arrestare i notorj delinquenti, o questi siano stati rilasciati senza il dovuto gastigo, o siasi prolungato indebitamente il loro processo, o in qualunque altra guisa non siasi legalmente proceduto sarà obbligo del Tribunale d'Appello di informarsene precisamente, richiamando anche a se in ogni tempo gli atti, ed ordinando in seguito secondo il bisogno la riforma, od emenda de' processi. Potrà ancora delegare alcuno de' suoi Assessori, od altri Giurisperiti a portarsi sul luogo per ridurre l' Inquisizione nel regolare, e legittimo suo cammino, castigando eziandio a misura della loro colpa que' Giudici, o Uffiziali, sopra de' quali cadesse il carico di siffatti illegali procedimenti.

§. 65.

In quali casi dal Tribunale Superiore debbano riformarsi i Processi fatti dai Giudici subalterni.

La ristaurazione de' processi però non avrà luogo, se non ne' casi di grave delitto, il quale richieda per pubblico vantaggio un' esattissima inquisizione, ed un esemplare gastigo; mentre ove si trattasse di delitti men gravi, dovrà essere ultimata la causa con una arbitraria condanna, onde non abbia il carcerato a soffrire per

le altrui mancanze una più lunga prigionia, e così ad essere doppiamente punito.

§. 66.

I gravami contro de' Giudici Subalterni si devono portare alla cognizione del Tribunale d'Appello.

Tutti i gravami, chè possono eccitarsi nelle cause criminali contro de' Giudici subalterni per qualunque siasi cagione, tanto nel corso del giudizio, che dopo proferita la sentenza, dovranno presentarsi al Tribunale di Appello, da cui si compartiranno le opportune provvidenze analoghe alle circostanze dei casi.

§. 67.

Le Tabelle de' Carcerati devonsi da' Giudici inferiori trasmettere di trimestre in trimestre al Tribunale d'Appello.

Al Tribunale d'Appello spetterà pure d'esaminare colla maggiore esattezza le tabelle de' Carcerati, che li si debbono trasmettere da' suoi Giudici subalterni di trimestre in trimestre, e qualora da quelle si ricavasse essere stata nella formazione de' processi commessa qualche irregolarirà, o esservi ritardo, o mancanza, dovrà procedere all' immediato ripiego, ed alla correzione de' Giudici colpevoli.

§. 68.

Il Tribunale d' Appello dee trasmettere al Sovrano una tabella generale di tutte le cause criminali in fine d' ogn' anno.

Alla fine di ciascun anno deesi dal Tribunale d' Appello formare una tabella generale di tutte le cause, ed emergenze criminali, stategli riferite

dai Giudici inferiori rimarcando esattamente in essa i rilevati difetti, e le compartite provvidenze, ed altresì aggiugnendo tutte quelle cause criminali, che furono da esso lui trattate nel decorso dell' anno, e questa tabella s' avrà ad inoltrare al Supremo Tribunale di Giustizia, e da questo alla Real Corte.

ARTICOLO VI.

Del processo criminale, e sua Divisione.

Cosa sia Processo, e come si divida.

§. 69.

Fin quì si è parlato del modo, con cui viene constituito il Giudizio criminale. Segue ora la maniera di rintracciare i delitti, ed i delinquenti, e questa chiamasi processo criminale. Non altro è il processo, che un ordine giudiziario, e legittimo di atti diretti contro de' malfattori. E poichè o l' accusatore col presentato suo libello insta per la pena, o il Giudice procede *ex Officio*; si è quindi distinto il Processo in *Accusatorio* ed *Inquisitorio*.

§. 70.

Coll' Accusa Criminale non sono da confondersi le azioni del Fisco

Quando, e per qual maniera debbasi procedere per via di mera accusa, si vedrà nel susseguente articolo, e poscia parlerassi del processo inquisitorio. Coll' accusa però non debbonsi confondere le azioni Fiscali, le quali per lo più sono dirette semplicemente al conseguimento di una cosa caduta in commesso, e soggetta a confisca, o all' esazione di qualche multa, o all' inflizione d' un leggiere gastigo; ne' quali casi lungi da qualsivoglia contestazione criminale si suol procedere nella via civile avanti i competenti Tribunali per tali materie espressamente incaricati.

§. 71.

Anche nelle Cause Fiscali ha luogo alcune volte il Processo accusatorio.

I Tribunali di Giustizia, a' quali viene accordata l' autorità di esaminare, e giudicare su i punti di violazione delle regalie, e delle rendite dello Stato, potranno, qualora la gravità delle circostanze lo richiegga, instituire ne' casi divisati una formale inquisizione tanto collegialmente, che col mezzo d' alcuni Individui di essi. Come pure potranno incaricare sopra di ciò un Giudice delle materie criminali, da cui verrà loro successivamente riferito lo stato della causa; e finalmente, se

la gravità delle circostanze lo richiedesse, si farà ancora promovere l' azione in via di formale accusatorio processo, col mezzo del Procuratore Camerale.

ARTICOLO VII.

Del Processo Accusatorio.

Le accuse private sono d'ora in avanti proscritte.

§. 72.

Il Processo Accusatorio in addietro s' introduceva col mezzo di una criminale accusa, che chicchessia aveva diritto di proporre avanti li Giudici competenti. Ma poichè, molti esempi hanno fatto comprendere; che tali accuse anzi che produrre utili effetti cagionavano soventi volte non pochi disordini, perchè o venivano taluni indotti a proporre in giudizio false imputazioni per un mero spirito d'interesse, o di vendetta; o essendo anche vere nascevano in seguito delle collusioni tra l' accusatore, e l' accusato in danno della pubblica causa; quindi è che le medesime d' oggi in avanti resteranno onninamente vietate, e proscritte.

Al solo Procuratore Camerale è permesso d'accusare.

§. 73.

In un solo caso pertanto dovrà in avvenire aver luogo il Processo *Accu-*

satorio, quando cioè dal Tribunale d'Appello sarà incaricato il Procuratore Camerale, o chiunque altro sia a ciò obbligato in forza del suo uffizio a dirigere la criminale accusa contro d'un malfattore, o quando lo stesso Procuratore nelle cause meramente Fiscali, attesa la gravità dell'affare, e delle circostanze proporrà l'accusa indipendentemente da qualunque ordine superiore.

§. 74.

Come resti provvisto allo scoprimento dei delinquenti, non ostante la proscrizione dell' accusa privata.

Sebbene però il Processo Accusatorio non debba aver luogo, se non ne' riferiti casi; non sarà perciò preclusa la strada allo scoprimento, e gastigo dei delinquenti; imperciocchè ognuno, alla di cui notizia pervenisse qualche seguito misfatto, a norma di quanto resta determinato in questa Constituzione dove trattassi della denuncia è in obbligo di subito notificarlo al rispettivo Giudice con tutte quelle circostanze, che gli fossero note.

§. 75.

Il Processo Accusatorio non impedisce l'Inquisitorio, e viceversa.

E' però da ritenersi per regola generale, che siccome l' accusa Fiscale, in quanto può nella maniera suddetta aver luogo, non dovrà mai venire esclusa dall'inquisitorio processo, tuttocchè fosse già incominciato; così parimente il pro-

cessò inquisitorio non dovrà mai cessare, sebbene fosse digià stato intrapreso l'accusatorio essendo indispensabile uffizio del Giudice di supplire nell' inquisitorio a quanto egli trovasse mancare nell' accusatorio.

ARTICOLO VIII.

Del Processo Inquisitorio.

§. 76.

Cosa sia il Processo Inquisitorio.

Il Processo Inquisitorio è una regolare, ed esatta investigazione, che il Giudice competente fa *ex Officio* di tutto ciò, che conduce ad iscoprire il delitto, ed il delinquente, ed a prevenire talvolta il delitto stesso.

§. 77.

L' inquisizione o è generalissima, o generale, o speciale.

Qualunque volta pertanto arrivi a notizia de' Giudici essere seguito, od esservi pericolo, che segua qualche delitto, dovranno essi in forza del loro uffizio intraprendere prontamente l' inquisizione, la quale secondo il diverso stato delle cose potrà essere o generalissima, o generale, o speciale.

§. 78.

Quale sia la generalissima Inquisizione, e come si diriga.

La generalissima inquisizione deesi intraprendere, allora quando si sparga voce, che nel distretto delle loro Giurisdizioni vi possano essere dei gras-

satori di strada, o vagabondi, de' banditi, ed altra genia di simili malviventi, mentre in tali casi s'hanno a praticare senza dilazione delle generali perlustrazioni chiamando eziandio in ajuto le forze delle circonvicine Preture, ed anco la soldatesca, che fosse acquartierata nel contorno ad oggetto di conseguire l'arresto di tal sorta di persone tanto pericolose alla pubblica tranquillità.

§. 79.

Qual sia al Inquisizione generale.

L'Inquisizione generale è una investigazione, che si intraprende allora quando siasi divulgato un delitto commesso, senzachè dello stesso ne abbia il Giudice per anco una legale certezza; oppure nel caso, in cui consti bensì il delitto, ma non siavi ancora sospetto, od indizio alcuno circa la persona del delinquente.

§. 80.

Modo di praticarla.

Per quindi giugnere a conoscere bastevolmente se il delitto sia stato veramente commesso, e chi ne possa essere l'Autore, dovrà il Giudice dietro alla pubblica fama, od all'avuta denunzia farsi premura d'indagare, quali persone possano essere informate per citarle immediatamente all'esame, ed aprirsi in

tal guisa la strada all' inquisizione speciale.

§. 81.

Come il Giudice debbasi regolare, quando i Testimonj da esaminarsi non sono soggetti alla di lui Giurisdizione.

Se poi le persone da esaminarsi non fossero soggette alla Giurisdizione del Giudice inquirente, dovrà egli chiamarle all' esame per mezzo di lettere requisitoriali, quando però o la distanza non fosse maggiore di dieci miglia, o non fossero esse per qualche altra legittima causa impedite, poichè allora sì nell' uno, che nell' altro di questi casi dovrà il Giudice inquirente col mezzo pure di lettere requisitoriali indirizzarsi al Giudice del loro domicilio, e farle ivi esaminare su tutto ciò, che credesse necessario per la regolare condotta della inquisizione trasmettendo a tale effetto gli interrogatorj opportuni. Che se i testimonj esaminati si riportassero nelle loro deposizioni ad altri meglio informati, non dovrà mai cessare il Giudice Inquirente dal progresso delle informazioni, sino a che non li riesca di porre in chiaro per quanto sia possibile il delitto, le sue circostanze, ed eziandio l' Autore del medesimo.

§. 82.

In fine degli esami deesi or-

In fine di ciascun esame dovrassi

ordinare a' testimonj sotto pene arbitrarie nel caso di trasgressione di nulla manifestare intorno a quanto furono interrogati, e ciò ad effetto, che il delinquente non possa avere notizia alcuna dell' inquisizione contro di se pendente, onde tenti colla fuga sottrarsi dal meritato castigo.

dinare a' Testimonj, che custodiscano rigoroso silenzio sotto pene arbitrarie.

§. 83.

I testimonj da esaminarsi nella generale inquisizione non dovranno regolarmente essere astretti a prestare alcun giuramento. Che se vi fosse ragionevole motivo di dubitare, che questi non volessero talora deporre interamente, e con chiarezza quanto è a loro cognizione sull' oggetto, di cui vengono interrogati, dovranno da prima essere dal Giudice ammoniti a manifestare candidamente la verità, ed il fondamento della loro scienza su di cadaun punto in particolare, poscia s' obbligheranno al giuramento; quale suole unicamente deferirsi a' testimonj nell' inquisizione speciale. Perfezionati con tai mezzi gli esami, qualora si comprenda, che i testimonj abbiano deposta la verità, dovranno essere dimessi coll' accennato ordine di nulla manifestare. Quando poi vi fosse ar-

Regolarmente i testimonj, che si assumono nell' Inquisizione Generale, non devono essere astretti al giuramento.

gomento di dubitare, che nonostante il prestato giuramento, e l' ammonizione suddetta avessero essi maliziosamente taciuta, od alterata la verità, si potrà dal Giudice intraprendere anche contro di essi una formale inquisizione.

§. 84.

Quando dalla generale si passi alla speciale Inquisizione, e quali cautele su di ciò siano da usarsi.

Se poi col mezzo della generale inquisizione apparisse l' autore del delitto, si passerà al terzo genere d' inquisizione, cioè alla speciale, ed a misura degli indizj al di lui arresto. Sul qual proposito avvertir deesi, se la persona, contro di cui si dirige l' inquisizione sia constituita in dignità, e goda l' estimazione comune, o se all' incontro sia diffamata, vile, sospetta, e tale, di cui si possa a ragione dubitare, massime se di simili delitti fosse stata già antecedentemente incolpata; mentre nel primo caso maggiori dovranno essere gli indizj, minori nel secondo; anzi trattandosi di un grave delitto, e che vi fosse dubbio che l' indiziato fosse per darsi alla fuga, si potrà passare anche al di lui arresto, senza che siasi pienamente rilevato il corpo del delitto.

§. 85.

Alla speciale inquisizione appartengono varj altri modi di procedere. Tali sono. 1.° Il Processo *Edittale* ove contro gli assenti, e fuggitivi si procede per via di pubblica citazione. 2.° Il Processo *Purgatorio*, in cui l' Inquisito per le da lui rilevate ragioni viene abilitato a difendersi, e purgarsi in iscritto. 3.° Il Processo *Statario*, ossia *sommariissimo*, ove per certi gravi delitti si procede incontanente ad esempio, e terrore pubblico, e la pena viene immediatamente in seguito al misfatto; de' quali tutti si parlerà a suo luogo.

Alla speciale Inquisizione si riferiscono varj altri modi di procedere, di cui si parlerà.

ARTICOLO IX.

Del Corpo del Delitto.

§. 86.

Per corpo del delitto deesi intendere la certezza, e l' esistenza d' un misfatto. Questo forma la base d' ogni inquisizione criminale, ed è perciò di tanta necessità, che senza la realtà, e verificazione di esso non deesi passare a veruna speciale inquisizione.

Definizione del Corpo di delitto, e necessità della di lui verificazione.

§. 87.

I delitti sono di fatto permanente, o di fatto transeunte.

I delitti si riducono a due specie: altri diconsi di fatto *permanente*, ed altri di fatto *transeunte*. I primi sono quelli, che lasciano dopo di se certi vestigi, che cadono sotto i sensi, come l'Omicidio, l' Incendio ec.; i secondi non lasciano alcun segno materiale, come la calunnia verbale ec. Da tale diversità ne deriva, che non tutti i corpi di delitti vengono verificati nell' uguale maniera.

§. 88.

Come debbansi verificare i corpi di delitto.

Imperciocchè nel primo caso, dove si tratta d' un fatto permanente, deesi questo rilevare coll' oculare ispezione; all'incontro nel secondo suppliscono le veci del materiale corpo di delitto la denunzia, l' asserzione dell' offeso, le immediate di lui querele, le deposizioni de' testimonj, od altri simili indizj, presunzioni, e congetture, tanto più qualora a queste si aggiunga eziandio la confessione del reo.

§. 89.

Esempi del Corpo di delitto di fatto permanente, ed in primo luogo nel caso d' un Omicidio.

Sarebbe inutile il dare esempj circa il modo di provare il corpo di delitto di fatto transeunte; troppo vaga, e dissimile è la natura de' mezzi, co' quali nei diversi casi può essere verificato.

Dall'altra parte in tutto il corso di questa norma sono bastevolmente svolti, dove si tratta delle prove servendo queste a dimostrare ugualmente il corpo di delitto, che a convincere il reo. Affinchè però possano i Giudici avere una norma per la più facile, e più sicura indagine del corpo di delitto di fatto permanente, vengono quì soggiunti alcuni esempj di que' misfatti, che più frequentemente si commettono.

Nel caso d'un omicidio avutasi la notizia, o la denunzia di esso è mestieri, che il Giudice spedisca tosto il proprio Cancelliere sul luogo, dove esiste il cadavere, e che quivi coll' intervento dell' Anziano, o Console di quel distretto, e coll' assistenza di due testimonj a tale effetto chiamati siano distintamente descritte le personali qualità dell' Ucciso, cioè sesso, statura, età, e vesti, la positura, in cui giace, e qualunque rimarchevole circostanza vi fosse, vale a dire, se presso di se, o poco lungi abbia armi, stromenti, o qualch' altra cosa, che sia analoga al delitto, e che da vicino interessi le viste della Giustizia; se abbia le vesti tagliate, o lorde di sangue. Indi si dovrà far nudare il ca-

davere, visitarlo in ogni sua parte, ed osservare minutamente le lividure, le contusioni, o ferite, la rispettiva loro situazione, il diametro, la profondità, e tutto ciò, che vi concorresse di rimarchevole. Che se per avventura, o nell' atto di tale visita, o precedentemente alla medesima fosse riuscito al Giudice d' avere l' arma, o qualunque siasi altro stromento, col quale potesse credersi commesso l' omicidio, dovrassi in tale caso fare parimenti di quella, o di questo l' opportuno riscontro colle ferite, lividure, o contusioni nulla ommettendo di ciò, che possa essere utile all' intento della Giustizia secondo le circostanze del luogo, e del caso non meno, che della natura del del delitto.

§ 90.

Del giudizio de' Periti nelle visite de' Cadaveri.

A qualunque visita di cadavere, oltre l' intervento, e l' assistenza delle accennate persone, si dovranno chiamare anche due medici, o due Chirurgi, oppure uno solo di essi, qualora riuscisse difficile d' averne due. Sarà obbligo di questi di visitare diligentemente il cadavere mediante anche la sezione di esso, quando si credesse opportuno. Rileveranno la

qualità, e quantità delle ferite, da quali armi, o da quale stromento sieno state verisimilmente cagionate, e quale in fine possa essere la causa della morte. Indi sotto la fede del giuramento dovranno proferire a voce il ragionato loro parere da registrarsi sul fatto negli atti, e successivamente al più presto dovranno rinnovarlo in iscritto, e presentarlo al Giudice della causa.

§. 91.

Ciò, che rileverassi, e verrà operato in occasione della visita, debb' essere registrato in un atto.

Di quanto sarà stato come sopra operato, e rilevato in tale visita, dovrassi senza dilazione formar sul luogo dal Cancelliere, o Scrittore un distinto atto da sottoscriversi dal Giudice, quando v' intervenisse, o dal Cancelliere, e dall' Anziano, o Console, e dai due testimonj presenti alla visita. Quando poi questi abbiano riconosciuto, ed identificato il visitato cadavere col nome, e cognome di N. N., si permetterà, che il medesimo venga sepolto; altrimenti dovrassi far trasportare, ed esporre almeno per ventiquattr' ore in luogo pubblico, e frequentato, perchè in tal guisa, se fia possibile, venga ravvisato.

§. 92.

Nel caso di qualche disparere tra Periti si dee consultare la Facoltà Medica.

Nel caso di disparere fra i Medici, o Chirurgi, oppure visitanti, o di qualche dubbiezza, od oscurità nel loro Giudizio avrà ad essere consultata la Facoltà Medica per averne un' accertata decisione.

§. 93.

I Medici, Chirurgi, o loro Collegj devono prestarsi ad ogni richiesta de' Giudici.

Qualora i Medici, o Chirurgi, oppure i loro Collegj fossero richiesti da Giudici, o Tribunali per qualche loro parere, devono essi, previa matura disamina delle cose, proferirlo chiaramente, con esattezza, ed avvalorarlo di sode ragioni senza riguardo alcuno al gastigo, a cui potrebbe in conseguenza della loro opinione venire conseguenza della loro opinione venire condannato l' inquisito, e senza mai deviare dal primiero sentimento, quando venissero sullo stesso affare replicatamente interrogati; ammeno che non adducessero ragionevoli motivi pel cangiamento del loro parere.

§. 94.

Del Corpo del delitto nel caso d' un veneficio.

Ne' delitti di veneficio dovrà il Giudice, o Cancelliere visitare il cadavere dell' avvelenato, o coll' intervento, e coll' opera de' Medici, o de' Chirurgi attentamente, e diligen-

temente investigare nel medesimo i segni estrinseci, ed intrinseci del veneficio. Rispetto agli estrinseci si osserverà, se sia livido, e gonfio il corpo; se abbia spuma alla bocca, ed alle nari; se nere siano le unghie delle mani; se esistano macchie nericcie a la regione del cuore, del petto, e del ventre: Rispetto poi agli intrinseci è da esaminare, se nella sezione del cadavere si senta grande puzzore; se vi siano escoriazioni notabili nel fondo dello stomaco; se gl' intestini siano infiammati, anneriti, ed esulcerati; se il cuore sia livido, in qualche parte escoriato, e mancante dell' ordinaria umidità, e simili altri segni, che vengono diversamente prodotti dalla diversità de' veleni. Dovrassi inoltre prendere informazione su i sintomi dall' avvelenato sofferti pria di morire, cioè se abbia avuto vomiti, tormini di ventre, mancamenti continui di respiro, gran sete, e simili. Che se venisse ritrovata qualche cosa venefica, o che tale sembrasse, si farà lo sperimento, facendone ingojar parte ad un cane.

§. 95.

Del Corpo di delitto nell' infanticidio.

Nell' infanticidio le sunnominate

Persone dovranno osservare, se il picciolo cadavere sia perfettamente organizzato; se abbia capelli in testa di proporzionata lunghezza; se perfette, e compite le unghie; come trovisi il funicolo dell' umbilico, cioè se legato tuttavia, tagliato, o strappato; se nello stesso cadavere si rilevino segni esterni di violenta soffocazione, e massime intorno al collo, o al petto; se gli sia stato schiacciato il cranio, o in qualche altro modo lesa la testa. Nel caso poi, in cui il cadavere dell' ucciso infante o fosse stato occultato, ovvero disperso, o che altronde la femmina bastantemente indiziata rea dell' infanticidio non volesse riconoscere per proprio parto il cadavere, su di cui cade la visita, sarà dovere del Giudice di farla visitare da due giurate, ed esperte Mammane, ad effetto di rintracciare in essa que' rimarchevoli segni, che per una parte possano convincerla infallibilmente di un parto poco innanzi seguito, e supplire per l' altra alla mancanza dell' occultato corpo di delitto.

§. 96.

Non sono da seppellirsi i cadaveri degli uc-

Essendo quindi di tale, e tanta importanza la visita del cadavere per

poter ricavare i lumi necessarj alla Giustizia, ed assicurarsi del corpo di delitto, viene onninamente proibito il far seppelire il cadavere di chi fosse stato ucciso, o fosse repentinamente morto, oppure indicasse qualche sospetto di morte violenta, se prima non sarà stata di tale morte recata notizia al Giudice competente, e d' ordine di questi compiuta la visita coll' oculare inspezione nel modo come sopra prescritto, non che rilasciata dal medesimo in iscritto l' opportuna licenza per la sepoltura del cadavere.

cisi, o morti repentinamente senza la previa visita, e licenza del Giudice.

§. 97.

I Cadaveri si possono dal Giudice secondo le circostanze de' casi far disumare.

Qualora poi il Giudice conoscesse necessario di far disumare qualche cadavere sepolto in luogo sacro, potrà farlo, purchè non fosse già putrefatto, ed in questo caso dovrà dare previamente l' avviso al Parroco, od a chi facesse le sue veci, ben inteso che, fatta fuori del luogo sacro la visita, dovrà il cadavere essere nuovamente riposto nel suo sepolcro.

§. 98.

Come debbasi supplire alla mancanza del Corpo di delitto nel caso, ch' esso fosse stato occultato, o disperso.

Accadendo, che il cadavere venisse disperso, distrutto, od anche consunto dal tempo in guisa di non potere in modo alcuno eseguire la visita giudi-

ziale, ma che però prima della di lui dispersione, distruzione, o consunzione fosse stato veduto, in tal caso, venendo da due testimonj attestata la preesistenza, o da un solo maggiore d' ogni eccezione, e giurato deve la sola asserzione di questi supplire bastantemente alla mancanza della giudiziale oculare inspezione. All' opposto quando fosse stato occultato, o altrimenti disperso clandestinamente, e senza saputa di alcuno il corpo del delitto, basterà a supplirvi la provata notoria mancanza della persona creduta uccisa.

Cosa debba praticare il Giudice Inquirente, qualora esistesse fuori della sua Giurisdizione il Corpo materiale del delitto.

§. 99.

Se il delitto sarà stato commesso fuori della giurisdizione del Giudice inquirente, dovrà egli dirigersi senza ritardo con requisitoriale al Giudice del luogo, ove per avventura si ritrovasse il corpo materiale del delitto, e da questi si dovrà eseguire la visita, ed indi rimettersi l' atto con tutte le opportune notizie, ed esatte circostanze del fatto.

Del Corpo del delitto nei casi d' incendj, furti con rottura ec.

§. 100.

Nei casi d' incendj, e di furti commessi con rottura, dovranno i Giudici rilevare le permanenti vestigia di

essi, assunto anche, quando occorra, il giudizio dei Periti sulla qualità delle rotture. Dovrà pure essere ben cauto il Giudice, o Cancelliere visitante, che, dove il malfattore lasciato avesse nel luogo del commesso delitto qualche arma, scalpello, grimaldello, od altra cosa relativa al delitto stesso, questa venga recata all'Uffizio, descritta in Processo, e quando faccia d'uopo, peritata, affinchè giudizialmente descrivendola il malfattore, e riconoscendola pure, rimanga sempre più accertata la verità della di lui confessione.

§. 101.

I danneggiati sono tenuti a notificare con giuramento il danno da essi sofferto; ed in caso di mancanza devono venirvi giudizialmente costretti.

Dovrà inoltre il Giudice assumere le giurate deposizioni dei derubati, saccheggiati, od in altro modo pregiudicati, onde rilevare la certa quantità del danno da essi sofferto: Anzi od essi, o in loro vece qualunque altra persona di buona condotta, che fosse consapevole del danno ai medesimi recato, saranno tenuti da per se stessi di tosto portare al Giudice competente l'opportuna notizia, unita a quelle circostanze, che possono essere a loro cognizione; Non facendosi da tali persone le dovute notificazioni, e man-

cando perciò le necessarie prove per procedere a termini di Giustizia, potranno esse venirvi astrette cogli opportuni mezzi compulsivi, ed essere eziandio castigate colla condanna nelle spese cagionate dalla loro contumacia, e renitenza,

Sulla norma degli esempj citati, debbono i Giudici regol[illegible] per la verificazione del corpo di delitto negli altri casi.

§. 102.

Dietro le regole fin quì somministrate per il conseguimento, e la verificazione del corpo del delitto, potrà essere facile ai Giudici il verificarlo anche negli altri casi, addattando, e modificando secondo la diversa natnra di essi i suggeriti mezzi ed usando di quelle cautele, che possano tornare più in acconcio al proposto fine.

Quando vi sia pericolo, che il corpo del delitto possi disperdersi, potrà anche il Giudice civile e pasare alla di lui verificazione.

§. 103.

Comunque appartenga ai soli Giudici delle materie criminali l' investigazione del corpo del delitto; nulladimeno potrà essere ciò lecito anche ai Giudici civili, anzi i medesimi vengono espressamente incaricati ad usare ogni mezzo, perchè sia meglio assicurato, e più concludentemente dimostrato, allorchè il competente Giudice Criminale sia distante, ed il corpo di delitto possa di leggieri andare disperso.

ARTICOLO X.

Degli indizj in genere, e particolarmente dei comuni, ed ordinarj alla speciale inquisizione.

§. 104.

In che consistano gli indizj.

GLi indizj sono quelli argomenti probabili, che fanno fede del delitto, e del delinquente a misura della loro qualità, e forza.

§. 105.

D'onde scaturiscano.

Questi argomenti sogliono scaturire o dal delitto stesso, o dalla persona dell'indiziato, o dalle circostanze del luogo, del tempo, dell'occasione, e da tante altre, che per la moltiplicità loro non è possibile di poter determinare.

§. 106.

Dividonsi gli indizj in rimoti, vicini, e prossimi.

Quanto maggiori sono gli argomenti, altrettanto crescono in proporzione gli indizj, quali si dividono in tre classi, cioè in rimoti, in vicini, ed in prossimi.

§. 107.

Dei rimoti.

Rimoti diconsi quelli, i quali non hanno sempre una connessione col delitto, e che soventi volte sono fallaci.

Dei vicini.

§. 108.

Vicini sono quelli, che per lo più vi hanno una certa connessione, e che somministrano un ragionevole fondamento di presunzione contro la persona aggravata.

Dei prossimi.

§. 109.

Prossimi finalmente sono quelli, i quali hano tale, e sì esatta connessione col delitto, e col delinquente, che ciascun di essi è bastevole a constituire una semi-prova.

Gli indizj dividonsi eziandio in comuni, ed in particolari.

§. 110.

Gli indizj sogliono pure ripartirsi in particolari, ed in comuni. Particolari diconsi quelli, che possono applicarsi unicamente a certi delitti in ispecie; comuni quelli, i quali di loro natura s' addattano ad ogni sorta di delitti; Non è possibile il determinare precisamente la natura dei particolari, perchè di mano in mano sogliono essi scaturire dalle qualità, e circostanze di ciaschedun delitto: si tratterà quindi in quest'articolo soltanto dei comuni.

Gli indizj debbon' esser tratti da circostanze o evidenti, ed infallibili, o provate da due Testimonj.

§. 111.

Prima però è da avvertirsi, che per essere legittimi, ed autorevoli gli indizj è necessario, che le circostanze, dalle quali essi vengono ricavati, siano

per se stesse notorie, ed evidenti in modo, che non lascino luogo a dubitare, o col mezzo di due non difettosi testimonj giurati, o per qualche altra maniera siano sufficientemente provate.

§. 112.

In alcuni casi un solo Testimonio può comprovare gli indizj.

In alcuni casi però può bastare anche un solo testimonio per provare gli indizj, quando cioè trattasi di passare alla sola inquisizione, non già alla condanna, quando l'indiziato si fosse già reso sospetto colla malvaggia sua antecedente condotta: quando il testimonio per l'autorità propria meritasse molta fede, quando fosse amminicolata la di lui deposizione, quando vi concorressero più indizj sopra gli stessi misfatti, e ciascun de' medesimi venisse sostenuto da un solo testimonio.

§. 113.

Esempj degli indizj rimoti.

Per indizj rimoti potranno ritenersi.

(*a*) La diffamazione contro dell'incolpato solito a commettere delitti d'ugual genere, purchè questa derivi da persone oneste, e degne di fede.

(*b*) La deposizione di un solo testimonio non maggiore d'ogni eccezione.

(*c*) La nuda, e spontanea incolpazione, che fa un correo.

Esempj degli indizj vicini. Agli indizj vicini potrà per esempio riferirsi.

(*a*) L' insolito intervento della persona sospetta nel luogo del commesso delitto.

(*b*) La somiglianza della persona sospetta rapporto alla statura, abiti, armi, e ad altri connotati, colla persona, che fu veduta a commettere il delitto.

(*c*) La spontanea, e volontaria conversazione, e familiarità coi nimici dell' ucciso, quando questa non venisse altrimenti giustificata da qualche legittima causa.

(*d*) L' inimicizia capital coll' offeso, o la speranza di lucro, o di qualche altro vantaggio, che potesse all' incolpato derivare dal delitto.

(*e*) La fuga, che precede l' inquisizione senza alcun apparente probabile motivo, o che immediatamente viene in seguito ad essa senz' una manifesta necessità.

(*f*) L' incolpazione, che fa l' offeso prossimo a morte, avvalorata da ragionevoli cause, e confermata col proprio giuramento, e tosto susseguita dalla di lui morte.

(g) L' esistenza delle armi, o de' stromenti, co' quali fu commesso il delitto, presso di alcuno.

(h) L' occultazione del commesso delitto, o de' segnali di esso.

(i) L' offerta di qualche premio per impedire la notificazione del delitto.

(l) La sospetta mutazione degli abiti contemporaneamente al delitto.

(m) La transazione con sollecita segretezza seguita tra il reo, e l' offeso.

(n) Una simulata pazzia, o furore, ed altri simili.

§. 115.

Esempj degli indizj prossimi.

Fra gli indizj prossimi potranno annoverarsi.

(a) Lo scoprimento nel luogo del commesso delitto, d' una cosa, che constasse essere di ragione del supposto delinquente.

(b) L' asserzione giurata di un testimonio qualificato, e degno di fede, il quale deponga il seguito delitto per immediata sua scienza, o di vista, o di udito, sempre che tale asserzione sia accompagnata da altri amminicoli, e sia l' inquisito per lo meno notoriamente d' un' indole sì perversa, che di leggieri possa cadere il sospetto contro di lui; come pure la giurata deposi-

zione di due testimonj, quantunque non fossero maggiori d'ogni eccezione.

(*c*) La deposizione d'un correo, qualora però questa sia accompagnata da tutte le neccessarie qualità;

(*d*) La spontanea, soda, e verisimile confessione, e stragiudiziale del delinquente, provata col detto di due testimonj superiori d'ogni eccezione, qualora le circostanze stragiudizialmente confessate si conformino realmente a quelle del commesso delitto.

(*e*) La precedenza delle minacce dirette specialmente al delitto poco dopo seguito, quando però la persona, che minacciò risultasse tale di aver potuto ridurre facilmente ad effetto le sue minacce.

§. 116.

Dipende dalla cognizione del Giudice il misurare il valore degli indizj.

Dipenderà per lo più dal saggio, e prudente discernimento dei Giudici, l'aver tutti i precedenti indizj, che scaturiscono da tante diverse fonti in quel conto, che sarà per meritare la loro particolare natura.

§. 117.

Gl'indizj rimoti possono alle volte cangiarsi in vicini, ed in prossimi, e viceversa.

Egli è però d'avvertire, che siccome gli indizj, i quali da principio sono rimoti, possono talora a misura delle sopravvegnenti circostanze cangiarsi in

vicini, ed anche in prossimi, e viceversa i vicini, ed i prossimi sogliono anch' essi per alcune rilevanti eccezioni, o per contrarie prove scemarsi non solo, ma ben' anche elidersi perfettamente: così dovrà essere del pari circospetto il Giudice nella disamina dei testimonj, osservando la loro idoneità, ed i loro detti non meno, che tutto ciò che sarà stato dedotto in difesa dell' inquisito, per poter quindi in vista del numero, della condizione, probità, e deposizione di quelli: come pure in vista dei motivi allegati dagli indiziati in propria giustificazione fondatamente decidere sulla forza, e sull' influenza degli indizj. Dovrassi però mai sempre nel caso di dubbiezza far prevalere ciò, che torna a favore del supposto delinquente.

§. 118.

Degli indizj, che abbisognano alla inquisizione, alla cattura, ed al reato.

Divisi, e classificati in tal modo gl' indizj deesi ritenere per massima generale, che per l' inquisizione speciale bastano gli indizj rimoti, che vogliónsi indizj vicini per la incarcerazione, che richieggonsi indizj prossimi per il reato. In ogni caso però deesi aver riguardo alla condizione della persona del delinquente, imperocchè

trattandosi di persone sospette, e vili non farà mestieri, che gli indizj siano affatto chiari, e squisiti nella rispettiva loro classe.

ARTICOLO XI.

Delle Denunzie.

La denunzia apre la strada all' inquisizione.

§. 119.

LA denunzia non è altro, che la notizia d' un delitto, che da taluno viene recata al Giudice. Questa non debb' essere già considerata come privata accusa, ma piuttosto come un eccitamento del Giudice ad inquirere nel delitto, venendogli per tal modo aperta la strada all' inquisizione.

§. 120.

Ciascuno è in obbligo di denunziare i delitti, che portano seco la pena di morte, od altra grave corporale.

I rilevanti motivi di sopra accennati hanno determinata S. M. ad abolire del tutto le private accuse. Esigendo però l' interesse dello Stato, che vengano scoperti, e puniti i delitti commessi, e che siano impediti gli altri, che sono per commettersi, sarà obbligo di ciascun suddito di doverli denunciare, qualora siano tali, che giusta il prescritto delle vigenti

Leggi

leggi seco portino la morte, od una grave pena corporale, dovendo essere ben anche castigati i contravventori ad arbitrio del Tribunale d' appello, ed a norma del dolo, e della colpa, che si scoprisse in tale ommissione. E perciò nell' avvenire siffatte denunzie saranno da riguardarsi come lodevoli, ed utili alla Società, e per tale principio non potranno apportare alcuno benchè menomo pregiudizio all' onore, ed alla professione del denunziante, sempre chè però egli contengasi nei dovuti confini di una semplice denunzia, astenendosi dal qualificare ingiuriosamente in essa il denunziato, ed unicamente rappresentando al Giudice il fatto come sta, in un cogli indizj, che lo accompagnano.

§. 121.

Quali Persone, e quando siano eccettuate dall'obbligo di denunziare.

Da questo obbligo di denunziare saranno esenti i parenti, i consanguinei sino al terzo grado, gli affini sino al secondo inclusivamente, e così pure i conjugati fra di loro, toltone che si trattasse di delitti di Lesa Maestà, di alto tradimento, o di una sedizione pericolosa allo Stato, ne' quali casi nessuno sarà esente da tale obbligazione.

E

§. 122.

Distinzione della denunzia, e quale sia la necessaria.

La denunzia dei delitti altra è necessaria, altra volontaria. La necessaria riguarda primieramente tutte quelle persone, alla cura delle quali è specialmente commesso d' invigilare, perchè non siano violate le leggi, e di farne il dovuto rapporto in caso di violazione, talchè venendo dalle medesime omessa tale denunzia, saranno secondo lo stato delle cose sensibilmente punite dal Tribunale d' Appello, massime dove l' ommissione fosse provenuta da qualche favore, dono, o segreta intelligenza. Riguarda in secondo luogo generalmente ciascun altro suddito, al quale in virtù del presente ordine viene come sopra prescritto l' obbligo di denunziare.

§. 123.

Quale la volontaria.

La volontaria, od arbitraria denunzia è quella, la quale non viene prescritta per obbligo in forza del presente ordine, come

(*a*) Ne' delitti, pe' quali non è imposta pena di morte, o pena corporale grave.

(*b*) Quando viene arbitrariamente recata da alcuna persona esente dall' obbligo di denunziare.

(*c*) Allora che il delitto, ed il delinquente sono già noti alla Giustizia, e nondimeno, anche cessata l'obbligazione vengono sommistrati volontariamente dei nuovi indizj per vieppiù convincere l'inquisito del commesso delitto.

§. 124.

Che debba il Giudice osservare rapporto alle denunzie.

Recandosi denunzie in giudizio, siano esse necessarie, oppure volontarie, dovrà il Giudice osservare se i denunzianti vestano un carattere onesto, nè siano nemici de' denunziati, se in oltre le denunzie siano accompagnate da ragionevoli indizj: Concorrendo nella denunzia quelle qualità, che la rendono legittima, ed attendibile, sarà obbligo del Giudice di investigare la verità, e di procedere a termini di giustizia contro de' denunziati; essendo per lo contrario mancante di fondamento, ed andando esente il denunziante da ogni sospetto, ed eccezione, potrà la medesima denunzia confermarsi, e convalidarsi col di lui giuramento, ovvero sotto la fede del proprio uffizio, che lo costringesse a farla, qualora avesse di già prestato il generale suo giuramento per tutte le incombenze proprie del suo impiego.

§. 125.

Come debbasi contenere il Giudice, quando la denunzia non sia provata, o sia calunniosa.

Potrebbero essere addotte dai denunzianti anche simulatamente delle circostanze, che paressero verisimili, e considerevoli; e che detterminassero il Giudice all' intraprendimento della speciale Inquisizione, e ben anche al decreto di cattura, massime dove fosse grave il delitto, ed altronde si potesse temere la fuga del denunziato. In tal caso il Giudice, non trovando successivamente con che fondare la speciale inqnisizione dovrà costringere il denunziante a giustificare entro un breve termine le circostanze addotte, e gli indizj; e qualora non venisse recata nissuna giustificazione, dovrà dimettere il denunziato dall' arresto, e nel medesimo tempo obbligare il denunziante ad una proporzionata soddisfazione. Anzi rilevandosi nel decorso della causa essere stata la denunzia congegnata, od inoltrata maliziosamente, e con malvaggio disegno; allora assolto, e dichiarato innocente l' incolpato, non solo si condannerà il calunniatore al compenso dei danni, e delle spese, ma si procederà eziandio criminalmente contro di lui per punirlo sensibilmente a misura della rea inten-

zione, e delle circostanze del caso.

§. 126.

La denunzia comunque ritrovata insussistente non determina alcuna pena nel denunziante di buona fede.

Nessuno sarà però mai castigato per un involontario errore, che seco non porta colpa. Quindi, qualora la denunzia fosse seguita per un lodevole interessamento, nè il denunziante avesse avuta altra mira che la pubblica causa, e dall' altra parte avesse addotti de' motivi, e degl' indizj apparenti di verità, non dovrà essere punito, tutto che il denunziato fosse stato dichiarato innocente.

§. 127.

E' in arbitrio del denunziante di essere tenuto segreto.

Comunque dietro gli stabiliti principj non sia vituperevole l' uffizio del denunziante, ma ben anzi commendevole; nulladimeno sara facoltativo al medesimo di voler essere tenuto celato, nè potrà il Giudice propalarlo contro il di lui volere, nemmeno a richiesta dell' incolpato. Ma nel caso, in cui la denunzia siasi in seguito manifestata falsa, e per nissun modo fondata, sarà preciso obbligo del Giudice il manifestarlo, acciocchè il denunziato possa dirigersi contro dello stesso per la propria indennità, e soddisfazione.

§. 128.

Quando il denunziante possa pretendere dal denunziato cauzione, o promessa di non essere molestato.

Accadendo che il denunziante fosse stato minacciato dal denunziato, e che vi concorresse un ragionèvole motivo di temere qualche sinistro, avrà il Denunziante la ragione di pretendere dal Denunziato un' idonea guarentia di non essere offeso, o molestato, ed in mancanza di questa gli si dovrà prestare la cauzione giuratoria.

§. 129.

Quando viceversa il Denunziato possa pretendere idonea sigurtà dal Denunziante.

All' opposto potrà il denunziato pretendere idonea sigurtà dal denunziante, che non posseda beni stabili nel caso, in cui questi o differisse maliziosamente di somministrare i fondamenti della sua denunzia, delle addotte prove, e degli indizj entro lo spazio di tre giorni, od in qualsivoglia altro breve termine prefissogli; o che il denunziato stesso fino dal principio della incolpazione mostrasse verisimilmente la falsità della denunzia. Ricusando poi il denunziante sì nell' uno, che nell' altro di questi due casi di prestare l' ordinata idonea sigurtà, dovrà essere ritenuto sotto custodia sino all' esito della inquisizione.

§. 130.

Quando finalmente il Giudice sia tenuto ex officio di procurare al denunziato idonea sigurtà dal denunziante.

Essendo volontà Sovrana, che i Giudici vengano con ogni mezzo più efficace in soccorso de' zotici, e de' semplici, per quanto ciò possa combinarsi coll' indispensabile dovere di giustizia, resta quindi prescritto; che qualora essi nel decorso dell' inquisizione venissero a riscontrare degli argomenti, o delle probabili congetture d' innocenza nel denunziato, e dall' altro canto un malizioso disegno di calunniare nel denunziante, debbano per dovere della loro rappresentanza essere solleciti nel procurare la cauzione del denunziato, ancorchè questi per dabbenaggine, per inavvertenza, o per istupidezza non la richiedesse, ed a tale effetto dovranno obbligare il denunziante, come di sopra si è detto, a prestare la guarentia, ed in caso di renitenza, ovvero d' incapacità farlo prigione, affinchè manifestandosi dolosa la denunzia, possa venire più efficacemente obbligato alla dovuta indennizzazione del denunziato, ed essere soggetto alla meritata pena in proporzione della sua malizia, e del recato pregiudizio.

ARTICOLO XII.

Della Carcerazione, e suoi indizj.

§. 131.

L' inquisizione speciale non sempre porta di conseguenza l'arresto dell' Inquisito. Ha essa però sempre il suo corso, e l' inquisito anche fuori delle Carceri deve scolparsi.

Quando bastevolmente consti del corpo del delitto, ed al medesimo aggiungansi ragionevoli indizj contro taluno, apresi in questo caso la strada alla speciale inquisizione. Si dovrà quindi contemporaneamente riflettere, se quest' indizj sieno sufficienti per potere legittimamente decretare l' arresto del Reo sospetto. Che se tale fosse il delitto, che per altra ragionevole causa, di cui avverrà di parlare in appresso, si dovesse prescindere dall' arresto, si dovrà ciò non ostante procedere contro dell' indiziato colla speciale inquisizione in modo però, che durante la medesima possa l' inquisito fuori delle carceri liberamente scolparsi.

§. 132.

Come debba il Giudice regolarsi, quando viene permesso all' Inquisito il difendersi fuori delle Carceri.

In questo ultimo caso dipenderà dalla prudenza del Giudice il considerare come debba regolare l' inquisizione, potendo servirsi di questa diversamente secondo le circostanze, cioè o

còl citare l' indiziato a presentarsi in giudizio per ivi rispondere alle interrogazioni, o coll' imporre allo stesso di scolparsi in iscritto sugli indizj, che gli si dovranno comunicare, o finalmente col commettere ad una Persona d' Uffizio d' introdurre un' ordinata accusa còntro di esso.

§. 133.

Regole, alle quali deve attenersi il Giudice per decretare la cattura

Affinchè però vi sia una norma direttiva, onde sapere, quando senza pericolo possa aver luogo la cattura contro de' sospetti rei, e quando non debbasi di leggieri decretare, fa d' uopo avere giudiziosamente riguardo alla diversa condizione, ed al grado delle persone. Trattandosi di gente plebea, nulla possedente, vagabonda, di dissoluti costumi, e di cattivo nome, qualora vi sia dubbio di fuga, anche su di leggiere sospetto, e per lieve delitto, dovrassi passare alla cattura: al contrario, quando non si ttatti di gravi delitti, non potranno sì presto carcerarsi le persone nobili, conspicue, e di buona fama, o per qualche modo privilegiate, a meno che non entri qualche fondato sospetto della loro fuga. Nel qual caso cessar dee qualsivoglia riguardo. Dovrà per-

tanto il Giudice usare una saggia moderazione nell' ordinare la cattura, non trascurandola, a fine che i delinquenti non fuggano, e non passando precipitosamente all' arresto di persone onorate, e di buon nome. Che s' egli entrerà in qualche dubbio sull' esecuzione della cattura dovrà consultare il Tribunale d' Appello per il successivo suo regolamento.

In quali casi possa aver luogo la sigurtà a favore d' un Inquisito

§. 134.

Ne' delitti, a' quali prescritta non sia pena di morte, od una delle più gravi corporali, qualora l' Incolpato sia persona conosciuta, dabbene, e costumata, o posseda sostanze, o non possedendole offra idonea sigurtà, non si potrà procedere alla cattura, sempre che questa sia semplice custodia, non già pena del delitto.

Nascendo dubbio sulle facoltà dell' Inquisito, dovrà il Giudice procedere all' arresto, sebbene si trattasse d' un delitto, al quale fosse imposta una leggere pena corporale.

§. 135.

Se taluno anche in leggiere delitto sarà sorpreso sul fatto, o nella fuga, nè possa venir facilmente convinto senza l' arresto; o quando s' ignorasse, s' egli sia a sufficienza provveduto di sostanza, o non si sapesse se abbia veridicamente esposto il suo nome, o vi fosse dubbio, che il misfatto per le particolari sue circostanze potesse meri-

tare grave corporale pena, o si tenesse nascosto, o si trattasse per ultimo di un delitto, il quale, abbenchè leggiere, avesse cagionato particolare scandalo, si potrà in queste, e simili contingenze procedere alla cattura anche verso non diffamate persone, oppure decretare seconda la qualità, e la probità loro l' arresto nella rispettiva casa, o ritenerle in luogo decente, e sicuro sino all' ulteriore procedimeto ad arbitrio del Giudice.

§. 136.

Come debba regolarsi il Giudice nel rigettare, od accettare la cauzione, quando l' Inquisito si trovasse prigione per un leggiere delitto.

Non si dovrà dalle carceri rilasciare con sigurtà chi anche per men grave delitto venisse ormai convinto, molto più ove già imminente fosse la di lui sentenza; Potrà però essere dimesso sotto idonea cauzione di comparire quegli, la di cui causa per altro leggiere dovesse protrarsi a luogo tempo.

§. 137.

In quali usi debba convertirsi la multa in caso della contumacia dell' Inquisito.

La sicurtà, o pegno, col quale l' incolpato s' obbliga a presentarsi ad ogni richiesta del Giusdicente dovrà essere determinata in una quantità proporzionata alla natura del delitto, ed alle circostanze del caso. Che se prestata la sicurtà, l' inquisito sarà contumace

nel presentarsi entro lo stabilito termine, dovrassi incassare l' importo della cauzione convertendolo nel risarcimento dei danni, e delle spese, ed il rimanente, che sopravanzi, s' impiegherà giusta il prescritto in quest' ordine. Oltre a ciò, venendo il Reo nelle forze della Giustizia dovrà essere punito colla pena prescrita dalle Leggi, o essere altrimenti condannato cogli atti contumaciali.

Gli indizj alla cattura sono rimessi al prudente arbitrio del Giudice.

§. 138.

Siccome però all' oggetto di passare alla cattura richiedendosi degli indizj bastevoli, ed altronde è cosa troppo difficile il determinarli atteso che la diversità de' delitti, delle persone, e delle circostanze serve a dare ora maggiore, ora minor peso agli indizi, si lascia quindi all' arbitrio del Giudice, ed alla religion sua il valutare i medesimi colla regola, che dove più grave è delitto, possono bastar minori indizj e che se ne richiedono delli maggiori, dov' è più leggiere.

ARTICOLO XIII.

Che sia da farsi dopo la seguita carcerazione. Dell' Esame Sommario.

Quali atti debbano succedere immediatamente dopo la cattura.

Alla cattura dee tosto succedere una esatta perquisizione addosso al detenuto, ed anche nella di lui Casa, giusta la natura, e le particolari circostanze del delitto, indi si ha a passare all' immediato sommario esame del medesimo, per non lasciargli luogo, e tempo a meditare menzogne, e sotterfugj.

§. 140.

Quando, e dove sia necessaria farsi la perquisizionè dopo l' arresto dell' Inquisito.

La domestica perquisizione ha luogo, ove il delitto suole lasciare de' contrassegni, come a dire stromenti, robbe, lettere, armi, ed altre cose, che assai contribuiscono al corpo del delitto, ed a convincere il Reo. Ne' casi, ne' quali agli indizj per la cattura se ne aggiungano degli altri sull' occultazione di qualche corpo di delitto, la perquisizione dovrà farsi ugualmente, e senza indugio in qualsivoglia luogo indiziato. Quando si trat-

ti persone vili, e sospette, si dovrà osservare altresì nella personale loro perlustrazione, se le medesime abbiano de' segni di bollo d' infamia sugli omeri.

§. 141.

In che consista il sommario Esame dell' Inquisito.

Nell' intraprendere il sommario esame dell' inquisito debbonsi premettere le ordinarie interrogazioni circa il di lui nome, patria, età dipendenza, stato libero, o conjugale, e se posseda qualche sostanza. In appresso si ha ad interrogare in generale sulla condotta, occupazione, luogo di sua dimora, e sopra le altre circostanze note al Giudice, e qualora confessasse il suo delitto, si dovrà ulteriormente risapere come, dove, con chi, con qual mezzo, quando, e perchè l' abbia egli commesso, quante volte, alla presenza di chi, quale assistenza abbia avuta, chi abbia preso parte saputamente nel dilitto, se l' assistenza sia stata prestata avanti il delitto, nell' atto del delitto, o dopo, quali siano i nomi degli ausiliatori, o partecipatori, dove questi dimorino, e via discorrendo. All' opposto persistendo nella negativa, gli si metteranno in faccia i testimonj, che potessero al-

trimenti convincerlo, registrando tutto ciò che sarà per emergere, e quando nè meno ciò basti, si passerà all' esame articolato, di cui si parlerà nel successivo articolo.

§. 142.

Qual debba essere l'incombenza d' un Giudice Civile, qualora per di lui ordine venga arrestato qualche sospetto Reo.

Accadendo, che il sospetto reo sia carcerato per decreto di Giudice civile, non avente criminale giurisdizione, dovrà essere anche da questi esaminato sommariamente, affine di non lasciargli tempo ad architettare pretesti, indi sarà rimesso al Giudice delle materie criminali, senza alcun indugio, in un col sommario esame, con il corpo di delitto, e con tutti quelli indizj, ed amminicoli, che servir possono non meno a favore, che contro dell' inquisito.

§. 143.

Il Giudice dee lasciare all' Inquisito i mezzi, co' quali egli possa provare la propria innocenza, e prendere su di questa le più sollecite informazioni.

Siccome dalla speciale inquisizione ne ridonda grave danno all' inquisito, e nulla v' ha di più ingiusto, quanto il pregiudicare gl' innocenti. Si dovrà pertanto all' inquisito negativo nel sommario suo constituto lasciar luogo a que' mezzi co' quali egli possa provare la propria innocenza. A tal fine il Giudice dovrà assumere sollecitamente le informazioni sulla addotta discolpa,

chiamare agli esami i testimonj prodotti dall' inquisito, o da' suoi congiunti, e ben anche venir egli stesso in soccorso dell' ignoranza, e del timore dell' inquisito suggerendogli que' principj di difesa, che o dalle antecedenze del processo, od in altra maniera possono venir somministrati.

§. 144.

Effetti del processo sommario.

Compiuto il sommario esame, o l' inquisito allontana da se ogni sospetto, e dimostra bastevolmente la sua innocenza; ed in questo caso senza ulteriore indagine il Tribunale competente passerà alla sentenza d' assoluzione: o non la dimostra, e si farà luogo all' esame articolato. Che se l' inquisito nel sommario constituto avrà confessato il delitto, e riassunto all' esame entro il terzo giorno, o poco dopo, avrà confermata la propria confessione, nell' atto che questa gli verrà letta avanti il Tribunale, e contro della medesima non vi sarà alcun rilevante ostacolo: come pure nel caso che sia stato immantinenti convinto del misfatto, senza poter addurre cosa alcuna in sua discolpa, il Tribunale senza punto passare all' ordinario esame articolato pronunzierà la sentenza di condanna.

§. 145

§. 145

Ne' delitti leggieri devesi ricorrere al processo sommariissimo.

Resta per regola generalmente stabilito, che ne' leggieri delitti risguardanti persone ordinarie, suddite, e povere, debbasi sommariissimamente, per quanto si può, procedere. Onde qualora in tali delitti sia mestieri di lunga inquisizione per convincere appieno l' inquisito, si potrà troncare la causa, e punire il reo in proporzione della qualità degli indizj, ad oggetto, che il lungo carcere non sia più grave di quella pena, che al delitto anderebbe ordinariamente congiunta.

ARTICOLO XIV.

Dell' Esame Articolato.

§ 146.

In che consista la diversità dell' esame sommario dall' articolato.

Si distingue l' esame sommario dall' articolato, in che l' inquisito viene in quello immediatamente dopo l' arresto interrogato generalmente sulle precedenti sue azioni, ed operazioni, ed in ispecie sulla cagione del suo arresto, senza che sieno registrate a protocollo le

interrogazioni, notandosi appena, ma però con chiarezza, ed esatezza le sole risposte; In questo vengono giudiziosamente disposte le interrogazioni concatenate l' una coll' altra, e regolate in modo, che le più robuste debbano essere riserbate per ultimo, onde l' inquisito possa essere stretto di più, e la verità si manifesti. Queste interrogazioni, ossia articoli inquisizionali deono essere scritti regolarmente al protocollo, non meno che le risposte.

§. 147.

Le interrogazioni sono o generali, o speciali.

Le interrogazioni sono o generali, cioè addattabili a tutti gli inquisiti per iscoprire il loro nome, stato, e precedente condotta; o sono speciali, cioè addattate al delitto, di cui si tratta. Le generali interrogazioni si possono omettere nell' esame articolato, allora quando nel sommario fossero già state rilevate.

§. 148.

Quando nell' articolato esame debbasi passare alle interrogazioni generali.

Ove però il sommario constituto fosse stato del tutto omesso, o difettosamente eseguito, e le risposte date dall' inquisito apparissero sospette, od anche improbabili, e conseguentemente potesse riuscir utile la ripetizione, o dove per ultimo non suol procedere

alcun sommario esame, cioè quando viene permesso a taluno di scolparsi fuori del carcere; in tutti questi casi si dovranno premettere le riferite generali interrogazioni nel formale articolato esame, lasciando però di cercare quelle notizie, che altrimenti fossero a cognizione del Giudice.

§. 149.

Il Detenuto debb'essere interrogato sulla cagione del suo arresto, e se non la dice, deve il Giudice manifestargliela.

In seguito ai generali interrogatorj dovrassi interpellare il detenuto, s' egli sappia per qual motivo sia stato carcerato, e venga incolpato; Se poi simulasse di nulla sapere, gli si dovrà accennare senza difficoltà la causa del suo arresto, interrogandolo in seguito sulli gia acquistati indizj, ed ammonendolo seriamente sì, ma senza minaccia narrare tutta la serie del fatto.

§. 150.

Ciò, che depone l'Inquisito si ha a scrivere fedelmente, e senza interruzione de suo racconto.

Nel caso, in cui il reo confessi il suo delitto si lascerà luogo all' intiero racconto senza interromperlo, registrando fedelmente, e chiaramente tutto ciò, ch' egli proferisce, senza cangiare concetti; e qualora questa confessione si avesse sul finir dell' esame, si dovrà proseguire, finchè sostanzialmente sia compiuta.

§. 151.

Modula di alcune generali interrogazioni da darsi all' inquisito, quando abbastanza precisa, ed estesa sia la sua confessione.

Che se il detenuto non ispiegasse le circostanze del delitto, o le narrasse con molto disordine, ambiguità, ed alcune ne ommettesse, si dovrà su di queste diffusamente, e minutamente interrogare con ispeciali quesiti, e tenergli dietro, finchè si abbiano le chiare risposte. Le circostanze poi, sulle quali quasi in ogni delitto si suol interrogare chi è confesso, sono appressapoco le seguenti. Quale sia il motivo, che l' ha indotto a tal delitto; dove questo sia stato commesso, ed in che tempo; per qual mezzo, di chi, in qual modo, e quante volte, alla presenza di quali persone; chi gli abbia prestato ajuto, o consiglio, o presa parte scientemente; se l' assistenza sia seguita avanti il fatto, o dopo, ed in qual guisa; qual sia il nome degli ausiliatori, o partecipatori, ed ove questi dimorino.

§. 152.

Gli interrogatorj debbono essere regolati a norma delle circostanze, e tendere ugualmente a convincere, che a discolpare l' inquisito

Siccome però nella moltiplicità dei delitti, e delle circostanze loro non si può stabilire una certa, e sempre uniforme regola d' interrogare, ed avviene sovente, che l' inquisito, o de-

clinando dalle proposte tracce, od introducendo nuove qualità rompe il corso ai già disposti articoli; così si lascia al giudizio, e prudenza del Giudice il formarli, e adattarli all' uopo, ritenendo solo per massima, che tanto sulle circostanze aggravanti, quanto su quelle, che servono a discolpare l'inquisito, ed a minorare il delitto dee questi esattamente, e con chiare espressioni essere mai sempre interrogato.

§. 153.

Come, ed in qual tempo debbasi leggere l'esame all' inquisito.

Compiuto l' esame si dovrà immantinenti leggerlo di parola in parola all' inquisito, e se questi fosse assai confuso, o sopraffatto dal timore, si differirà al giorno susseguente la lettura, interrogandolo poscia, se il lettogli esame sia conforme a quanto è stato da lui precedentemente deposto, o se alcuna cosa abbia ad aggiugere, o da ritoccare, dovendo in seguito registrarsi qualunque risposta, che ne venisse data.

§. 154.

La lettura dell'esame all'inquisito non può omettersi senzachè sia nullo l' esame stesso.

La lettura dell' esame sì sommario, che articolato dovrà riguardarsi come un atto necessario, onde sarà nullo, quando manchi di questa essenziale solennità, ed altresì sarà da ripren-

dersi il Giudice, che la ometti. Potendo facilmente accadere, che l' inquisito abbia male, ed erroneamente espressi i suoi sentimenti, o dimenticata qualche rilevante circostanza, o che dagli Attuarj non sia stata esattamente registrata alcuna cosa, o ben anche omessa, per lo che fa d' uopo, che il medesimo abbia luogo ad emendare l' errore; ed a supplire l' ommissione; e perciò ne viene di conseguenza la necessità di leggere all' inquisito l' antecedente suo esame.

§. 155.

Se dimezzato venisse l' esame, si aspetterà a leggerlo, allora quando sarà perfezionato.

Incominciatosi il formale constituto, dovrassi proseguire, finchè l' inquisito non sia stato intieramente interrogato su tutti i preparati articoli. Accadendo però, che, o per ostinazione del medesimo, o per qualch' altra giusta causa si abbia a dimezzare l' esame, ed anche in più volte venga ripreso, non si dovrà leggerlo all' inquisito di mano in mano, ma solo allora che sarà totalmente compito.

§. 156.

Ciò, che il Giudice deve osservare dopo ciascun esame.

Perfezionato, letto, e confermato dall' inquisito l' esame, debbe il Giudice osservare, se null' altro rimanga da investigare, o se anzi negando quegli

ciò, che prima ha deposto, o introducendo nuove qualità, vi siano delle circostanze, che abbisognino d' una nuova disamina, come pure se siano emersi nuovi indizj, e finalmente se tale sia la prima deposizione, che richiegga il corso d' un ulteriore inquisizione. Nel primo caso resta conchiusa l' inquisizione, e si passa immediatamente alla sentenza; nel secondo deesi insistere con ulteriori constituti, finchè sia esaurita tutta la materia degl' indizj, anche col mettere sott' occhio dell' inquisito le cose sospette presso di lui ritrovate, le deposizioni de' testimonj, e qualora abbisogni, confrontandolo con questi.

§. 157.

Regole da tenersi nella formazione degli interrogatorj, o sia Articoli.

Affinchè poi dal processo, ove il Giudice con pari zelo debb' essere sollecito di convincere i rei, e di salvare gl' innocenti, venga proscritta affatto qualunque illegale procedura, si stabiliscono le seguenti regole.

(*a*) Dovrà il Giudice succintamente con chiarezza, e buon ordine formare gl' interrogatorj, ossia articoli, che vadano a ferire il delitto, ed il delinquente.

(*b*) Ciascuno di questi comprenderà

una sola, e non più interrogazioni, e circostanze.

(*c*) Si ometteranno gl' inutili quesiti, e si regoleranno gli altri in tale maniera, che l' inquisito possa egualmente ridursi a confessare la verità, che a mettere in chiaro la sua innocenza.

(*d*) Tanti saranno gl' interrogatori, quanti bastino per comprendere tutto ciò, che risguarda il delitto, e le di lui circostanze.

Il Giudice nell'interrogare dee astenersi da ogni genere di suggestive.

§. 158.

Dovrà il Giudice astenersi da ogni genere di suggestiva, ossia d' interrogazioni, colle quali venga indicata una certa cosa, che non consti dal processo. Per esempio se si trattasse d' un omicidio, non si dovrà già interrogare l' inquisito s' egli abbia collo schioppo ammazzato taluno, ma bensì dovrassi chiedere semplicemente per qual maniera egli abbia eseguito l' omicidio.

Quelle qualità, che già antecedentemente provate sono in processo, devono essere espresse negli interrogatorj, e su di esse escutere, e redarguire il negativo.

§. 159.

Quando però l' inquisito sia contumace, e sopprima le vere circostanze del fatto già comprovate da' testimonj, o per via di legittime congetture, allora si potranno esprimere negl'

interrogatorj le circostanze, e su di esse escutere, e redarguire il negativo. Eccone l' esempio: Come puoi negare l' omicidio, se essendo tu nemico di Mevio, fosti veduto al tempo dell' assassinio colla spada lorda di sangue, col turbamento del volto, e l' inquietudine dell' animo sortire dal luogo stesso, ove Mevio è stato ucciso?

§. 160.

Gl' interrogatorj sull' altrui complicità non debbon essere diretti ad una certa nominata persona, ma bensì essere conceputi generalmente.

Anche in que' delitti, che ordinariamente si commettono col mezzo di ausiliatori non si dovrà prescindere dalla qui sopra stabilita regola, solo potrà interrogarsi l' inquisito in generale da chi nel delitto sia stato assistito, ed al caso, ch' egli ne nomini uno, o più, si dovranno ulteriormente rintracciare i loro connotati, il luogo ove si ritrovino, ed investigare, come, dove, quando, ed in qual modo abbiano questi prestato ajuto al delittto: Avute siffatte notizie, si dovrà subito passare alla cattura dei nominati complici.

§. 161.

All' opposto in alcuni casi si potrà dirigere l' interrogazione su di una certa persona.

Che se l' inquisito non nominasse alcun complice, ma però vi fossero bastevoli indizj per doverlo credere, e dal processo stesso si rilevasse il no-

me di lui, allora si potrà interrogare l' inquisito direttamente sulla persona del nominato correo.

§. 162.

Non si dee mai esigere il giuramento dell' inquisito ne' suoi costituti.

Non dovrassi esigere dall' inquisito alcun giuramento per tutto il corso dell' inquisizione, essendosi rilevato coll' esperienza, che il giuramento anzi che influire alla verità è soventi volte una nuova occasione di delinquere collo spergiuro.

§. 163.

Gl' interrogatorj debbon' essere diretti al solo delitto, di cui si tratta. E quando l' inquisito un altro ne confessasse, si dovrà registrare la sua confessione, per indi farsene carico.

Siccome gli articoli debbano essere ricavati dalle sole circostanze dell' inquisizione generale, si raccoglie perciò, che il Giudice non deve dirigerli ad altri delitti, de' quali non apparissero indizj. Nel caso poi, in cui l' inquisito confessasse qualche altro misfato, diverso da quello, su di cui cade l' inquisizione, dovrà registrarsi, per indi passare anche su di questo a suo luogo, e tempo agli opportuni interrogatorj.

§. 164.

Limitazione della suddetta regola.

Quando si trattasse di aggressori alla strada, o di qualunque altra perniciosa genìa di vagabondi sorpresa nell' atto stesso del delitto, sarà facoltativo al Giudice d' interpellarli dili-

gentemente non solo su de' complici, ma anche su que' delitti, che soglionsi ordinariamente commettere da tali persone, massime della medesima specie del già commesso. Lo stesso si dee dire di que' delitti, che per lo più soglionsi ripetere, e ne' quali si contrae una quasi abitudine, come sono i furti, ed altri simili, dovendosi inquirere non solo sul contestato delitto, ma ben anche investigare, se il medesimo sia stato più volte ripetuto.

§ 165.

Misure da prendersi contro dell' inquisito, che ricusi di risponder, o che non risponda congruamente

Restano con ogni rigore proibite a' Giudici le minacce, le menzogne, le dolose illusioni, ed officiosità, le promesse d' impunità, di mitigazione di pena, ed altri tali sconvenevoli mezzi diretti all' intento di togliere di bocca all' inquisito un' involontaria confessione (quale in ciascuno di questi casi sarà affatto nulla, e porterà seco il gastigo al Giudice); nel caso però, in cui per la gravezza del delitto, e per le circostanze sue particolari potesse essere utile l' accordare ad altrui qualche grazia, od impunità, tanto per ovviare il maggior male, quanto per manifestare i delinquenti, sarà

lecito servirsi di tale mezzo, e perciò si dovranno riferire queste particolari circostanze al Tribunale d' Appello, da cui si dovrà inoltrare al Supremo Tribunale di Giustizia la relazione per le Sovrane determinazioni.

La confessione dell' inquisito non debb' essere estorta con mezzi illeciti. Come, ed in quai casi si possi all' inquisito accordare l' impunità.

§. 166.

Come dalle lusinghe debbe il Giudice astenersi egualmente dalle minacce, e dalla forza nell' esaminare l' Inquisito; ma se questi fosse affatto contumace, e ricusasse di rispondere alle domande fattegli, o per malizia non rispondesse acconciamente, potrassi allora, anche con acri minacce costringerlo efficacemente, e quando ciò pure nulla giovasse all' intento, si dovrà fare dettagliata relazione al Tribunale d' Appello per avere dal medesimo la norma, con cui meglio obbligare il contumace a rispondere, e castigarlo nel caso d' una più ostinata renitenza.

Precauzioni da tenersi, se l' inquisito si mostri pazzo, muto, o sordo.

§. 167.

Se il medesimo si mostrasse pazzo, o muto, si dovrà ricorrere a que' mezzi, che meglio convengono per rilevare il vero suo stato, sentendo a tal effetto anche il parere de' Medici, e de' Chirurghi. E qualora constasse della simulazione, dovrà il Giudice

regolarsi a norma del disposto nell' antecedente paragrafo.

§. 168.

In qual modo muto, e sordo debba essere interrogato, come egualmente chi non sa la lingua del luogo.

Essendo l'inquisito sordo, o muto o l'uno, e l' altro insieme, debb' essere interrogato in iscritto, ed in iscritto rispondere, se sa leggere, e scrivere, altrimenti co'segui, e col mezzo d' interpreti giurati, se ignorasse l' ordinario linguaggio del luogo.

§. 169.

Si dovranno notare anche i movimenti esterni dell' inquisito in occasione de' suoi constituti.

Siccome anche il diverso stato dell' animo manifestato esternamente conduce anch' esso ad accrescere gl' indizj della reità; dovrà perciò il Giudice nei constituti dell' inquisito osservare i di lui movimenti, il pallore, il tremore, l' agitazione, e qualunque altro segno, e farne annotazione.

ARTICOLO XV.

Della Confessione del Reo, e della rivocazione di questa.

§. 170.

Qualità che debbe avere la confessione del reo, perchè sia autorevole.

TRa i mezzi più acconci per determinare la certezza del reo, il mi-

gliore è la di lui propria confessione. Non è però qualunque confessione a ciò bastevole; per questa far possa una piena prova, debb' essere chiara, estesa, ossia circostanziata, fondata, giudiziale, e costante.

Della chiarezza della confessione.

§. 171.

Alla chiarezza ostano le parole, ed i termini troppo generali, oscuri, ambigui, ed equivoci. Quindi i semplici motti con dimezzato ed imperfetto senso proferiti, ovvero sotto certe condizioni, le quali affatto escludono il delitto, od almeno la di lui pena ordinaria, o che si riportano ad altri, e non alla propria persona, non si debbono ritenere, siccome chiara confessione; così pure quella, che in via di mera congettura si desume da una transazione seguita dipendentemente dal delitto, ovvero dall' ostinato silenzio dell' inquisito, quando però contro del medesimo non siansi praticate le cautele, e comminatorie prescritte in quest' ordine, nel quale caso la confessione indottiva si riterrà per propria, e completa.

Dell' estensione della confessione.

§. 172.

Perchè la confessione possa dirsi estesa, debbon essere state esposte tutte

le circostanze principali, che accompagnano il fatto, sicchè siasi fatto luogo al successivo investigamento della verità sulle tracce delle medesime.

§. 173.

Quando sia fondata la confessione.

Fondata, dicesi, la confessione, allora quando questa va d' accordo colle notizie rilevate avanti, o dopo il constituto, col corpo del delitto, e colle sue circostanze. Per lo contrario non potrà mai dirsi fondata, se contiene cose impossibili, contraddittorie, inverisimili, false in tutto, od in parte, nè tampoco accenna la causa del delitto, o fa solo menzione di non sodi motivi. Lo stesso dee dirsi, se proviene da errore, precipitanza, inconsideratezza, se si vede estorta con suggestive, e per ultimo se scaturisce da un processo informe, od illegalmente condotto.

§. 174.

Qual sia la confessione giudiziale.

Giudiziale è quella, che in un formale constituto vien fatta avanti il convocato competente Tribunale. Quanto poi viene confessato soltanto in iscritto, e innanzi a private persone, e ad incompetenti Giudici, segretamente, fuor di giudizio, o alla presenza d'un Giudice intervenuto a caso, o final-

mente senza un formale esame, ed in un altro atto giudiziale, come sarebbe a dire in una deposizione di testimonj, non può dirsi giudiziale confessione, nè produce alcuna piena prova, ma appena constituisce un forte indizio.

§ 175.

Come sia constante la confessione.

Per ultimo dicesi constante la confessione, non solo se non venga successivamente rivocata, ma sia confermata di poi negli altri constituti, per lo meno circa il punto principale di essa,

§. 176

L' imperfetta confessione può esser altrimenti supplita.

Ove alcuno degli ora accennati requisiti manchino, fa d' uopo investigare, se vi concorra qualche altra sufficiente prova, che supplir possa bastevolmente all' imperfetta confessione, e dove ciò riesca, si riterrà per completa tale confessione stessa, ed avrà luogo l' ordinaria pena.

§ 177.

Regola da tenersi, qualora la difettosa confessione non può essere altrimenti supplita

Che se l' imperfetta confessione non potrà essere sostenuta da altra prova si deve distinguere: Primo se la medesima siasi ritrovata destituta d' ogni fondamento, e perciò falsa; Secondo, se possa essere bensì vera in se stessa,

ma

ma non vi siano indizj bastevoli al proseguimento del Processo; Terzo, se la confessione sia almeno sostenuta dalle apparenze di probabilità, o da legali congetture, e presunzioni.

Nel primo caso, per esempio, se per ignoranza, alterazione di mente, o disperazione taluno si confessasse falsamente reo di un delitto, non solo dovrà andar esente d' ogni pena, ma essere anzi assistito e soccorso: all' opposto se per malizia, o temerità accusasse se stesso di un delitto, che non ha punto commesso, si dovrà anche corporalmente punire la sua menzogna. Nel secondo caso tenuta in sospeso l' inquisizione, debb' essere dimesso l' inquisito dalle carceri, finchè vengano alla luce nuovi, e migliori indizj, che faccian luogo all' ulteriore progresso di essa, e ciò dovrà farsi ugualmente, quando non consti del corpo di delitto, nè possano essere rintracciate delle verisimili circostanze rapporto al medesimo. Nel terzo caso dovrà il Giudice attentamente bilanciare i gradi di probalità, e di verisimiglianza, che accompagnano la nuda imperfetta confessione per determinare giusta le già prescritte regole, come, e con qual

pena si abbia a procedere contro dell' inquisito.

Massimamente se al difetto della confessione si aggiunga eziandio la revoca di essa.

§. 178.

La norma prescritta nei riferiti trè casi debb' essere osservata ben anche, se l' inquisito persistesse nella sua imperfetta confessione; viemmaggiormente poi, ove la medesima fosse stata successivamente rivocata, e per tal modo indebolita.

La revoca della prima confessione accompagnata da bastevoli indizj non produce alcun effetto a meno, che non sia munita di prove convincenti.

§. 179

Se la confessione non sarà sottoposta ad alcuna legale eccezione, ed inoltre vi concorreranno delle altre conchiudenti prove, avrà luogo la pena ordinaria, anche se l' inquisito la rivocasse, salvo che la revoca fosse accompagnata da cause convincenti, le quali potessero elidere la forza degli anteriori indizj, come a dire, se provasse, che altri fu il reo del delitto, o colla negativa coartata dimostrasse l' impossibilità di averlo egli commesso.

All' opposto se gl' indizj saranno leggieri, e non bastevoli, allora la revoca esimerà l' inquisito dalla pena ordinaria, o non si passerà, che alla straordinaria.

§. 180.

Ma se la confessione tutto che perfetta e legittima, non sarà però accompagnata, che da ulteriori leggieri indizj, o semi-prove, quando questa venga rivocata, si dovrà passare ad una pena straordinaria. Al qual pro-

posito è da ritenere, che allorquando sulla sola perfetta confessione si fosse passato ad una condanna, e la confessione stessa venisse poscia rivocata, in qualunque tempo segua questa revoca, dovrà il Giudice farsi carico della medesima, anche dopo la pubblicazione, ed intimazione della sentenza, la quale rimarrà sospesa finchè i fondamenti della ritrattazione non siansi esaminati ulteriormente in giudizio.

ARTICOLO XVI.

De' Testimonj.

§. 181.

I delinquenti vengono convinti anche per via di testimonj.

Siccome col mezzo della propria confessione; così anche colla fede de' testimonj si prova il delitto, e convincesi il delinquente: E poichè i malfattori di rado confessano il proprio misfatto, ed il più delle volte, è necessario di superarli co' testimonj; si dovranno pertanto su tale proposito osservare le seguenti regole.

§. 182.

Qual numero di testimonj perciò si richiede.

Per provare intieramente un delitto non basta un testimonio solo, abbenchè illustre, ed autorevole; ma se ne richiedono necessariamente due, e questi maggiori d' ogni eccezione, quali depongano sulla medesima cosa. I testimonj singolari, quelli cioè, che parlano di cose, tempo, e luogo diversi, non si hanno a considerare, che per un solo, ed in riguardo a quella sola cosa, o particolarità, che avranno attestata.

§. 183.

Questi deon essere idonei.

I testimonj debbono essere abili, e tra questi sono pure comprese ancor le donne; perciò qualunque deposizione provenga da testimonj difettosi, o non sarà attendibile, o al più sarà di poco conto.

§. 184.

L' inabilità di questi proviene o dalla natura, o dalla Legge.

La inabilità deriva, o dalla natura, o dalle leggi. Inabili per natura sono tutti quelli, che mancano di sentimenti, e di ragione, come a dire i furiosi, i mentecatti, i muti, e sordi fin dalla loro nascita, gl' impuberi, e simili.

Per disposizion di legge sono dichiarati inabili.

(a) Coloro, che furono già condannati, o convinti rei d' un delitto infamante, o sono attualmente inquisiti.

(b) Quelli, che hanno interesse nella causa, o sospetti sono di complicità, o participazione, oppure d' una dolorosa segreta inteligenza a favore, o a danno del Reo.

(c) Gl' incogniti, quando non consti della loro condizione, e probità.

(d) Le persone di cattiva fama, e come tali poste in iscredito.

(e) Coloro, che verso dell' inquisito nodriscono grave inimicizia, o contrarietà.

(f) I delatori, ed accusatori.

(g) Quelli, che non sono ancora giunti al ventesimo anno della età loro: Avvertendo però, che anche questi potranno far fede, se deporanno cose accadute poco prima l' età suddetta; e della scienza loro sappiano addurre buon fondamento.

§. 185.

Quali testimonj vengano dispensati dal far testimonianza, tutto che siano idonei.

A' testimonj, che sono, o dalla natura, o dalla legge riprovati, succedono quelli, che vengono dalla legge stessa dispensati dal far testimonianza, cioè i consanguinei fino al terzo, i cognati fino al secondo grado inclusi-

vamente, i conjugati tra di loro, i domestici, tutori, curatori, figlj adottivi, le persone vincolate per dovere del loro uffizio; con quella modificazione però, che verrà recata quì sotto. Qualora poi alcun di questi non si scusasse, o si offrisse anche spontaneamente per testimonio, e deponesse contro l' incolpato, dovrà il Giudice ponderare qual fede debba prestare, ponendo mente non meno all' intrinseca deposizione, che a qualunque esterno contorno di essa.

§. 186.

Principj da osservarsi sull' inabilità de' testimonj.

Rispetto all' inabilità de' testimonj converrà osservare quanto segue.

(*a*) Dovrà questa misurarsi dal tempo dell' esame, onde non sarà punto considerata nè la precedente, nè la susseguente incapacità. Un infamato, che in forza di speciale rescritto di grazia, avesse riacquistato il pieno suo onore, sarà in seguito considerato idoneo testimonio.

(*b*) Ne' più atroci misfatti, ove la verità non si può altrimenti avere, sarà lecito al Giudice di servirsi anche di testimonj inabili, ed esenti, riferiti quì sopra. Il medesimo però non dovrà dare al detto, ed alla

fede di questi maggior valutazione di quella, che si conviene, ora servendosi appena di essi per mera informazione, ed ora traendone anche degl' indizj a misura delle apparenze, che vi siano di verità.

(c) Quando si tratti di dimostrare l' innocenza dell' Inquisito, non si dovranno considerare con tanta esattezza i difetti de' testimonj. purchè non manchino di naturale abilità. Potranno perciò secondo le circostanze ammettersi i domestici, e perfino i Genitori a prò de' proprj figli, e le altre inabili persone, quando altrimenti non constasse di qualche loro subornazione, ò dolosa intelligenza, e d' altronde la deposizion loro sia contornata di amminicoli, che la rendino probabile.

§. 187.

I testimonj da assumersi nella speciale inquisizione debbono essere giurati.

I Testimonj, che accaderà doversi esaminare nell' inquisizione speciale dovranno essere giurati, ed avvisati dell' importanza del giuramento, e dell' obbligo di deporre secondo la loro scienza intorno l' affare, senza equivoco, o restrizione di mente. La formola poi del giuramento sarà concepita secondo prescrive la religione di ciascuno.

Lo stesso s'avrà ad osservare circa i testimonj inabili, qualora accada doversi questi esaminare.

§. 188.

Anche i testmonj inabili, a riserva de' minori, dovranno giurare, qualora per necessità, e mancanza d'altre prove dovessero essere esaminati.

All'opposto gli Uffiziali già giurati in occasione del loro impiego basterà, che sotto il primo loro giuramento dichiarino di dire il vero, senza essere obbligati ad un nuovo.

§ 186.

Restano disobbligati dal giuramento quelli, che per ragione della loro professione vengono talvolta adoperati in giudizio, cioè i Medici, Chirurgi, Mammane, ed altri tali periti nelle arti, quando in occasione d'essere stati assunti alle rispettive professioni abbiano prestato il formale giuramento, dovendo bastare, che sotto il vincolo di esso facciano la loro relazione, e perizia. Similmente i Ministri, ed Uffiziali generalmente giurati se in conseguenza del loro impiego spediranno attestati, relazioni, ed altri atti, qualora su di essi non cada qualche singolar dubbio, saranno esenti dal rinnovare il formale giuramento, purchè espressamente dichiarino di asserirlo in vigore del dovere del loro uffizio, e del giuramento già prestato.

Perchè la deposizione d'un testimonio faccia prova, dee cadere sul fatto, e non già sugl' indizj.

§. 190

Acciocchè venga stabilita una semiprova, ed una perfetta prova dalla deposizione di due, è d' uopo, che

sì l' una, che l' altra si riferiscano allo stesso fatto, non ai semplici indizj, ed alle circostanze, che l' accompagnano.

§. 191.

Debb' altresì il testimonio render conto della propria scienza.

Deono i testimonj deporre della propria loro scienza, ed essere interrogati a rendere di essa ragione; non dovendosi ritenere sufficiente a convincere l' inquisito la deposizione di que' testimonj, che non danno una legittima causa della loro scienza, o che si riportano al detto d' altri, o dubitano del fatto, o che l' asseriscono per via di sole congetture.

§. 192.

Come pure ha da essere verisimile, uniforme, e giudiziale la deposizione.

La desposizione dee inoltre essere verisimile, concorde nelle principali circostanze, e giudiziale. Non è mai verisimile quella deposizione, in cui il testimonio adduce delle circostanze troppo ricercare, ed improbabili, o vi frammischia delle altre men vere. Non è concorde, ed uniforme, se si contraddice, o se altri testimonj diversifichino le cose, i tempi, e luoghi in qualche parte principale. Non è giudiziale, se non vien fatta in Giudizio, ed avanti il competente Giudice. Nel caso, in cui il testimonio da esaminarsi fosse soggetto ad altra

Giurisdizione, dovrà il Giudice ricercarlo secondo il disposto in quest' Ordine, o chiedere colle consuete lettere requisitoriali il suo esame dal Giudice del luogo, ove ritrovasi lo stesso testimonio. Che se mai vi fossero de' contumaci, che ricusassero di comparire, ne' recassero alcuna causa legittima, questi si dovranno obbligare a presentarsi con precetti penali, od altri mezzi compulsivi. Ma quando per motivo rilevante non potessero prestarsi in giudizio avanti i deputati Ministri, si esamineranno nelle loro case, e colla dovuta forma legale.

§. 193.

Finalmente vuol essere fatta a voce, e non in iscritto.

Ogni testimonio, alla riserva de' mutti, e sordi, come si è detto altrove, debb' essere vocalmente, ed ordinatamente esaminato, non bastando, che presenti in iscritto la sua deposizione.

§ 194

Anche dai Nobili, e da' Privilegiati.

Perchè non si ritardi il corso alla Giustizia, anche i Nobili, i quali per l' addietrò solevano supplire colle risposte in iscritto, analoghe alle trasmesse interrogazioni, saranno per l' avvenire obbligati a comparire personalmente avanti il Giudice per esser ivi a voce esaminati.

§. 195.

Come debbasi interrogare il testimonio.

Prestato il giuramento si dovrà in

seguito co' generali quesiti interpellare il testimonio del di lui nome, e cognome, dell' età, del luogo della nascita, del nome de' Genitori, della professione, dimora, amicizia, nimicizia, del commercio coll' inquisito, e se intorno a quel, che deve testificare sia stato da altri instrutto; in seguito si dovrà passare a speciali quesiti relativi al delitto, al luogo, al tempo, all' ora, al principio, proseguimento, e fine; s' interrogherà cosa durante il fatto sia seguito, quali stromenti siano stati adoperati, chi sia stato il motore, ausiliatore, e di quale statura, sembiante egli sia, dove, e per quale strada siasi recato dopo il fatto, in che luogo si possa ritrovare, chi vi sia stato presente ec.

§. 196.

Il Giudice dee guardarsi dalle suggestive nell' interrogare i testimonj, ed il racconto di questi non deesi interrompere.

Siccome però le suggestive sono sempre proibite; così i testimonj non si dovranno immediatamente interrogare intorno al fatto senza altre precedenze, ma si dirigeranno le interrogazioni generali in modo, che i medesimi possano gradatamente deporre a cosa addattando all' uopo i successivi ordinati interrogatorj. Qualora il testimonio narri diffusamente il fatto,

non si dovrà interrompere il racconto, finchè non abbiallo compiuto.

§. 197.

Cosa resti a fare, se il testimonio ricusi di dire il vero.

Quando poi celasse il vero, se gli accennerà la cagione, per la quale si crede, ch' egli debba averne notizia, avvertendolo ad un tempo stesso della gravezza dello spergiuro, e della pena determinatavi. Che se ciò nulla giovasse, si dovrà in tal caso minacciarlo, ed intimargli, che la giustizia, per vincere la sua ostinazione, sarà per riccorrere agli opportuni mezzi compulsivi, e ciò pure non valendo, saranno questi messi in esecuzione, col passare contro di esso ad una speciale inquisizione, ed all' arresto per indi condannarlo o ad una multa pecuniaria, od a pena corporale.

§. 198.

E se non verifica la cosa, che de auditu.

Se il testimonio deporrà *de auditu*, s' interpellerà quale Persona, quando, dove, ed alla presenza di chi abbia ciò inteso. Indi si passerà ad esaminare coloro, al detto de' quali egli si riporta. Che se mai questi morti già fossero, od altrimenti non si potesse avere la loro deposizione, se ne farà ciò nulla meno rilievo negli atti per notizia.

§. 199.

Le interrogazioni non debbono esser dirette al danno, ed allo scorno del Testimonio, nè sorpassare la sua capacità.

Non sarà lecito d' interpellare i testimonj su di ciò, che può ridondare in loro danno, od ignominia, o che sorpassi la loro cognizione, o come soffistico possa indurli ad un informe risposta, o non giovi all' intento della Giustizia.

§. 200.

Regole da tenersi nel ricevere, e nel registrare la testimonianza altrui.

I testimonj, per quanto sia possibile, dovranno essere sentiti di mattino, a meno che il bisogno non richiegga diversamente. Le interrogazioni, e risposte si scriveranno fedelmente senza alterazione alcuna. Finito l' esame si dovrà questo leggere per intiero al testimonio, interrogandolo, se ciò, chè stà scritto sia la vera, e precisa sua deposizione. Indi avrassi a scrivere non meno la conferma, ch' egli sarà per dare, che tutto ciò, che vorrà detrarre, od aggiugnere. congedandolo con l' autorevole comando di tenere sotto rigoroso silenzio ciò, che depose, colla comminazione d' un arbitraria pena in caso di violazione dell' ordinato segreto.

§. 201.

Un Testimonio, che ul-

Se poi il gia licenziato testimonio volesse da per se stesso poco dopo mu-

troneamente, o pure richiamato venga riassunto all' esame, non è tenuto ad altro giuramento.

tare, o rischiarare la sua deposizione, oppure stimasse il Giudice di riassumerlo all' esame su di nuovi indizj, od anche sull' antecedente sua deposizione, non si potrà obbligarlo a nuovo giuramento, ma sul già prestato si ammonirà a dire successivamente il vero.

§ 202.

I testimonj non deono sapere ciò che l' un l' altro depose.

Quando più siano i testimonj da esaminarsi, si farà sì, che l' uno non possa sapere il deposto dall' altro, usando a tale effetto le opportune precauzioni.

§. 203.

Il reo, comunque superato da testimonio debb' essere sentito, ed ammesso alla difesa.

Se il reo sarà convinto da due testimonj ne' riferiti modi, sebbene rapporto al merito della causa non sia più oltre necessaria la di lui confessione, tuttavia non si dovrà condannarlo pria d 'essere legittimamente sentito.

ARTICOLO XVII.

Delle Prove per Indizj, e Documenti.

§. 204.

E' Dubbia quistione, se oltre le prove, che risultano dalla confessione del reo, o dall' uniforme detto di due legali testimonj, altre ve ne siano atte ugualmente a convincere il negativo. Tali sono; primo quelle, che vengono fondate sopra indizj indubitati; secondo quelle, che si traggono da documenti non equivoci, certi, ed infallibili; terzo quelle, che scaturiscono dall' uniforme detto di più compagni del delitto. Su di questo importante oggetto, che merita una particolare cautela, si dovranno osservare le seguenti regole.

Delle prove, che si ritragono dagl' indizj, da certi documenti, e dal detto concorde de' compagni del delitto.

§. 205.

La prima specie di prova non può bastare alla pena ordinaria ne' delitti, che soggiacciono alla condanna di morte, o ad altro gastigo riputato a quella uguale, per quanto forti possono essere gl' indizj, e le congetture, ed appena si passerà ad un gastigo staordinario. All' opposto

I soli indizj non bastano per passare alla pena di morte; ma ne' delitti leggieri possono far luogo anche alla pena ordinaria.

ne' delitti non capitali, e che seco non portando una severa punizione, potrà aver luogo anche la pena ordinaria, quando gl' indizj siano indubitati ed evidenti; ciò, che dovrà determinarsi dal Giudice con prudente arbitrio ne' singoli casi, avuto riguardo alle circostanze particolari del fatto, e della persona del colpevole.

§ 206.

Anche i semplici scritti non fanno prova nelle cause capitali; Possono però bastare anche alla pena ordinaria ne' delitti più leggieri.

Egualmente la prova desunta da uno scritto, che contiene soltanto una stragiudiziale confessione, non potrà bastare, perchè sia decretata la pena di morte ne' casi a ciò qualificati, ma soltanto farà luogo ad uno straordinario gastigo. Ne' delitti però più leggieri potrassi passare anche alla pena ordinaria, allor che dallo scritto scaturiscano de' forti indizi. che equivalgano ad una piena prova pel complesso di tutte le circostanze da ponderarsi attentamente dal Giudice, e con prudente discernimento.

§. 207.

Quindi, che aver dee la deposizione del reo contro de' correi, perchè faccia piena prova.

Rispetto alla terza specie di prova quella cioè, che risulta dalla deposizione de' correi, tutto che questi non sembrino atti a fare idonea testimonianza. Ciò non pertanto, perchè non

vadano

vadano impuniti que' delitti, che segretamente fra persone d' uguale cattivo carattere si commettono, e che di leggieri non possono essere scoperti. Resta prescritto, che la prova desunta dalla loro confessione bastar possa per passare a pena grave, sino a quella di morte, od equivalente, allor che la conforme deposizione almeno di due correi del medesimo delitto venga accompagnata dalle seguenti qualità.

(*a*) Che la persona nominata sia tale, che per i suoi costumi, pel suo carattere, e stato possa credersi capace del commesso delitto, ed abbia contro di se qualch'altro sospetto, o degl' indizj.

(*b*) Che i correi interrogati generalmente, e senza alcuna suggestiva sopra altri complici, abbianli spontaneamente nominati.

(*c*) Che la deposizione contenga minutissimamente tutte le circostanze, cioè in che modo, dove, quando, e quante volte il nominato abbia dato mano al delitto, e che per lo meno alcuna di esse siasi di poi verificata.

(*d*) Che i deponenti non abbiano altra macchia atta a toglier ad essi la fede di testimonio, fuorchè quella

della complicità nel delitto, nè siano nimici, o contrarj ai nominati complici, o veramente di sì cattiva fama, che possa presumersi una maliziosa accusa.

(e) Che siano costanti nel loro detto, e qualora vengano condannati a morte, abbiano nell' atto dell' intimazione della sentenza confermata la deposizione.

La deposizione d'un solo Correo fa una semiprova.

§. 208.

Provenendo da un solo correo la deposizione farà una semi-prova, e per poco che questa accompagnata sia dagli indizj, basterà alla pena straordinaria.

Come debba contenersi il Giudice, allora quando il correo revoca la deposizione.

§. 209.

Qualora dai deponenti venisse rivocata la loro deposizione, si dovrà esaminare, se abbiano ciò fatto per giusta causa, ovvero per simulazione, o altrui insegnamento: Nel primo caso cessa del tutto l' imputazione del nominato, quando però egli non sia d' altronde gravemente indiziato; nel secondo si dee prudentemente riflettere se le circostanze state da prima indicate dai deponenti siansi ritrovate vere, e porgano perciò un legittimo fondamento per l' ulteriore inquisizione.

§. 210.

La pubblic notorietà n basta per fa un'intiera prova.

Oltre di queste prove finora annoverate potrebbe esservi ben anche la notorietà, ossia fama pubblica. Siccome però la notorietà è soventi volte mancante di fondamento, e viene divulgata sul racconto di un solo; così sarebbe cosa pericolosa l' accordarle indistintamente una piena fede, a meno che sia fondata sopra tale testimonianza, che basti ad autenticarla.

§. 211.

Così pure la sola privata scienza del Giudice.

Ciò, che privatamente è noto al Magistrato circa il delinquente, neppure fa prova alcuna, epperò niun Giudice sulla privata sua scienza può condannare alcuno; che s' egli vorrà fare testimonianza, è mestieri che deponga interinalmente l' uffizio di Giudice.

§. 212.

Delle prove imperfette, e come queste si devono valutare.

Oltre i riferiti non vi saranno altri mezzi per convincere un reo. Quando pertanto ad onta di questi non si potesse avere una compiuta legale prova, ne siegue, che niuno debba essere condannato all' ordinaria pena. Sarà però del savio discernimento del Giudice il bilanciare, se in ragione degli indizj più, o men aggravanti,

e secondo la qualità del delitto sia interinalmente da dimettersi dall' arresto chi è inquisito, finchè si manifestino nuovi, e più gravi indizj, oppure, se gli si debba dare il giuramento purgatorio, o per ultimo ordinare una pena arbitraria.

ARTICOLO XVIII.

Del Confronto.

§. 213.

Cosa sia confronto, e fra quali Persone segua.

Finora si è parlato dei mezzi ordinarj per indagare la verità; seguono ora gli straordinarj, e sussidiarj. Fra questi tiene il primo luogo il confronto, ossia quell' atto giudiziale, con cui il Giudice mette a fronte due, o più persone discordi ne' loro detti. Tale atto si eseguisce in parecchi modi.

(*a*) Tra il reo, che nega, ed i testimonj, che depongono contro di lui.

(*b*) Tra il reo, e l'accusatore.

(*c*) Tra il reo negativo, ed i complici confessi.

(*d*) Tra il reo, che confessa, ed i complici, che negano.

(*e*) Tra i testimonj discordi nelle cose principali.

(f) Tra i correi confessi, ma che non convengono nell' essenziali circostanze .

Anche la ricognizione della persona, comunque non appartenga propriamente al confronto , si ritiene impropriamente sotto questo articolo .

§. 214.

Qual sia il fine del confronto.

L' oggetto del confronto è , che il reo , o correo , che nega , col mezzo de' testimonj , o denuncianti , o complici deponenti sulla di lui faccia , venga indotto a confessare il delitto, ovvero sia facilmente scoperta la verità colla procurata concordanza di più detti .

§. 215.

Il confronto de' testimonj , o del denunciante coll' inquisito può essere più facilmente intrapreso .

Nel primo , e nel secondo caso potrassi più facilmente intraprendere il confronto, imperciocchè non s' incorre così di leggieri il pericolo, che la giustizia con questo rimedio possa discapitarvi, ed altronde s' accresce sempre più la fede, e l' autorità de' testimonj , allor che questi in faccia al reo francamente affermano il poc' anzi deposto .

§. 216.

Per lo contrario s' ha del usare molta cautela nel confronto tra il reo , e il complice dello stesso delitto .

Nel terzo , e nel quarto caso fa d' uopo di maggior pracauzione , mentre può spesse volte accadere , che il reo confesso ben lontano dal superare

il negativo, con cui viene confrontato, revochi anzi egli stesso la sua prima confessione. Per ovviare tale pericolo ne' casi, ne' quali il confronto si renda necessario, si dovrà prima interpellare separatamente il reo confesso, s'egli persista tuttavia nell' antecedente sua depsizione, e s' egli abbia cuore di sostenerla in faccia del nominato compagno, e quando vi si veda una certa fermezza nel suo primo assunto, si potrà venire all' atto di confronto.

§. 217.

Il confronto tra i testimonj a vicenda; come anche tra i complici devesi fare nel solo caso, in cui la discordanza loro cada sopra essenziali oggetti.

Nel quinto, e sesto caso, affine di togliere la discordanza, ch' evvi ora tra i testimonj, ed ora tra gli stessi rei confessi, dovrassi usare ogni diligenza per determinare la realtà del fatto. Fra i testimonj però, e tra i complici del delitto non si dovrà passare al confronto, se non allora quando la dissonanza delle deposizioni risguardi essenziali oggetti, onde non si possa prestare giusta credenza nè all' una, nè all' altra delle discrepanti rispettive deposizioni.

§. 218.

La ricognizione della persona è necessa-

La ricognizione dee farsi allora quando insorga dubbio sull' identità della

persona del reo stato nominato, e denunziato in giudizio, all' effetto di potersi accertare colla disamina della persona, e dei conotati, ch' egli sia l' imputato reo.

ria, quand sia dubbio s la identità della persona del reo.

§. 219.

Il confronto regolarmente si dee instituire avanti il Giudice della causa; perciò li testimonj citati debbano comparir innanzi al medesimo, e qualora fossero sottoposti ad altra Giurisdizione, il competente loro Giudice sulle avute requisitoriali dovrà obbligarli a comparire. Che se questi per qualche causa non si potessero avere, si dovrà ricorrere al Tribunale d' Appello per l' opportuna direzione, e lo stesso si farà anche quando i testimonj sieno indipendenti da questo dominio. Che se occoresse di esaminare, o confrontare correi detenuti in altra giurisdizione, oppure anche in estero Stato convenzionato, deesi di scambievole concerto de' Giudici eseguire il confronto in questo, o quell' altro luogo, regolarmente però, dove ritrovasi il reo negativo, usando in questo caso ogni cautela, ad effetto che il prigoniere sia sotto sicura custodia spedito, e rimandato.

Il confronto regolarmente deve farsi nel luogo, ove si ritrova il reo.

§. 220.

Norma da tenersi per la regolarità de' confronti...

Nel confronto deesi usare ogni precauzione, perchè non segua qualche ammaestramento del reo, ed illecito accordo tra esso, ed il confrontante; e perciò il Giudice dovrà regolarsi ne' seguenti modi.

(a) Pria di venire al confronto si dovrà mostrare all' inquisito, e quando abbisogni anche leggersegli in sostanza ciò, che contro di lui fu deposto dal testimonio, dal denunciante, o dal correo, indi verrà il medesimo ammonito a dire la verità per non essere posto al confronto cogli stessi testimonj.

(b) Persistendo l' inquisito nella sua negativa, dovrà il Giudice chiamare avanti di se il testimonio, e leggergli quella parte della antecedente sua deposizione, che aggrava l' inquisito, poscia interrogarlo, s' egli in conformità del prestato giuramento la ritenga tuttavia per vera, e legittima. Ciò premesso, s' interpellerà l' inquisito, se abbia qualche eccezione da proporre contro tal detto, o la persona medesima del testimonio.

(c) Ciò poi, che il confrontante deporrà alla presenza dell' inquisito, e

viceversa l' inquisito stesso dedurrà all' incontrario dovrassi registrare a protocollo in una stessa pagina, contrapponendo, come già altrove si è detto, alle singole asserzioni dell' uno le risposte dell' altro.

(*d*) Quando il confronto del reo si ha a fare con più testimonj, non dovrassi già simultaneamente eseguire; ma gli verranno messi in faccia i confrontanti separatamente ad uno ad uno.

(*e*) Lo stesso dovrà praticarsi, allora che segua il confronto tra testimonio, e testimonio, e tra correi confessi, richiamando cioè i soli oggetti di discrepanza, studiando di quella conciliare, registrando diligentemente i risultati di tale confronto non meno, che que' principali esterni segni dell' animo, che fanno prudentemente congetturare sul fatto.

(*f*) In ciò fare dovrà il Giudice astenersi da qualsivoglia persuasione, e molto più da ciò, che veste natura di suggestiva, ed impedire, che tra i confrontanti non seguano degli atti animosi, e de' strapazzi tali, che intacchino l' onore massime se si tratti di testimonj.

§. 221.

Il Giudice dee astenersi da ogni confronto, che possa essere superfluo, indecente, ed ingiusto.

Dipende dal prudente arbitrio del Giudice l' ordinare il confronto; dovrà egli però avvertire, che il confronto stesso non sia o superfluo, o indecente, od ingiusto. E' superfluo, quando la discrepanza non istà nella sostanza della cosa; ovvero quando l' inquisito, i testimonj, ed i correi sentendosi leggere l' altrui deposizione, avessero diggià confessato il vero uniformando la propria all' altrui deposizione; indecente è tra conjugati, e que' congiunti, che sono dalla legge proibiti, o dispensati dal far testimonianza; similmente tra nobili, e ragguardevoli persone, tanto fra di loro, che con altri d' inferior condizione. In affari però assai importanti, e dove possa abbisognar il confronto colle divisate persone, si dovrà ricorrere al Tribunale d' Appello per averne il permesso; ingiusto sarebbe il confronto, se un uomo dabbene, e riputato onesto sulla semplice deposizione di un delinquente venisse a suo obbrobrio subitamente confrontato coll' inquisito per causa di complicità, che venisse imputata senza prova, e senza alcun fondamento.

§. 222.

Posciachè il fine del confronto è solo d' ottenere la verità, questo dovrà aver luogo in ogni sorta di delitti sì gravi, che leggieri; anzi dovrassi ripetere ben anche dopo la pubblicazione della sentenza, nel caso cioè, in cui uno dei correi dopo la pubblicazione suddetta rivocasse la precedente confessione.

I[illegible] causa, e per qualsivoglia delitto può farsi il confronto, qualora abbisogni, e può anche essere ripetuto, dopo la pubblicazione della Sentenza.

§. 223

Oltre il personale confronto, e lo scritturale (in cui per convincere il negativo vengongli presentate sott' occhio le deposizioni in iscritto), assai utile è anche il reale, vale a dire la presentazione al reo di quelle armi, di quegli arredi, e quelle scriture, colle quali fu commesso il delitto, o che vennero ritrovate nel luogo stesso del misfatto. Quindi è del tutto necessaria questa presentazione o all' inquisito stesso per convincerlo, oppure alle persone, le quali abbiano cognizione de' succennati stromenti, ad oggetto, che li riconoscano, e giuratamente depongano, se questi appartengano all' inquisito stesso, o siano stati ritrovati presso di lui, o in sua casa, facendosi, che i medesimi aggiungano alla ri-

Oltre del personale, e scritturale confronto, deesi mettere in opera anche il reale.

cognizione tutto quello, che può meglio contribuir ad aggravare, o a discolpar l' inquisito.

ARTICOLO XIX

Delle Difese.

A nessun reo debb'essere tolta la difesa.

§. 224.

LA giustizia, l' equità richiedono, che chiunque sia inquisito criminalmente, possa difendersi, e porre in uso i mezzi più utili per allontanare da se l' imputazione, o almeno per iscemarla in qualche parte.

Nell' accordare le difese, si ha ad osservare, se l'inquisizione sia pendente, o terminata.

§. 225.

Questo beneficio però accordato all' inquisito debbe avere i suoi confini, perchè sconvolto non sia il buon ordine de' giudizj, ed eluso il fine de' medesimi. Quindi il Giudice prima di deliberare, se abbia ad accordare le difese dovrà osservare per norma generale, se l' inquisizione sia ancora pendente, ovvero già compiuta.

Durante l'inquisizione non si deono comunicare gl' indizj all'inquisito.

§. 226.

Pendente la medesima non è da permettersi che vengano comunicati in

iscritto gli indizj all' inquisito, comunque per sua discolpa egli li ricercasse; dovranno bensì formarsi su di essi le opportune interrogazioni, ed abilitare in tal guisa l' inquisito a dedurre tutto ciò, che crederà più acconcio alla propria difesa.

§. 227.

Non è da permettersi al reo, ch' egli presenti gl' interrogatorj, su de' quali debbon essere esaminati i testimonj a propria difesa.

Parimenti non si dovrà permettere, che il medesimo presenti in giudizio gl' interrogatorj, perchè su di essi abbiano ad essere esaminati i testimonj da lui somministrati; ma dovrà in vece il Giudice stesso formare *ex officio* le interrogazioni sulle addotte circostanze, ed articolatamente esaminare i testimonj.

§. 228.

Nè tampoco gli si deve concedere un Avvocato, o Difensore pendente l' inquisizione.

Non sarà nemmeno da accordarsi a' prigionieri pendente l' inquisizione alcun difensore, posciachè potrebbero i medesimi per tal mezzo ritrarne de' consiglj nocivi alla Giustizia, ed essere ammaestrati nei sotterfugj, ed in una pertinace negativa.

§. 229.

Qualunque cosa venga addotta dal reo in una difesa, ben anche durante la inquisizione,

Sarà però facoltativo al reo di addurre a voce ciò, ch' egli vuole per propria difesa nel decorso dell' inquisizione, ed il Giudice, che nel pro-

non deesi passare alla Sentenza, se prima non sia stato fissato al reo il tempo a deliberare sulle sue difese.

cesso sostiene in un col carattere proprio le parti dell' attore non meno, che del reo, debbe *ex officio* esattamente investigare e rilevare tutto ciò, che il reo produce a sua giustificazione.

§. 230.

Compiuta l'inquisizione non devesi passare alla Sentenza, se prima non sia stato fissato al reo il tempo a deliberare sulle sue difese.

Comunque dipenda dal libero arbitrio dell' inquisito l' esporre diffusamente nel periodo dell' inquisizione quanto a sua difesa crede convenire, e per altra parte debba il Giudice per dovere del suo uffizio farsi carico di tutto ciò, che può giovare all' incolpato, e metterlo il più, che si possa in chiaro, e ridurlo a certezza. Tuttavia, perchè meglio assicurata sia la difesa degl' inquisiti, viene stabilito, che, compiuta l' inquisizione, pria che proferita sia la sentenza, venga assegnato al reo un termine congruo a dedurre tutte quelle ragioni, od argomenti che servire possano a sua discolpa, od a mitigazione della pena.

§. 231.

Quanto viene dedotto dal reo nel termine delle difese debb' essere dal Giudice registrato a Protocollo.

Se nell' accordato termine vorrà il reo approfittare di siffatto beneficio, debbe il Giudice ascoltarlo di bel nuovo, e registrare ugualmente a protocollo tutto ciò, che quegli sarà per dire facendosi carico nel tempo stes-

so di tutte le altre circostanze mitiganti, che risultano dal processo d' inquisizione, ed in generale, aggiungendovi tutto quanto possa tornare a vantaggio del reo, con accoppiare successivamente quest' atto conclusionale al processo.

§. 232.

Regolarmente non è da darsi al reo, anche terminata l' inquisizione, alcun Avvocato.

Restando per tal modo provveduto bastevolmente alla difesa de' rei non tanto colla facoltà ad essi accordata di somministrare tutto ciò, che può giovare alla loro causa, ma ben anche coll' interessamento del Giudice stesso, inutile riuscirebbe, e soventi volte anche nocivo qualunque patrocinio. Quindi è, che nè anche dopo compiuta l' inquisizione potrà regolarmente darsi un difensore al reo, ma nell' anzidetta guisa resterà intieramente conchiusa l' inquisizione.

§. 233.

In alcuni casi però è facoltativo al Giudice d' accordare al reo il patrocinio di un Avvocato.

Ma se il reo chiedesse espressamente il patrocinio d' un difensore, dipenderà dal saggio discernimento del Giudice l' aderirvi; su di che dovrassi ritenere, che quando manifesti sieno i fatti, e tali, che da nissuna difesa possano essere distrutti, od emendati, e dove il patrocinio si vedesse diret-

to a niun altro fine, fuor che a ritardare la spedizione della causa, si dovrà rigettare la domanda. All' opposto allora quando l' inquisito asserisse di non poter proporre da se i fondamenti della sua difesa a motivo della naturale sua semplicità, di debolezza di corpo, o per la stessa complicazione della causa, e per l' intrecciamento delle circostanze, o per altre siffatte ragioni, potrà il Giudice lasciar luogo al richiesto patrocinio. Qualunque causa però determini il medesimo tanto ad accordare, quanto a negare la difesa, deesi ogni volta notare a protocollo, ed aggiungnersi al processo d' inquisizione la causa stessa, che ne lo determina.

§ 234.

Cosa debbasi accordare all' Avvocato, tosto che fu ammesso a difendere la causa del reo.

Nel caso di concessione s' ha a permettere al difensore l' abboccamento col reo, in presenza però di qualche Ministro di giustizia. Gli si hanno a comunicare tutti gli atti d' inquisizione; debbon essere esaminati que' testimonj, che dal medesimo verranno somministrati; finalmente debb' esser lecito al difensore di presentare agli atti una scrittura di difesa sottoscritta

dal reo, e da se medesimo, o da se solo quando il reo non sappia scrivere.

§. 235.

Ma il difensore non dovrà essere giammai assunto alla difesa del reo senza la previa formale promessa fatta in giudizio di non abusare dell' assunto incarico, e di non voler suggerire alcun mezzo, che tenda a sopprimere, od oscurare il vero, ma soltanto di indicare, e mettere in vista qualche particolarità, e qualche ragione, che serva alla discolpa del reo, od all' alleggerimento della pena.

L' Avvocato assumendo la difesa del reo premetter deve la formale promessa di eseguire con buona fede, e senza inganno l'assunto Ufficio.

ARTICOLO XX.

Della trasmissione degli atti al Tribunale.

§. 236.

Compiuta l' inquisizione, cosicchè null' altro vi resti, che di proferire la sentenza, dovrà il Giudice far arruotolare *ex officio* tutti gli atti inquisizionali, e trasmetterli sotto sigillo al Tribunale, che deve giudicare.

Terminata l' inquisizione si debbono arruotolare gli atti, e trasmetterli al Tribunale.

§. 237.

Previamente però, e massime trat-

Previamente debb'esser fatte

un' esatta descrizione del reo, massime quando si tratti di grave delitto, e questa pure dev'essere arruotolata.

tandosi di delitti gravi, deve farsi la descrizione della persona del reo, ed aggiugnersi agli atti inquisizionali, e parimenti essere arruotolata, a meno che fino da principio della stessa inquisizione non si fosse diggià fatta la descrizione. La medesima non dovrà solo riguardare i lineamenti del volto, il portamento, l' età, e gli altri contrassegni esteriori del corpo, ma ben anche l' intrinseca constituzione, ed alcune principali qualità dell' animo, marcando cioè se sia di robusta struttura, e gagliardo di forze, ovvero gentile, e debole, se sano, o malatticcio, se ardito, o timido, e finalmente quali sieno i di lui costumi, e le passioni, dalle quali è dominato. Che se si trattasse di una donna, e questa fosse gravida, si dovrà verificare il di lei stato coll' opera de' periti, e la relazione de' medesimi sarà pure da aggiungersi agli atti d' inquisizione. Ciò servirà all' oggetto, che in occasione della Sentenza si possano prendere le opportune misure, anche dipendentemente dalla fisica, e dalla morale constituzione del reo, e perchè questi in caso di fuga, ed anche quando dopo il sostenuto gastigo ricadesse

in nuovi delitti, possa essere più facilmente riconosciuto, ed assicurato.

ARTICOLO XXI.

Dei mezzi sostituiti alla Tortura

§. 238.

Restando abolita la tortura, vengono sostituiti altri equivalenti mezzi.

DA poi che la Tortura siccome mezzo incerto, e pericoloso al conseguimento della verità fu per Sovrano Comando abolita, non debbonsi trascurare le altre cautele, le quali tolta ogni asprezza possono più sicuramente influire allo scopo della giustizia, ed impedire que' mali, che dalla perficace negativa de' rei ne derivano a danno della società. Non potendo però una norma generale servire a tutti i casi, viene commesso al R. Tribunale d' Appello di prescrivere all' uopo li mezzi opportuni per superare l' ostinazione de' rei, onde la giustizia non ne risenta pregiudizio da quella.

§. 239.

Ne' casi, che il reo non risponda, o rispon-

Per ovviare siffatti inconvenienti, e togliere, il meglio che si possa, l' a-

da incongruamente, il Giudice deve far relazione al Tribunale di Appello.

dito all' ostinata menzogna, ed alla negativa de' rei sara scopo principale de' Giudici nella construzione de' processi, che medianti le più estese informazioni si possano conseguire i lumi legittimi, e più certi della reità, avuti i quali men facile riesce ai colpevoli il persister nel loro assunto, o meno faticoso il convincerli. Verificato regolarmente il corpo del delitto, ed acquistati contro del delinquente degli indizj, qualora costui interrogato nelle forze ricusi di rispondere al Giudice, o incongruamente risponda, o per qualch' altra maniera non appaghi la giustizia con congrue, e sincere risposte, nè le ammonizioni, nè le più robuste redarguzioni bastino a vincere l' ostinazione di esso, e d' altronde ritardata venga per tale negativa la spedizione della causa, e lasciato incerto ed imperfetto il giudizio, dovranno i Giudici far relazione al Tribunale d' Appello, ed attendere dal medesimo la norma da tenersi ne' diversi casi.

Qualora l'accusato, o i testimonj notabilmente si contraddicono in qualche cosa

§. 240

Se nei constituti dell' inquisito, o nelle deposizioni dei testimonj vi si vedessero per entro delle contraddizioni, che riguardassero qualche par-

te sostanziale del delitto, si dovrà questa porre sott' occhio si agli uni, che agli altri, indi chieder loro ragione della rilevata mostruosa ripugnanza ne' rispettivi detti, ammonirli a dire il vero, redarguirli con robusti argomenti sicchè possa estricarsi la verità, e qualora inconcludenti sieno le risposte, e tuttavia rimanga la contrarietà si dovrà attendere quella deposizione, che colle risultanze del processo meglio combini, e vesta una maggiore apparenza di probabilità.

sostanziale, devesi attendere quella deposizione, che va più d'accordo colle antecedenze del processo.

§. 241.

Senza che possa obbiettarsi la macchia d' infamia, che il delitto trae sulli correi, dovrà riputarsi idonea la testimonianza de' medesimi, quando dal processo non si ricavi qualche causa, per la quale essi tradir possano la verità.

Anche la testimonianza de' correi è da valutarsi quando non sia sospetta.

ARTICOLO XXII.

Della Sentenza criminale.

Terminato il processo si deve passare alla sentenza interlocutoria o definitiva.

§. 242.

CONchiuso il processo di qualunque

natura egli sia, si deve passare alla sentenza senza alcun ritardo, la quale od è interlocutoria, od è definitiva. L' interlocutoria consiste in un decreto del Tribunale, che nè assolve, nè condanna, ma lascia luogo all' ulterior procedura. La definitiva decide intieramente, condannando, od assolvendo l' inquisito.

§. 243.

Regole da osservarsi in occasione, che si abbia a proferire una sentenza.

Per legalmente pronunziare una penale sentenza, si dovrà osservare la seguente norma.

(*a* Egli è neccessario, che il Tribunale decidente composto sia di sufficienti, e capaci persone. Come poi debba questo essere formato, l' articolo terzo ne porge una estesa istruzione.

(*b*) Si deve avvertire, se il delitto, di cui si tratta, sia prescritto, e perciò non soggetto più oltre a gastigo.

(*c*) Se la causa contenga un delitto eccettuato, la cognizione del quale appartenga al Tribunale superiore.

(*d*) Se il reo abbia commesso un solo, o più delitti, e sopra tutti sia stato inquisito.

(*e*) La Sentenza dovrà sempre esprimere una precisa, e non alternativa pena, eziandio quando questa fosse lasciata all' arbitrio del Giudice. Ove però venga dettata una multa pecuniaria, si dovrà nella stessa sentenza sostituire una pena corporale nel caso, in cui il reo sia incapace di soddisfare la multa.

(*f*) Finalmente ove tale fosse la natura della causa, che traesse seco la necessità della restituzione di qualche cosa, o del rifacimento de' danni, anche su di ciò dovrà estendersi la decisione, tuttocchè al danneggiato riserbata sia la ragione di cercare in altro giudizio la privata sua indennizzazione. Così pure nelle sentenze dovrassi avere l' opportune riguardo alle occorrenti spese del giudizio criminale.

§. 244.

I processi criminali si devono regolarmente riferire per esteso.

Le cause vogliono essere da' Giudici riferite più in esteso che sia possibile, in quella parte massimamente, che riguarda la sostanza dell' affare, affinchè non abbia ad isfuggire alcuna circostanza, che possa meritare qualche considerazione; al giudizioso arbitrio però de' soli Capi apparterrà il decidere a misura delle circostanze

se nelle cause, che a' loro Tribunali, si riferiscono, convenga di ordinare piuttosto una compendiosa, anzichè una estesa relazione, e se trattandosi di fatti assai confusi, ambigui, e gravi, essi abbiano ad assegnare al Relatore un Aggiunto, ossia Correlatore.

§. 245.

Nel riferire le cause deesi principalmente osservare alla regolarità degli atti.

Allora quando si proporrà la causa, dovranno i Giudici seriamente riflettere, se gli indizj, che servirono di fondamento alla inquisizione fossero a ciò bastevoli, e legalmente provati; se sia stato regolarmente rilevato il corpo del delitto; se vi siano circostanze atte a mitigare, oppure ad aggravare la pena; se le deposizioni, colle quali provar devesi il delitto, o le principali sue circostanze siano state accompagnate dal richiesto giuramento, e fatte in legal forma; se sia mestieri di supplire ai difetti del processo, e correggere le illegalità, che vi fossero per entro. In generale si avvertirà di non usare nè un ingiusto rigore, nè una soverchia dolcezza, ma di rettamente giudicare secondo le circostanze, e la norma di questa Costituzione.

§. 246.

Quando la sentenza debba essere del tutto assolutoria.

Con formale sentenza si dovrà del tutto assolvere chi fu falsamente denunziato, o per errore del Giudice ingiustamente inquisito, o che snervati avesse gli indizj colle addotte prove di innocenza, o col purgatorio legalmente prestato giuramento.

§. 247.

E quando debba soltanto sospendersi l'inquisizione.

Se contro l' inquisito per difetto di prove non avesse luogo nè l' ordinaria, nè la straordinaria pena, ma però il medesimo fosse aggravato da qualche indizio, non dovrà essere liberamente assolto, ma sospesa appena l' inquisizione, e posto in libertà, finchè vengano in luce più forti indizj, si conserverà diligentemente il construtto processo per tutti i successivi effetti di giustizia.

§. 248.

Quando debba aver luogo la pena ordinaria.

La pena ordinaria, come già altrove si è detto verrà ordinata allora solo, che il reo sia confesso, o pienamente convinto per mezzo de' testimonj. Quando non vi concorrano, che soli benchè gravissimi indizj, si potrà passare appena alla straordinaria condanna.

§. 249.

E quando la straordinaria.

Così pure ad uno straordinario ga-

stigo proceder si deve, quando la legge non determina una certa pena, o la rimette intieramente all' arbitrio del Giudice, o quando da alcune circostanze scemata viene la colpa.

In quali casi si debba dare il giuramento purgatorio.

§. 250.

Il giuramento purgatorio si usa ne' casi, ne' quali non vi sia, che una semiprova, o degli indizj non bastevoli alla condanna. Chi ricuserà prestarvisi, si avrà come confesso del delitto. Trattandosi però di persone vili, e di cattiva fama, o pure di delitto capitale, o che tragga seco una assai grave pena corporale, non si dovrà così di leggieri passare al giuramento purgatorio per il prudente timore dello spergiuro, ma sarà meglio sospendere l' inquisizione; ovvero passare ad uno straordinario gastigo, se la qualità degli indizj lo permetta.

Della votazione.

§. 251.

Ne' Collegj criminali di Milano, e di mantova, allorchè la causa sarà stata riferita, dovrà il Capo del Tribunale chiedere primieramente il voto del Relatore, poscia quello degli altri Assessori, facendo, che questi siano con ogni esatezza registrati, indi secondo la pluralità de' voti formerassi

la conclusione della causa. Qualora poi discrepassero, e nella discrepanza uguali in numero fossero per l' una, e per l' altra parte i voti, dovrà il Capo uniformarsi a quelli, che crederà più equi, e ragionevoli; ed in caso ch' egli pure dubbioso fosse nel risolvere, la causa unitamente agli atti, ed alle rispettive ragioni avranno a rimettersi alla cognizione del Tribunale d' Appello. Formata finalmente, e stesa la sentenza, dovrà essere sottoscritta da tutti gli Assessori. Nelle altre Curie, dove non esiste un ordinato Tribunale, qualora divisi siano i pareri prevalerà quello del Giudice per la Sentenza.

§ 252.

Come debbano essere concepite le sentenze.

Le sentenze dovranno chiaramente esprimere il nome del Giudice, dell' inquisito, e dell' accusatore. Si narrerà in esse brevissimamente il delitto, e si accennerà specificatamente la pena, omettendo tutto ciò, che cagionar potesse scandalo, vergogna, o fosse per ridondare in altrui ignominia.

§ 253

Non è lecito di ordinar pene diverse dal prescritto in questa constituzione.

Non si potranno per l' avvenire dettare altre pene; se non se quelle, che sono prescritte dalle leggi vigenti,

ed autorizzate dal costume, nonostante qualunque analogia, ed esatta proporzione, che vi possa essere tra quelle, e le sostituite.

ARTICOLO XXIII.

Dell' intimazione della Sentenza.

§. 254.

Emanata la sentenza dovrà questa esser tosto intimata al reo.

SEguita, e poscia confermata la sentenza, ne' casi, dove la conferma fa d' uopo, che sia riportata dal Tribunale d' Appello, dovrà questa senza ritardo esser letta, ed intimata a chiara voce al reo tradotto avanti il giudiziale Confesso.

§. 255.

Interpellazione da farsi al reo condannato a morte avanti l'intimazione della sentenza.

Egli è però d' avvertire, che qualora la condanna fosse di morte, e questa fosse appoggiata alla confessione del reo, senza che altronde pienamente constasse della sua reità, dovrassi in tal caso leggere al condannato la precedente sua confessione, e poscia di nuovo interrogarlo, s' egli persista in essa, o se abbia cosa alcuna da aggiungervi, o detrarvi. Venendo

quella in ogni sua parte confermata, gli si dovrà tosto intimare la sentenza, ed il giorno dell' esecuzione. Qualora poi la antecedente confessione venisse o in tutto, o in parte revocata in modo, che il delitto si rendesse dubbio, o per la somministrazione di nuove ragioni, e nuovi fatti venisse ad essere men grave, in tal caso si dovrà soprassedere dall' intimazione della sentenza, e secondo lo stato delle cose riprendere, e continuare l' inquisizione.

§. 256.

La deposizione del reo contro i complici del delitto debb' essere dal medesimo ratificata avanti che gli sia intimata la sentenza di morte.

Che se il delinquente avesse nominato i complici del suo delitto, dovrà prima dell' intimazione della sentenza di morte essere nuovamente interrogato s' egli persister voglia in tale sua deposizione anche quando avesse a morire. Anzi in questo caso dopo l' intimazione della sentenza, ad oggetto di viemmaggiormente convincere i correi dovrà il condannato essere nuovamente esaminato sulla precedente sua deposizione.

§. 257.

Dove si trattasse d'un reo convinto, o d' un condanna-

Tale cautela non è da praticarsi, se si trattasse d' un reo legittimamente convinto condannato a morte, op-

to a pena non capitale, non fa di bisogno alcuna interpellazione prima che venga pubblicata la sentenza.

pure di condannati a pene non capitali, dovendosi in tali casi sollecitamente passare alla solenne pubblicazione, ed intimazione delle sentenze senza interpellazione di sorte alcuna.

§. 258.

Quali cause possono sospendere l'esecuzione della sentenza anche dopo la di lei intimazione.

Comunque dopo la intimazione della sentenza debbasi regolarmente passare alla pronta sua esecuzione, vi sono però delle cause legittime, le quali possono in qualsivoglia tempo impedirla, cioè:

(*a*) Allora quando il condannato o per se, o per altri potesse dimostrare la propria innocenza, per mezzo di prove evidenti, facendo chiaramente constare, ch' egli al tempo del commesso delitto altrove dimorasse, o che si ritrovasse ancora in vita il creduto ucciso, oppure se alcuno denunciasse se stesso per vero autore del delitto.

(*b*) Se qualche Persona degna di fede, e munita di credenziali bastevoli annunziasse essere stata fatta la grazia da S. M., o da chi rappresenterà la medesima colla facoltà di graziare.

(*c*) Se li testimonj ritrattassero la loro deposizione, o per altra via si scoprisse chiaramente falsa la testimo-

nianza, su cui l' inquisito è stato condannato a morte.

(*d*) Se il Tribunal superiore per giusti motivi trovasse conveniente di sospendere l' esecuzione della sentenza.

(*e*) Se la persona condannata si asserisse gravida, e tal asserzione venisse riconosciuta vera, od anche soltanto dubbia.

(*f*) Se talora la medesima avesse per grave malattia, o per altre cause perduto l' uso di ragione, e ciò risultasse da segni manifesti, e non simulati.

(*g*) Se il reo condannato si mostrasse impenitente, nel qual caso potrà il Giudice accordare il ritardo di qualche giorno, passato il quale si dovrà senz' altra dilazione eseguire la sentenza.

(*h*) Finalmente se il condannato o per se, o per altri interposto avesse il ricorso contro l'emanata sentenza nel caso, modo, e forma, come si parlerà nel susseguente articolo.

ARTICOLO XXIV.

Del Ricorso in cause Criminali

Nelle cause criminali si accorda a' condannati il ricorso al Sovrano.

§. 259.

Quantunque ne' Giudizj criminali regolarmente non debba aver luogo l'appellazione, pure sarà permesso ai condannati di ricorrere a S. M., ossia al Supremo Tribunale di Giustizia, quando possano mostrarsi aggravati dalla sentenza, o che per essere assolti dalla pena implorar vogliano la Sovrana Grazia.

Nel solo giudizio sommariissimo questo vien negato.

§. 260.

Eccettuate le cause decise in Giudizio statario, ossia sommariissimo, nel quale la sentenza dovrassi immediatamente eseguire senza veruna speranza di grazia, tutte le altre avranno il beneficio del ricorso.

Il ricorso deve dipendere dalla sola volontà del condannato, e non da altrui insinuazione.

§ 261.

Dall' arbitrio del condannato dipenderà il valersi del benefizio del ricorso; nissuno però ad effetto di prolungare l' esecuzione della sentenza oserà di suggerire siffatto mezzo al reo, e molto meno di stimolarlo a ricorrere con-

contro sua voglia. Ma in alcuni casi accordata viene anche ad altri la facoltà di ricorrere in nome del reo, come vedrassi in appresso.

§. 262.

Il ricorso alcune volte produce la sospensione della pena, altre no.

Qualunque ricórso debbe avere il suo indirizzo come viene prescritto quì abbasso non avuto riguardo alla diversità del delitto, e della pena. Non sempre però produce lo stesso effetto. In alcuni casi sospendesi l' esecuzione della sentenza; in altri l' interposizione del ricorso non porta alcuna sospensione dovendosi non ostante l' introduzione di esso passare all' esecuzione.

§. 263.

Quando abbia luogo la sospensione della sentenza.

La sospenzione della condanna avrà luogo fino alla Superiore, od anche Sovranna decisione ne' precisi casi, dove si tratti d' un danno irreparabile, che venir potrebbe dall' esecuzione, com' è la pena di morte, la frusta, il bollo.

§. 264

Entro qual tempo debba esser interposto il ricorso, perchè abbia a produrre la sospensione della sentenza.

Perchè però possa aver luogo la sospensione nè casi è mestieri, che il corso sia legittimamente interposto nel termine di quarant' otto ore dal tempo dell' intimata sentenza; do-

po di che il medesimo non produrrà alcun ritardo per l' esecuzione della pena.

§. 265.

A chi, ed in qual caso sia lecito di ricorrere a favore del condannato

Dove si tratta dell' accennata pena di morte, frusta, o bollo, non solo si concede la facoltà al condannato di validamente ricorrere entro il fissato termine di quarant' otto ore, ma eziandio a' suoi Genitori, Figlj, Marito, o Moglie, Sorelle, Fratelli, o suo Feudatario.

§. 266.

Quando il ricorso non produca alcun effetto sospensivo.

Fuori degli anzidetti casi il ricorso potrà essere inoltrato al Supremo Tribunale di Giustizia anche dopo il prefisso termine delle ore quarant' otto, ma non produrrà alcun effetto sospensivo della sentenza. Sarà però cura de' Tribunali di dare lo spaccio più pronto ai ricorsi per la sollecita loro spedizione,

§. 267.

Il ricorso potrà formarsi dallo stesso condannato, o da altri in di lui vece.

Volendo un condannato ricorrere per la grazia, sarà in sua balìa di formare da se, o per mezzo d'altri il ricorso, ed in mancanza di questi dovrà il Giudice assegnargli senza il minimo ritardo un Avvocato, od altra persona capace, ed al bisogno, anche

un Individuo dello stesso criminale Consesso: permetterà all'Avvocato di potersi abboccare col condannato, alla presenza però di alcuna persona dell' Uffizio, come anche di esaminare il processo, con dargli copia del medesimo, assegnandogli un termine congruo, che però non oltrepassi giammai quello di quattordici giorni, entro il quale dovrà presentare il ricorso legalmente sottoscritto da lui stesso, e dal condannato insieme, quando questi sappia scrivere

§. 268.

Cosa sia da farsi, qualora il dato assistente fosse moroso nel presentare il ricorso.

Che se l' Avvocato, o qualsivoglia altra persona destinata non avesse presentato entro l' accordato termine il ricorso, dovrà il Giudice supplire a tale mancanza, rilevando dal reo ciò, ch' egli sa addurre, tanto per i riguardi di Giustizia, che per quelli di grazia, indi in un col proprio parere rimetterà il risultato al Tribunale d' Appello per il successivo corso regolare. L' Avvocato poi, o chiunque altro sia l' assistente moroso, a misura della sua colpa, dovrà essere severamente castigato.

§. 269.

Presentato il ricorso cosa resti

Avutosi entro il prescritto termine

a fare al Giudice, e come il medesimo abbia ad innoltrarlo al Tribunale d'Appello.

il ricorso, dee il Giudice accompagnarlo al Tribunal d' Appello con una sua relazione, in cui compresi sieno gli atti consentanei al ricorso medesimo, e tutte quelle ragioni, ed argomenti di difesa, che non solo il reo somministrar seppe, ma che talora scaturiscono dal processo d' inquisizione. Ad effetto poi di promovere sempre più il regrolare corso di Giustizia viene stabilito che il Tribunale d' Appello debba conoscere in ogni delitto, se il ricorso per la grazia s' abbia ad ammettere, o rigettare.

Incombenza del Tribunale d' Appello quando abbia avuto il ricorso del reo.

§. 270.

In seguito al ricorso sarà obbligo del Tribunale d' appello d' osservare pria di tutto, se legale, e regolare sia stata la procedura, tanto per la competenza del Giudice, quanto per la natura degli esami, e per la qualità de' testimonj, indi avranno a misurarsi i gradi del dolo, e della colpa, e le prove, dalle quali il delinquente fu aggravato, e finalmente se l' ordinata pena proporzionata sia al commesso delitto: dopo di che dovrà giudicare, se la proferita sentenza meriti d'essere riformata, o confermata per via di Giustizia, e se i motivi addotti dal

reo, e ciò ancora, che dal Giudice vi sarà aggiunto, degni siano dell' implorata grazia, facendo in appresso sul punto della grazia la dovuta consulta al Supremo Tribunale di Giustizia.

§. 271.

Se dalla pluralità de' voti viene deciso non esservi luogo alla grazia, si dovrà passare all' esecuzione della sentenza.

Se per pluralità di voti venisse conchiuso non esservi luogo alla grazia, in tal caso non si dovrà inoltrare il ricorso al Supremo Tribunale, ma rigettatolo, sarà cura del Tribunale d'Appello, secondo la riforma, o conferma della sentenza, ch' esso crederà di fare, di darne notizia al Giudice inferiore, perchè la medesima venga tosto al reo intimata nel modo di sopra ordinato, indi eseguita subitamente, come si prescriverà nell' articolo susseguente.

§. 272.

All' incontro venendo la pluralità de' voti per la grazia deve il ricorso essere innoltrato al Supremo Tribunale di Giustizia in uno col parere del Tribunale d'Appello;

Se poi la pluralità de' voti convenisse per la grazia, dovrà il Tribunale d' Appello riferite tosto il caso al Supremo Tribunale di Giustizia ed in un colla trasmissione del ricorso, e degli atti, addurre i fondamenti, per i quali il reo può essere creduto meritevole della grazia, ed aggiugnerà pure il suo parere circa il modo, e su i confini della Grazia, attendone la Sovrana risoluzione.

§. 273.

Come debbansi regolare le relazioni da farsi dal Tribunale d' Appello al Supremo.

Le anzidette Relazioni però da farsi dal Tribunale d' Appello saranno più chiare, e più brevi, che sia possibile, premettendo una sincera narrativa del fatto, indi i riflessi legali, da' quali muove la Sentenza, ed in fine la consulta sopra il valore delle ragioni addotte dal ricorrente per ottenere la grazia.

§. 274.

Massime da osservarsi dai Tribunali nell' ammettere, o non ammettere i ricorsi.

Il Tribunale d' Appello nella disamina de' ricorsi dovrà attenersi a' seguenti due principj:

(a) Che dove trattisi di delitti assai gravi non s' abbiano ad attendere i ricorsi, se non dove lo potesse richiedere una causa di somma importanza relativa alla persona del reo, o allo stesso reato.

(b) Che ne' delitti men gravi sia da concedersi più facilmente il ricorso, salvo che non apparisse essere diggià stati presi in considerazione i titoli di grazia in occasione della sentenza, ed esservi perciò anche un' equitativa proporzione tra il delitto, e la pena, e che nè la persona, nè il fatto meritar potessero alcun grazioso riguardo.

§. 275.

E quale numero di Consiglieri richiedesi in simili occasioni.

Per ultimo esige l' importanza dell' affare, e perciò viene ordinato espressamente, che nella cognizione de' ricorsi al caso, che si tratti d' una pena di morte, debba instituirsi la consulta dal Tribunale d' Appello coll' intervento almeno di cinque Consiglieri. Che se la Causa criminale fosse o assai importante, o molto dubbia, o se i voti del Tribunale fossero in ugual numero divisi, cosicchè la totale definizione nella causa dipendesse unicamente da un voto decisivo, come pure quando altre simili urgenti ragioni lo richiedessero, dovrà esser proposta ogni volta in piena Sessione a dettame del Capo del Tribunale, il quale potrà negli affari più importanti dare un Corriferente al Relatore.

ARTICOLO XXV.

Dell' esecuzione della Sentenza.

§. 276.

Entro quanto tempo debbasi

Ogni sentenza, come già si è det-

eseguire la sentenza dopo l'intimazione d'essa.

to, debb' essere sollecitamente eseguita in conformità di quanto in essa si contiene, a meno che non vi concorra alcuna delle cause di sospensione, delle quali si è parlato altrove. Sia quindi assoluto il reo, sia condannato a pena corporale, non deesi punto ritardare il rilascio nel primo caso, e l' esecuzione nel secondo, per quanto le circostanze lo permettono. Quelle pene però, che traggono il reo a morte dovranno eseguirsi il terzo giorno dopo l' intimazione della sentenza: ma se si trattasse d' un giudizio statario, ossia sommariissimo, non dovrà aver luogo siffatto indugio, come si vedrà, dove parlerassi del Processo statario.

§. 177.

Cosa abbiasi a praticare dopo l'intimazione della sentenza di morte.

Se la sentenza porterà la pena di morte si dovrà contemporaneamente all' intimazione di essa esortare il condannato a disporvisi a dovere allontanando ogni occasione, che potesse frastornarlo, od essergli di nocumento, e deputando a tal effetto de' capaci e zelanti Sacerdoti, che possano utilmente instruirlo, confortarlo, ed assisterlo cristianamente fino alla morte. Qualunque Sacerdote però dovrà guardarsi dal consigliare il con-

dannato a que' mezzi, che potrebbero sospendere l' esecuzione della sentenza, o coprire il suo delitto, e quello de' complici per non essere quindi castigato.

§. 278.

Il Giudice dovrà portarsi in persona al luogo del supplizio unitamente al proprio Attuario, o deputare alcun altro sostituito il quale insieme collo stesso Attuario invigili, perchè la sentenza venga in ogni sua parte eseguita, e ne faccia il successivo rapporto.

Cosa nel giorno del supplizio.

§ 279.

Qualora il condannato nell' ultima pubblicazione della sentenza, od anche nel luogo stesso del supplizio ritrattasse le precedenti sue confessioni, oppure si dassero altre cause legittime di sopra accennate, si avrà a sospendere l' esecuzione della sentenza. Al qual effetto chiunque venisse dal Giudice deputato, o sostituito a fare le di lui veci, dovrà essere di ciò pienamente instruito per suo contegno, e per dare in ogni caso al Carnefice gli ordini opportuni.

Per legittime cause potrà sospendersi l' esecuzione della sentenza.

§. 280.

Accadendo che il reo premuoja all' esecuzione della sentenza converrà distinguere, se la morte sia seguita nel-

Premorendo il reo all' esecuzione della sentenza quali regole siено da tenersi.

le carceri, ovvero nell' atto della traduzione al luogo del supplizio. Nel primo caso dovrà il cadavere essere sepolto nel luogo destinato ai malfattori, a riserva, che trattandosi di misfatti atroci, ed abbominevoli non credesse il Tribunale superiore di dover dare contro del medesimo cadavere un utile esempio al pubblico mediante qualche dimostrazione d' infamia; giacchè allora verrà strascinato al luogo del supplizio per esser ivi eseguito tutto ciò, che nella sentenza fu prescritto. Nel secondo caso non si potrà intraprendere alcun atto interiore, e ognuno verrà seppellito come viene prescritto nel susseguente articolo.

§. 281.

Nessun accidente fortuito deve impedire l' esecuzione della sentenza.

Qualunque altro inopinato accidente, che sopravvenisse nell' esecuzione della sentenza non potrà impedire la medesima, od arrestarne il corso, ma dovrà essere irremissibilmente eseguita a meno che qualche fisico impedimento non richiedesse la dilazione della sentenza ad un altro giorno, come per esempio, se si spezzasse il laccio, o avvenisse altro simile accidente.

ARTICOLO XXVI.

Della sepoltura de' rei.

§. 282.

Li Giustiziati a morte dovranno essere sotterrati senza alcuna cerimonia ed accompagnamento funebre ai luoghi consueti, e qualora sia possibile al luogo stesso del supplizio. Lo stesso si dovrà praticare co' malfattori, che siano morti in carcere dopo l'intimazione della sentenza capitale, a meno che pria di morire non avessero ritrattata la confessione, nel qual caso non si potrà negare a' medesimi l'onesta sepoltura.

Come e dove si debbano seppellire i Giustiziati a morte per mezzo della forca.

§. 283.

Tutti gli altri malfattori siano essi morti prima o dopo la sentenza, avanti, o nel corso della ordinata pena, dovranno essere seppelliti come per lo passato ne' luoghi, e ne' cimiterj comuni desinati alla loro sepoltura.

Agli altri rei regolarmente non si dee negare la consueta onesta sepoltura.

ARTICOLO XXVII.

De' Beni de' Malfacenti.

§. 284.

Ai delinquenti regolarmente non vien tolta la facoltà di disporre delle loro sostanze.

Ancor quelli, che si sono resi colpevoli di qualche delitto, ritengono ordinariamente la ragione di disporre de' loro beni sì in vita, che in morte, quando questa non venga loro tolta, o ristretta dalle leggi vigenti.

§. 285.

Ne' delitti, che seco portano la confisca de' beni, dovrà il Giudice assicurare ordinariamente la sostanza del delinquente.

In que' delitti, che seco portano la confisca de' beni sarà incombenza del Giudice di ordinare tosto il sequestro di essi, e spedire a tal fine le opportune requisitoriali a' Giudici sotto la giurisdizione de' quali si ritrovasse per avventura qualche sostanza del delinquente.

§. 286.

Alle volte dovrà assicurare soltanto una porzione.

Dove trattasi dell' indennizzazione del Regio Erario, ovvero di qualche privato, come pure dell' esazione d'una multa pecuniaria, si dovrà porre sotto sequestro tanta facoltà del delinquente, quanto basti pel rimborso del danno dato, o per la soddisfazione della multa.

§. 287.

In casi dubbj la suddetta assicurazione dipenderà dall' arbitrio del Giudice.

E giacchè alcuna volta può insorger dubbio sul principio stesso della causa, se il delitto porti seco, o no i divisati effetti di confisca, di rimborso, o di multa, dovrà il Giudice o far seguire il provvisionale sequestro, ovvero accettare un' idonea sicurtà, che venisse offerta dall' inquisito, o da di lui congiunti, onde rimanga cautato sufficientemente l' interesse pubblico, e privato.

§. 288.

In occasione dell' arresto di un reo per delitto, che porti seco la confisca, dovrà darsi alla di lui sostanza un amministratore.

Sequestrati i beni, o questi sieno mobili, o siano stabiliti dovrà, il Giudice Civile a richiesta del Giudice Criminale, sotto la di cui giurisdizione si ritrovano, farli legalmente descrivere, ed apprezzare, indi deputare un amministratore idoneo fino alla risoluzione della causa, il quale di tempo in tempo dovrà rendere esattamente i conti di sua amministrazione.

§ 289.

In occasione dell' arresto di un inquisito si dovrà porre in sicuro tutto ciò, che verrà ritrovato presso il medesimo.

Debbon' essere parimenti in via di precauzione consegnare in Uffizio, o depositate in altro luogo sicuro tutte quelle robe, e suppellettili, che il delinquente avesse presso di se in occasion dell' arresto, ed in ispecie se fos-

sero di altrui pertinenza, o servi di prova del delitto facendole esattamente descrivere in processo, ed apprezzare. La stessa cautela si dovrà usare anche con coloro, che o da private persone, o da altro foro, o giurisdizione verranno consegnati all' Uffizio Criminale rilevando ancora, se i medesimi possedano alcuna sostanza, mentre in tal caso dovrassi osservare quanto resta prescritto altrove.

§. 290.

Quando è permessa al reo la difesa a piè libero, si deono ciò non ostante assicurare tutte le cose atte a provare il delitto.

Parimenti nel caso, in cui si debba risparmiare l' arresto al delinquente, e permettergli la difesa a piè libero, si porrà frattanto sotto sicura custodia tutto ciò che si fosse rtriovato appartenente ad altri, e che influir potesse allo scoprimento, od alla prova del delitto.

§. 291.

Come debba contenersi il Giudice circa la sostanza sequestrata del reo, quando a pena pecuniaria, o capitale venga condannato.

Qualora il reo sia condannato a pena pecuniale, o corporale, si dovrà soddisfare la multa, o reintegrare il danneggiato colla sua sostanza sequestrata; che se la pena fosse di morte, e questa non portasse seco la confisca, prededotto quanto si dee ad altri per reintegrazione, il restante verrà rilasciato al delinquente.

§. 292.

La pena capitale, toglie al reo il diritto di testare.

Di qualunque sorta però esser possa la pena di morte, il reo verrà onninamente privato della facoltà di testare, e perciò la di lui sostanza sarà devoluta agli eredi ***ab intestato***.

§. 293.

Regole ulteriori da tenersi circa la roba altrui ritrovatasi presso il delinquente, e circa le robe di lui proprie.

Accadendo più volte, che presso i condannati si ritrovino delle cose rubate, senza che consti del legittimo padrone, o che pure essendo proprie degli stessi malfattori, s' ignori il vero successore alla loro eredità, riguardo a ciò si prescrivono le seguenti regole.

(*a*) Le cose furtive dovranno essere gratuitamente rilasciate al loro padrone, che venisse dal reo indicato, o che da se potesse dimostrare il suo dominio con sufficienti prove, o anche con semiprova congiunta al suo giuramento da prestarsi avanti il Giudice.

(*b*) Per lo contrario non essendosi da alcuno fatta ricerca di tal roba furtiva, nè sapendosi a chi s' aspetti; e del pari avendo il giustiziato lasciato dopo di se delle robe sue proprie, l' uffizio criminale avrà la ragione di detrarre dal valore di esse quanto possa corrispondere alle spese giudiziali occorse nella cattura, nel manteni-

mento del reo , nella formazione del processo, ed esecuzione della sentenza, il rimanente dovrà nelle forme solite notificarsi al Pubblico , e ritenersi intatto per tre anni continui dopo la pubblica notificazione , o pure si venderà giudizialmente , col custodirne il prezzo ricavato , quando si trattasse di cose dispendiose , e che non possono conservarsi altrimenti. Se in questo frattempo comparirà chi , o come proprietario della roba rubata , o come creditore , o come erede avesse diritto su di essa , gli verrà tosto rilasciata , serbato l' ordine d' anteriorità , e di prelazione , e calcolate le rispettive ragioni dei concorrenti ; Per lo contrario , comparendo nissuno entro lo stabilito termine , la roba sarà devoluta al fondo criminale , con avvertenza

(*c*) Che tale devoluzione a favore del fondo criminale sia Regio , sia Feudale debbasi intendere solamente relativa ai beni mobili , quelli cioè , che in conformità delle costituzioni , e dei diritti criminali possono essere legittimamente sequestrati , e custoditi in giudizio per gli usi del processo , come sarebbe a dire la roba , che il

reo

reo seco porta, ed ha presso di se al tempo del suo arresto, e quella, che serve allo scoprimento del misfatto, e si ritiene per prova, ossia corpo di delitto, e come tale fu asportata nell' atto della perquisizione. Finalmente in generale tutte le cose ritrovatesi presso que' delinquenti, che nulla possedono, come si è detto all' Articolo II.

(*d*) Il restante de' beni mobili, ed immobili del reo, o quelli, che esistono sotto altra giurisdizione non potranno essere appresi dal Giudice criminale; imperciocchè la sostanza de' malfattori altrove situata è soggetta a tutti gli atti giudiziali alla giurisdizione del Giudice ordinario di quel luogo. Di là pertanto dovrà essere chiesto sopra i beni del delinquente il pagamento delle spese criminali, qualora altrimenti non si facesse luogo alla dovuta soddisfazione, e nel caso, in cui la sostanza del malfattore restasse senza erede, sarà questa devoluta a chi si aspetta, secondo il disposto dalle leggi veglianti.

ARTICOLO XXVIII.

Del Processo constitutivo.

§. 294.

In che consista il processo constitutivo.

IL processo *constitutivo*, o sia *economico* è quello, per cui si inquire nel delitto senza le solite formalità criminali nel modo, con cui sogliono essere trattati gli affari civili, e ciò per un giusto riguardo all' onore degl' incolpati.

§ 295.

Qualità, che debbono concorrere nel delinquente, perchè abbia luogo il processo constitutivo.

Essendo pertanto il fine di questo genere di processo unicamente di lasciare illesa l' altrui estimazione, ne viene in seguito, che questa non debba aver luogo, che ne' delitti leggieri, a' quali non è apposto alcun grave corporale castigo, e dove si tratti di personaggi di buon nome, e pregievoli, non già vili, ed abbietti, e che possedano sostanze in questo dominio, nè siano punto sospetti di fuga.

§. 296.

Effetti del processo constitutivo.

La sostanza principale di questo processo è, che l' incolpato o in iscritto risponde agli articoli, o a vo-

ce avanti una adunata commissione, e per modo meramente informativo rende conto di se contro l' obbiettato delitto, e durante tale disamina, o si lascia libero, o al più viene custodito in luogo civile.

§. 297.

I Giudici inferiori, presentandosi a' medesimi una causa criminale, in cui tutte vi concorrano le anzidette circostanze, e che perciò debba essere trattata nella menzionata economica forma, non dovranno instituire da per se stessi questa sorta di giudizio, ma riferiranno al Tribunale d'Appello le occorrenze, attendendone le determinazioni di esso sul modo da tenersi per lo instrudamento della causa.

I Giudici inferiori non possono mettermano a questo genere di processo senza l' abilitazione del Tribunale Superiore.

ARTICOLO XXIX.

Del processo criminale contro i malfattori assenti, e fuggitivi.

§. 298.

L' Assenza de' delinquenti, e complici del delitto può doppiamente avvenire. O perchè questi siansi casual-

L'assenza de' delinquenti ... essere ... te, o ... te d... d...

mente altrove trasferiti ; o perchè dopo il commesso delitto per timore del gastigo abbiano presa deliberatamente la fuga ben anche sottraendosi dalle carceri.

§ 299.

Come dee regolarsi il Giudice, quando si creda casuale l' assenza.

Nel primo caso potendosi sperare il ritorno del reo si dovranno prendere con tutta la precauzione le più segrete informazioni sulle qualità, e sulle circostanze del delitto, ed attendere il di lui ritorno, a meno che per altra via non potesse venir più facilmente effettuato il suo arresto.

§. 300.

Come, allora quando questa provenga dalla presa fuga.

Nel secondo caso il Giudice competente colle solite lettere requisitoriali, e con altri mezzi più pronti dovrà procurare diligentemente l' arresto. Frattanto però non trascurerà di rintracciare, e rilevare tutto ciò, che può condurre allo scoprimento del delitto, e del delinquente.

§. 301.

Non potendosi arrestare il reo, dovrà essere citato per via di pubblico Editto.

Non potendosi conseguire l' arresto del reo dovrà il Giudice citarlo mediante pubblico Editto a presentarsi alla Giustizia, per ivi discolparsi, e procederà contro di esso nel modo ordinario, come si dirà in appresso.

§. 302.

In oltre si dovrà sequestrare tutta la di lui sostanza.

Pria di tutto si dovrà mettere sotto sequestro la sostanza del delinquente fuggitivo posta nello Stato valendosi ancora dell' opera degli altri Giudici, quando questa ritrovasi sotto diversa giurisdizione, ed il sequestro durerà finchè il reo sospetto siasi presentato in Giudizio, od abbia altrimenti superata l' imputazione. E ciò, affinchè per mancanza d' alimenti sia costretto a ritornarsene, od almeno senta più pesante il gastigo della sua maliziosa fuga.

§ 303.

Come frattanto debba alimentarsi la famiglia del reo.

In ordine all' amministrazione della sequestrata facoltà de' rei fuggitivi si dovrà osservare quanto fu di sopra prescritto all' articolo XXVII., ma però, durante la assenza de' rei, deon' essere convenevolmente mantenute colla suddetta sequestrata sostanza le loro moglj, i figlj, e que' che ritrovansi al loro servizio. Tale facoltà di amministrare può anche essere affidata alla moglie, o al Curatore da deputarsi ai figlj, o si darà ai prossimi parenti colla sicurtà, e coll' obbligo di rendere conto esatto della loro amministrazione, e coll' espresso divieto, che

nulla possa essere segretamente accordato al fuggitivo, nè possa essergli somministrata alcuna cosa da' suoi debitori.

§. 304.

Presentandosi il reo in Giudizio si leverà ordinariamente il sequestro dalla sostanza.

Accadendo, che il fuggitivo avuta la citazione si presentasse obbedientemente all' uffizio di Giustizia, e offrisse di purgarsi ne' debiti modi del delitto imputatogli, il Giudice, purchè null'altro osti, potrà accordargli di nuovo la libera amministrazione de' suoi beni anche nel frattempo dell' inquisizione soddisfatte però prima le spese giudiziali sino a quel tempo occorse.

§. 305.

Nel caso in cui morisse nella fuga, si disporrà della sua sostanza nel modo prescritto all'Articolo 27.

Ma se persistesse nella contumacia, e durante la medesima morisse, in tal caso dovrà disporsi della superstite sua sostanza nella forma già stabilita di sopra all' articolo XXVII.

§. 306.

Perchè il processo Edittale non si renda inutile, si prescrive, quando debba essere il medesimo instituito.

Riguardo a questo Processo Edittale è d'uopo avvertire più d' ogni altra cosa, che non venga instituito inutilmente, e senza la probabilità d' un consecutivo effetto. Quindi dovrassi osservare.

(a) Che ogni qualvolta il delitto sia di tale natura, che rechi pubblico scandalo, ed il gastigo servir possa ad

altri di esempio, e ritegno, e perciò ridondi in ben pubblico, si debba intraprendere il processo edittale contro del fuggitivo resosi bastevolmente sospetto del delitto.

(*b*) Così pure se a' rei assenti potesse riuscire sensibile la condanna contumaciale, cioè quando, o nell' estimazione, o nella fortuna ne risentisse pregiudizio.

(*c*) All' incontro quando si trattasse d' un reo diggià diffamato, e di vile condizione, sprovvenuto d' ogni facoltà, e che perciò non potesse ritrarre alcun danno dall' edittale processo; non si dovrà far uso del medesimo, ma basterà, che terminato l' informativo processo (il quale, secondo ciò, che altrove si è stabilito, non è mai da tralasciarsi) vengano custoditi presso l' Uffizio Criminale tutti gli atti informativi, sicchè nel caso, che venisse sorpreso il reo fuggitivo possa essere tosto convinto, e più speditamente giunga al suo termine la causa.

§. 307.

In che consista precisamente la forma, e sostanza di questo processo.

La forma, e l' essenziale contenuto del processo edittale consiste. 1. nella pubblica solenne citazione del reo fuggitivo: 2. nella compiuta in-

vestigazione del fatto, e delle sue circostanze: 3. Nel proferimento, e nella esecuzione della sentenza. In ordine al primo; colla citazione edittale dovrà il fuggitivo per mezzo del Giudice del distretto territoriale venire citato, e provocato per ben tre volte di seguito da 14. in 14. giorni per mezzo di pubblici editti a presentarsi al banco di giustizia; ed ivi giustificarsi sopra il misfatto imputatogli, ed anzi la terza volta perentoriamente, e coll' aggiunta, che in caso di ulteriore sua contumacia si passerà *ex Officio* alla sentenza. In ciascuna poi delle citazioni edittali si dovrà chiaramente esprimere la qualità del delitto, di cui il contumace viene incolpato, come rilevatosi dagli indizj, e dalle prove esistenti, e tali citazioni verranno affisse a pubblica vista sulle porte del Tribunale di Giustizia, e nelle piazze, e ne' luoghi destinati secondo la consuetudine del paese. In ordine al secondo: qualora non siasi abbastanza comprovato il fatto colle sue particolari circostanze, si dovrà ricorrere a'testimonj, ed a quegli altri mezzi, che posson influire alla necessaria verificazione. In ordine finalmente al

terzo, scorso l' ultimo perentorio termine, senza che il reo siasi presentato alla Giustizia, dovrà proferirsi la sentenza in un formale Consesso sopra il conchiuso processo avvertendo, che questa non debb' essere nè più dura, nè più mite di quello, che la legge prescrive, ma quale appunto sarebbe, se fosse presente il reo; nè tampoco verrà appoggiata a mere congetture come sarebbe, alla sola fuga, alla taciturnità, o contumacia nel comparire, ma sarà fondata sopra prova legittima risultante dagli atti costrutti.

§. 308.

Come debba pubblicarsi, ed eseguirsi la sentenza contumaciale.

Supposta la condanna, debbe il reo, secondo le circostanze essere deposto per via di pubblica proclamazione dal suo uffizio, dagli onori, e dalla dignità, in cui per avventura si ritrovasse, indi a porte aperte esser pubblicata nel luogo di Giustizia la sentenza, ed in quanto sia possibile eseguita effettivamente sopra la facoltà del reo medesimo. Del resto le dettate pene contumaciali o siano afflittive di corpo, o siano capitali potranno eseguirsi in due maniere.

(*a*) Col pubblicare il contenuto della sentenza, premessi quegli apparati,

e quelle formalità, che s' accostumano in ciascun paese nel giorno dell'esecuzione.

(*b*) Coll' infliggere la pena sull' effigie del reo, traducendola pubblicamente al luogo del supplizio, ed ivi eseguendo contro di essa la sentenza, o con abbruciarla; o con appiccarla ec. Avvertendo, che siccome queste due specie di esecuzione di sentenza richiedono una circospezione, e dilicatezza singolare, affinchè ciò, che si fa a pubblico terrore, non abbia anzi ad eccitare irrisione nel Popolo, così in tutti que' casi gravi, e straordinarj, in cui siffatta esecutiva Giustizia possa essere creduta opportuna, e necessaria, si dovrà chiedere la Sovrana approvazione.

§. 309.

Come debbasi contenere il Giudice se il reo, o viene fatto prigione, o da se stesso si constituisce nelle forze anche dopo la pubblicazione della sentenza.

Accadendo finalmente che il fuggitivo venga in seguito arrestato, o spontaneamente si constituisca, quantunque il processo edittale già fosse terminato, e ben anche già eseguita la sentenza, si dovrà nondimeno instituire di bel nuovo l' inquisizione contro l' arrestato, o delinquente spontaneamente constituitosi, e di seguito terminarla secondo la norma ordinaria de' processi. E ciò appunto per mag-

giore sicurezza, perchè non gli venga fatto alcun furto, e perchè indi in conformità delle leggi possa o venire sentenziato diversamente, o sia messa con maggior legittimità in esecuzione contro del medesimo la sentenza penale diggià proferita. Il processo però, che s'avrà a riprendere debb' essere consentaneo alla natura del delitto, e del caso, quindi ora sommariissimo, ora purgatorio, ora di altro genere secondo le diverse circostanze.

ARTICOLO XXX.

Del processo statario.

§. 310.

Il processo *statario*, ossia *sommariissimo* a quello, in cui senza certe formalità, nel modo più semplice, e ritenuto appena ciò, che è di sostanza, il Giudice procede con ogni celerità al castigo de' rei.

Cosa sia il processo statario.

§ 311.

Questo genere di giudizio, siccome più rigoroso, dovrà usarsi solamente in que' misfatti, pe' quali fosse es-

Quando debba aver luogo.

pressamente stabilito da una normale ordinazione, ed in que' luoghi, e per quel determinato tempo, per cui vien concesso a misura del bisogno. Passato questo, e dove non siavi un' espressa legge, non si potrà mettere in uso il processo statario, ma procederassi secondo il giudiziario comune sistema.

Regole da tenersi nella costruzione del processo statario fino all' esecuzione della sentenza.

§. 312.

Affinchè però in tale giudizio statario vi sia una generale norma circa il modo, e la forma da osservarsi tanto nell' inquisizione, che nel pronunciamento, e nell' esecuzione della sentenza, restano stabilite le seguenti regole direttive, alle quali dovranno i Giudici invariabilmente attenersi.

(*a*) Dovrassi brevemente, e senza lunga indagine, e formalità d' interrogatorj ricevere la deposizione tanto del reo, quanto de' giurati testimonj sopra il fatto, e le principali sue circostanze, registrando il tutto a Protocollo per mezzo dell' Attuario.

(*b*). Se o per via della sorpresa del reo sul fatto, o per mezzo di prove convincenti, o di validi testimonj, o colla di lui confessione si potesse perfezionare l' inquisizione, e passare alla

sentenza non meno, che alla esecuzione di essa entro tre giorni dal tempo del seguito arresto; in tali casi, senza punto badare alla solita pena stabilita dalla legge per quel delitto, la sentenza dovrà indistintamente contenere, se il reo fosse uomo, la pena del laccio coll' attacco della catena, e se donna, la pena del taglio della testa. Ciò dovrassi osservare ugualmente, se il delitto sia atroce, e non atroce; giacchè più della qualità, e gravezza delle pene, serve al pubblico terrore la celerità delle medesime. Quando però il processo statario per mancanza di confessione del reo, o di prove bastevoli non possa venir conchiuso entro il termine di tre giorni, ma vi si richieda maggior tempo, dovrassi osservare le regole del processo ordinario; e si passerà alle pene prescritte dalle leggi generali.

(*c*) In tutti que' delitti, che cadono sotto il giudizio sommariissimo, non sarà da ammettersi il ricorso del reo; ma senza distinzione se il processo sia terminato entro i tre giorni, o che sia più a lungo tempo protratto, dovrà la sentenza essere eseguita nel termine di ventiquattr' ore, da compu-

tarsi dal tempo della seguita intimazione, termine destinato, affinchè il reo si disponga alla morte.

(*d*) Finalmente in tale giudizio avrà bensì il Giudice a fare relazione al Tribunale d' Appello; ma però non sarà obbligato di attendere da quello il rescritto, potendo di sua autorità proseguire la causa fino alla totale esecuzione della sentenza, di cui ne sarà successivamente la distesa relazione allo stesso Tribunale per mera di lui notizia, a meno che qualche caso arduo, ed intricato non richiedesse una previa consulta al medesimo.

§. 313.

Anche in questo processo non dovrà esser interclusa la strada alla difesa naturale del reo.

Ciò non ostante anche in questo giudizio sommariissimo non dovrà esser chiusa al reo la strada per la sua difesa; ma entro i sopra destinati tre giorni, dovrà darsi ascolto a tutto quanto egli per se, o per altri fosse in grado di addurre a sua discolpa coll' esame de' testimonj in contrario, o con altri mezzi comprovanti la sua innocenza. Mentre non ostante la speditezza, vi debb' essere nel giudizio statario tutta la legalità, e giustizia possibile.

§. 314.

Per tale ragione capitando nelle forze un delinquente debb' essere con tutta speditezza rintracciato il corpo del delitto; anzi essendo stato colto il reo nell' atto del delitto stesso, la relazione in iscritto, che ne presta il Giudice della causa, è da considerarsi siccome prova del corpo del delitto.

Come debbasi rintracciare il corpo del delitto.

§. 315.

Accadendo, che l' indiziato nello statario giudizio non confessasse il delitto, nè di questo potesse essere per altro modo convinto; allora non avrà più luogo la stataria sentenza, ed in vece dovrassi passare alla regolare ordinazione a norma di quanto resta di sopra espresso.

Quando il detenuto nè confesso sia, nè convinto, non deesi proferire la sentenza, che nella via regolare.

§. 316.

A tutto questo è da aggiungersi che quando un delinquente soggetto per la qualità del suo delitto al giudizio statario, colto sia da un Giudice non abilitato a procedere criminalmente, o da qualche persona privata, dovrà questi essere spedito, e consegnato al prossimo competente criminale uffizio. Che se anche questo uffizio criminale non potesse tosto aprestare il necessario prescritto numero de' senten-

Tale Giudizio somariissimo deve essere instituito dall' Ufficio Criminale competente, e qualora questo non sia composto di sufficiente numero di senténzianti, dovrà trasferirsi al più prossimo idoneo Tribunale.

zianti, sarà obbligato il medesimo di rimettere il reo con tutte le sue prove ben guardato, e custodito a quel Tribunale più vicino, che sarà fornito d'autorità, e di soggetti sufficienti per passare alla sentenza, e successivamente dovrà abbonare a quest' ultimo le spese criminali occorse, quando il reo non fosse capace a risarcirle.

ARTICOLO XXXI.

Del Salvocondotto.

A qual fine introdotto siasi il salvocondotto.

§. 317.

Accade soventi volte, che alcuni inquisiti tratti dal solo timore della prigionia si danno precipitosamente alla fuga, e credono tuttavia di essere bastevolmente forniti di ragioni per provare la loro innocenza, od almeno scemare la colpa, ed insieme il gastigo; e perciò ad oggetto di potersi discolpare a piè libero implorano il salvocondotto. Potranno essere secondate tali suppliche sull' idea, che senza pregiudicare il corso regolare degli

atti

atti di Giustizia, ciò servir possa all' altrui indennità, ed a promovere la maggiore speditezza degli affari criminali.

§. 318.

Definizione del salvocondotto.

Il salvocondotto si definisce, una promessa data al reo sotto la fede pubblica di non essere molestato, finchè non sia compiuto il Giudizio, e proferita solennemente la sentenza. Dividesi questo in comune, ed in ispeciale. Il comune è quello, che viene accordato sotto certe condizioni volute dal gius; lo speciale è quello, in cui non è prescritta la necessità di tutte, ma solo di alcune condizioni.

§. 319.

Effetti del salvocondotto.

Essendo il fine del salvocondotto, che durante il medesimo possa l' inquisito avere il sicuro accesso ai Tribunali di Giustizia, per ivi compiere le proprie difese, ne segue, che chi è munito di salvocondotto non potrà essere molestato per causa del delitto che cade in quistione fino all' esito del processo; essendo anzi da riguardarsi, e da punirsi la violazione del salvocondotto, come delitto di pubblica violenza.

§. 320.

Come debba essere formata la supplica per impetrare il salvocondotto.

Nel libello, in cui viene implorato il salvocondotto, dee il petente addurre i motivi, pe' quali egli teme di se, e non tiensi sicuro, ed insieme allegare i fondamenti principali di sua difesa: dee inoltre promettere solennemente di serbare fino al termine della causa un contegno corrispondente al carattere di chi, mercè del salvocondotto, gode una precaria accidentale libertà. Il libello poi, in cui l' inquisito s' obbliga all' osservanza di queste condizioni, o almeno il mandato, ch' egli dà al procuratore pel divisato effetto, debb' essere dal medesimo, e da due testimonj sottoscritto, e nel caso, in cui non sappia scrivere, verrà assunto un terzo testimonio, che vi ponga la sottoscrizione in suo nome.

§ 321.

Obblighi, che incombono a chi è munito del salvocondotto.

Chiunque abbia ottenuto il salvocondotto, dovrà vivere con morigeratezza. Non potrà distrarre alcuna sostanza durante il salvocondotto; non porterà la spada, od altra sorta di armi; non abuserà della graziosa concessione per protrarre più a lungo la causa; comparirà in giudizio qualunque volta ne sia richiesto; e dovrà

presentare al Giudice della causa il salvocondotto. Nel caso di violazione di queste prescritte qualità, il salvocondotto perderà il suo vigore.

§. 322.

A chi debbasi presentare il ricorso per impetrare il salvocondotto.

Il ricorso per l' impetrazione del salvocondotto dovrà essere mai sempre indirizzato a S. M., ossia al Supremo Tribunale di Giustizia, al quale è riservata la concessione de' salvocondotti. Sarà però facoltativo all' inquisito di presentarlo anche al Giudice Criminale inferiore, ovvero al Tribunale d' Appello. Nel primo caso, il Giudice dovrà trasmetterlo al Tribunale d' Appello con sua relazione, dal quale sarà inoltrato successivamente al supremo Tribunale. Nel secondo caso il medesimo Tribunale d' Appello, sentito prima il Giudice della Causa, rimetterà ugualmente il ricorso al Tribunale Supremo, e questi si regolerà secondo la seguente norma.

§. 323.

In quali casi non s'abbia ad accordare il salvocondotto.

Non deesi di leggieri accordare a qualunque inquisito il salvocondotto, ma s' ha da osservare attentamente, se la concessione possa corrispondere al proposto fine. Ne' seguenti casi non si dovrà regolarmente concedere. Pri-

mo ; quando l' inquisito o per mezzo de' Ministri di Giustizia, o per via di lettere requisitoriali può esser facilmente arrestato ; Secondo quando il delitto è tale, che non si possa richiamare in dubbio, nè dal delinquente addursi alcuna cosa rilevante in sua discolpa ; Terzo quando non vi sia altro motivo per implorarlo, se non che l' inquisito se ne stasse in qualche asilo.

Della durata de salvocondotto:

§. 324.

Il salvocondotto generalmente dovrà essere accordato senza limitazione di tempo ; ed in questo caso la concessione s' intenderà estesa fino al termine della causa. Salvo però sempre l' arbitrio al Supremo Tribunale di limitare i salvocondotti ad un determinato tempo da proragarsi in vista di ragionevoli motivi.

Quando, e per quali cause il salvocondotto perda il suo vigore.

§. 325.

La concessione del salvocondotto non si dovrà intendere giammai estesa oltre quel delitto, che in essa fu contemplato ; quindi uno munito del medesimo può essere arrestato senza alcuna esitazione per un altro delitto stato commesso tanto prima, che dopo l' ottenuto salvocondotto. E ben anche lo stesso perde la sua forza, quando

trascorso sia il tempo, a cui è limitato; quando il contegno di chi impetrollo non s' uniformi alle regole di sopra prescritte; quando il medesimo nel decorso della causa confesasse il delitto senza recare alcuna legittima causa di discolpa; quando finalmente pronunziata sia la sentenza o interlocutoria, o definitiva.

ARTICOLO XXXII.

Del processo Purgatorio.

§. 326.

In che consista il processo purgatorio.

IL processo *purgatorio* è quello, mercè cui viene permesso a taluno imputato di delitto di potersi o in tutto, o in parte legittimamente difendere avanti il Giudice competente. Questa difesa può aver luogo non solo quando l' inquisito sia aggravato da soli indizj; ma ben anche quando venga provata la realtà del suo delitto. Nel primo caso tende la difesa a snervare gl' indizj, ed a manifestare l' innocenza. Nel secondo a togliere, od a sminuire la colpa, coll' addurre que' motivi, che servono di scusa, ed alcune volte d' intiera discolpa.

§. 327.

Chi debbano essere ammesso al processo purgatorio.

A questo genere di processo vengono ammessi per lo più que' rei fuggitivi, che otterranno il salvocondotto nella forma di sopra prescritta. Ad ogni modo, anche ad altri malfattori, od a persone sospette, tanto nelle carceri, che fuori di esse, potrà talvolta venir concesso dal Supremo Tribunale di giustificarsi mercè di un formale purgatorio processo, allora quando, cioè, le circostanze siano di siffatta natura, che si possa accordare la difesa a piè libero a norma dell' ordinato di sopra, ed il Supremo Tribunale, il quale dovrà sempre esserne preventivamente inteso, riconosca cosa ragionevole l' accordarlo per alcuni rilevanti motivi.

§. 328.

All' inquisito si debbono comunicare gl' indizj, e le risultanze del processo, e stabilire un congruo termine a far le sue difese.

Ammesso l' inquisito a tale processo, debbon essere al medesimo primieramente comunicati per copia tutti gl' indizj, gli esami, e le deposizioni de' testimonj, coll' assegno d' un congruo termine ordinariamente di quattordici giorni, che in certi casi può essere prorogato ad altri quattordici a produrre in giudizio quanto serve a sua discolpa, ed a promovere giuridicamente le proprie ragioni.

§. 329.

Ma siccome per la legittima costruzione del processo fa d' uopo deputare un oppositore, il quale solleciti l' inquisito all' adempimento del suo dovere, e produca le ragioni, e le eccezioni opportune contro il di lui assunto; dovrà perciò il Giudice, dove pende tale processo, deputare ogni volta *ex officio* un Avvocato, od altro soggetto capace per Fiscale Curatore, il quale abbia a compire le parti d' avversario nella causa, che viene agitata.

Nel processo purgatorio debbe il Giudice deputare un Avvocato, che in qualità d' avversario resista alle ragioni dell' inquisito.

§. 330.

Potendo l' inquisito ritrovare de' testimonj in suo favore, debb' egli manifestarli senza alcun indugio col mezzo d' una supplica sporta in giudizio, accopiandovi ad un tempo stesso gli articoli, sopra de' quali sono da esaminarsi, e supplicando per lo giurato formale loro esame.

Dee l' inquisito presentare la nota de' testimonj da esaminarsi a difesa, ed insieme gli articoli, su de' quali ha da aggirarsi l' esame.

§. 331.

Successivamente è obbligo del Giudice di comunicare al deputato Avvocato gli articoli, acciocchè formi i suoi contrarj interrogatorj, indi dee fissare il giorno per l' esame de' testimonj abitanti nella sua giurisdi-

I testimonj, e gli articoli prodotti dall' inquisito debbonsi comunicare all' Avvocato impugnante; indi si debbono citare agli esami i testimonj.

zione, e soggiornando i medesimi sott' altro distretto, procurare il loro intervento personale secondo il di sopra ordinato, o per mezzo di lettere requisitoriali richiedere il giurato esame di essi, da farsi avanti del loro Giudice competente sugli articoli, ed interrogatorj trasmessigli. Nella medesima guisa deesi procedere ancor nel caso, in cui l' acusatore produca testimonj in contrario, e così in generale trattandosi d' esami, e controesami, ossia di prove, e riprove si seguirà l' ordine prescritto dal nuovo regolamento giudiziario per le cause civili in quanto non sia diversamente disposto nel presente articolo.

Trattandosi di testimonj prodotti a difesa non deesi avere uno scrupoloso riguardo alle loro qualità.

§. 332.

In quanto a' testimonj però è qui da notarsi, che nelle purgazioni a favore dell' innocenza non dee farsi scrupoloso riflesso alla qualità de' medesimi, ma quando non si presentino delle sode difficoltà, possono essere ammessi in difesa degli accusati anche persone tali, che per regola generale sarebbero inabili, o dispensante dal fare testimonianza, ed a misura delle cose si potrà anche costringerle a testificare.

§. 333

Compiluti gli esami debbonsi pubblicare, e comunicare per copia all' incolpato, ed all' impugnante per le rispettive incumbenze.

Terminati gli esami, e contro esami de' testimonj; verranno questi pubblicati solennemente, e comunicati per copia all' incolpato; ed all' Avvocato impugnante. Dopo di che entrambi dovranno presentare la prima loro scrittura difensiva; ed offensiva entro quattordici giorni con una, o al più due proroghe di tal termine: Qualora poi fossero più oltre morosi, debbon essere costretti in forza di determinate pene; ed anche personali alla presentazione delle rispettive scritture; ed in tal maniera verrà terminato in generale tutto il processo in quattro deduzioni, cioè colla scrittura difensiva, col' eccezione, colla replica, e colla duplica; ritenendo sempre dall' una all' altra il tempo prefisso di giorni quattordici.

§. 334.

Perfezionato il processo purgativo dee il Giudice pronunziare la sua sentenza, ma prima osservare alcune prescritte regole.

Terminato, e conchiuso ordinatamente il processo purgativo, avrà il Giudice in seguito ad avvertire pria di pronunciare la Sentenza.

(a) Se l' indiziato abbia dimostrato a pieno la sua innocenza, o almeno smentiti affatto gl' indizj. In difetto

(b) Se abbia per se una semiprova,

od almeno se siano stati in qualche maniera snervati gl' indizj suddetti : oppure

(*c*) Se non essendosi egli purgato bastevolmente del delitto imputatogli, venga tuttavia spalleggiato da alcune verisimili circostanze, la dimostrazione delle quali possa servire a sua maggiore giustificazione ; o finalmente

(*d*) Se la sua discolpa sia destituita affatto di fondamento, ed egli all' opposto venga concludentemente convinto del commesso misfatto. Nel primo caso dovrà il medesimo essere totalmente assoluto, e liberato ; nel secondo dovrà essere ammesso per decreto interlocutorio al giuramento purgatorio, e dopo la prestazione di questo, venir con sentenza definitiva dichiarato sciolto, ed immune da ogni pena ; nel terzo, verrà ingiunto allo stesso di doversi entro un certo termine meglio, e più concludentemente purgare, e giustificare, ed in sequella dell' ulteriore sua deduzione venire a norma delle risultanze definitivamente condannato, od assoluto da ogni gastigo ; e nel quarto, dovrà prescriversi senza esitazione alcuna all' inquisito la pena ordinaria tal quale viene determinata dalle leggi.

§. 335.

Al condannato col processo purgatorio, non meno, che al Fisco compete la ragione d' appellare.

Dalle sentenze proferite dal Giudice criminale sulle risultanze del processo purgatorio sarà aperta la via d' Appello tantò all accusato, che al Fisco, ed in caso di discrepanza del secondo col primo giudizio, vi sarà luogo anche alla revisione. Se però il reo sarà condannato nel primo, o nel secondo giudizio ad una pena capitale; o corporale dovrà essere immantinenti assicurato nelle carceri, finchè sia emanata l' ultima definitiva sentenza.

ARTICOLO XXXIII.

Delle Carceri.

§. 336.

Le carceri regolarmente servono alla custodia degli inquisiti.

Le carceri (a riserva de' casi, ne' quali taluno vi viene rinchiuso per castigo) servono unicamente a custodire i rei indiziati di qualche delitto criminale, finchè ne segua la assoluzione, o la condanna di essi.

§. 337.

Siffatta custodia non dee quindi essere severa più del bisogno.

Ritenendosi la carcere siccome mera custodia, non si debbono rinserrare

gli inquisiti in luoghi tristi, profondi, ed oscuri, nè caricare di troppo pesanti catene, cosicchè la prigionia venga ad essere pe' medesimi più tormentosa d'una pena corporale, ed anche della morte stessa. Qualunque carcere pertanto avrà ad essere tale, che i detenuti non abbiano a soffrire alcun pregiudizio nella loro salute. Nell' ordinare però i gradi di custodia converrà riflettere non solo alla qualità degl' inquisiti, ma ben anche alla natura de' delitti, de' quali sono essi imputati, richiedendosi maggiore, e più sicura custodia, dove maggiore può essere l' interesse del reo di sottrarsi colla fuga in proporzione della temuta pena. In ogni caso si dovranno dal custode attentamente osservare le catene, le carceri, e tutto ciò, che serve alla sicurezza del detenuto.

§. 338.

I carcerati debbon essere trattati con dolcezza, ed umanità.

I prigionieri dovranno essere trattati con umanità, nè sarà lecito ai custodi delle carceri d' innovare alcuna cosa contro di essi, se non quando per giusta causa ciò venga dai Giudici ordinato. Nè per pascolare la propria ingordigia potranno i custodi medesimi

arrogarsi il danaro, le vesti, o quello, che per limosina perviene ai detenuti: Ed in caso di qualunque abuso, che torni a danno, od a pena dei prigionieri, dovranno gli autori essere severamente castigati.

§. 339.

I medesimi massime se compagni del delitto hanno ad essere tenuti separati l' uno dall'altro.

Per evitare qualunque abbocamento pericoloso, ed il raffinamento della malizia tra' delinquenti, si dovranno tenere, il meglio, che si possa, separati l' uno dall' altro, anche per la maggiore sicurezza, nè per qualsivoglia causa verranno nell' istesso luogo collocati due compagni del delitto.

§. 340.

Tutto ciò, che l' inquisito ha presso di se nell' occasione dell' arresto, e che sia sospetto, o pericoloso debb'essere riposto in Uffizio.

Tosto che il delinquente sarà arrestato, conviene, che sia diligentemente visitato a norma di quanto s' è detto altrove, e ritrovandosi addosso al medesimo carte sospette, stromenti, armi, ed altre tali cose, dovrà il tutto essere fedelmente consegnato in Uffizio per quelle ulteriori pratiche, che potessero credersi necessarie.

§. 341.

Ai carcerati deesi regolarmente togliere ogni comunicazione.

Dovrà in oltre a' prigionieri essere tolta ogni comunicazione, e corrispondenza non solo co' loro compagni,

ma eziandio co' congiunti, cogli amici, e conoscenti massimamente pria del sommario constituto, e nel caso, che il delitto fosse certo, e temer si potesse, che al prigioniere venissero somministrati dei mezzi per sottrarsi dalle carceri, o per eludere le viste della giustizia.

§. 342.

Nel caso di bisogno, permettesi al carcerato la comunicazione con oneste persone, e mai sempre col confessore, e col medico.

Quando però qualche bisogno lo richiegga, si permetterà ai detenuti di abboccarsi con oneste persone alla presenza dell' Attuario, o del carceriere, ovvero di chi sarà destinato a tal effetto della curia. Nè tampoco verrà negato a' medesimi il libero colloquio col direttore della coscienza, col Medico, ogni volta che o dell' uno, o dell' altro abbiano bisogno.

§. 343.

Dee il Giudice far somministrare ai carcerati il cibo, e vesti, e procurare a' medesimi l'opportuna assistenza, allorchè sono infermi.

Sarà particolare cura dei Giusdicenti di far somministrare a ciaschedun carcerato il vitto, e le vesti necessarie, e di far prestare agl' infermi la bisognevole assistenza, facendoli anche collocare ne' luoghi più comodi, e separati a giudizio del Medico.

§. 344.

Gli alimenti dei detenuti debbon essere misu-

Ogni prigioniere, quando non abbia il mezzo di procacciarsi da se

stesso il necessario suo sostentamento, dovrà essere soccorso degli alimenti secondo il vigente costume. E quando questi non sian bastevoli per il temperamento di alcuni, talchè vengano a soffrire nella salute, si dovranno moderatamente accrescere in proporzione del necessario bisogno. Che se il detenuto fosse persona di qualche ragguardevole condizione, ma però sprovveduta di ogni sostanza, sarà in arbitrio del Giudice il determinare, come il medesimo debba essere mantenuto.

rati secondo i bisogni e la condizione de' medesimi.

§. 345.

Siccome ciascun Giudice dee avere bastevoli, e ben sicure carceri; così pure spetta a' medesimi di provvedersi di capaci custodi, e d' un necessario numero di guardie, o fanti acciocchè nell' improvvise emergenze si possa riparare qualunque inconveniente.

È altresì dovere del Giudice di fornire l'Uffizio di un buon custode, e d'un bastevole numero de' birri.

§. 346.

Sarà da ingiungersi coi maggiore rigore, e ben anche colla minaccia della privazione dell' impiego, e di una pena corporale a' carcerieri, ed a' fanti di non suggerire alcuna cosa ai delinquenti in ordine alla causa, ed al delitto, per cui sono detenuti, non potendo, nè dovendo i medesimi im-

I carcerieri, e i birri debbono astenersi dal suggerire qualsivoglia cosa ai detenuti.

mischiarvisi per qualunque ragione, che col pretesto di promovere l' interesse del Fisco, e della pubblica causa.

§. 347.

Le carceri verranno visitate almeno una volta all' anno, e rilevandosi dei disordini, si dovrà far relazione al Tribunale Superiore per le opportune successive provvidenze.

Affinchè venga fedelmente eseguito quanto è prescritto nel presente articolo, ed i carcerati siano sempre più guarentiti da qualunque torto, ed oppressione, il R. Tribunale d' Appello disporrà perchè vengano visitate ogni anno, ed anche più volte, ed all' improvviso le carceri dell' Uffizio criminale di Milano, e di Mantova, e delle altre rispettive Preture, osservando se le medesime siano ben custodite, e spurgate dalle immondezze, ed informandosi, se ai detenuti venga somministrato il bisognevole vitto, se gli esami loro non siano oltre modo protratti, e se non trovisi motivo di querela. Nel caso poi, in cui si scoprissero delle mancanze, dovranno queste essere riferite al Tribunale d' Appello per quelle successive provvidenze, che saranno del caso.

§. 348.

Fuggendo, ammalandosi gravemente, o morendo il carcerato, la di cui causa pendesse

Se qualche causa criminale fosse conosciuta di competenza d' un altro Giudice, o che per la natura del delitto appartenesse alla superiore cognizione

come

come pure accadendo la fuga, o la morte d' un carcerato, si dovrà fare sollecitamente relazione al Tribunale d' Appello, e scoprendosi ciò nell' occasione della visita, il Consigliere visitatore se ne farà carico nel suo rapporto.

avanti il Tribunale d' Appello dovrà al medesimo farsi pronta relazione.

ARTICOLO XXXIV.

Del Carnefice, e del luogo del supplizio.

§. 349.

Perchè il carnefice, ed i suoi famiglj non eccedano in qualsivoglia modo nel loro uffizio a danno de' condannati, dovranno i Giudici diligentemente invigilare sulla loro condotta, facendo sì, che tanto nelle pene di morte, quanto nelle afflittive di corpo non vengano messi in opera altri stromenti, fuorchè quelli, che sono autorizzati dall' uso; e che, colla negligenza, e lentezza nell' esecuzione non si renda la pena aspra, e sensibile più del giusto, e del consueto.

Il Giudice invigilar dee, che da' carnefici eseguite siano senza asprezza, e senza arbitrio le pene.

§. 350.

Eccedendo il carnefice nel modo,

Non eseguendo il carnefice a

e negli stromenti di pena, o non eseguendo a dovere la sentenza, dovrà essere punto ad arbitrio del Tribunale d' Appello in proporzione della mancanza.

dovere la condanna verrà puni o proporzionatamente alla sua mancanza.

§. 351.

Le condanne dovranno eseguirsi ne' luoghi destinati in ciascuna Provincia, e se fosse necessaria l' opera di qualche artefice, come per esempio per la costruzione di una forca, di un palco ec. dovrà il medesimo prestarvisi senza alcuna opposizione, ed in caso di renitenza verrà astretto colla forza, ed anche punito. Quest' obbligo corre ugualmente, quando si tratti di erigere, o di ristaurare le carceri, e di fornire gli stromenti neccessarj non solo alla esecuzione della sentenza, ma altresì alla sicura custodia de' rei.

Le condanne sono da eseguirsi ne' luoghi soliti, e ciascun artefice prestar dee la sua opera per la formazione de' stromenti necessarj.

ARTICOLO XXXV.

Delle spese ne' Giudizj Criminali.

§. 352.

SIccome nel corso de' criminali giudizj occorrono molte, e gravi spese;

Istruzione generale circa le spese nei Giudizj Criminali.

così per provvedere a tal uopo rimane stabilita la seguente norma, che dovrà essere inviolabilmente osservata.

§. 353.

L'inquisito si è facoltoso deve pagar gli alimenti, e le spese giudiziali, se povero, od attualmente impotente, spetta all'Uffizio Criminale il carico degli alimenti, e delle spese.

Prima di tutto sarà da avvertire, se l'inquisito sia facoltoso, oppure sfornito di sostanze. Nel primo caso dovrà quegli da se medesimo procacciarsi il sostentamento, e soddisfare tutte le spese giudiziali; nel secondo, sarà a carico dell'Uffizio Criminale a norma del vigente costume di somministrargli i soliti alimenti, e di assumersi le spese che occorreranno: lo stesso sarà pure se il prigioniere posseda bensì delle sostanze, ma però manchi de' mezzi immediati per alimentarsi, ed insieme soddisfare le spese giudiziali, dappoichè apparterà all' Uffizio Criminale di sovvenire egli stesso il vitto, e compiere le spese, acciocchè l' inquisito non abbia a languire per mancanza di sostentamento, nè il processo venga ritardato longamente.

§. 354.

Quando l'Uffizio Criminale abbia il regresso sulla sostanza dell'inquisito per le spese a di lui scarico pagate.

Avrà però lo stesso Uffizio Criminale il regresso sulla sostanza dell' inquisito, allora che questi sarà stato riconosciuto, e giudicato reo; al qual effetto si dovranno registrare ad una ad una le

sovvenzioni, e le spese subite dall' Uffizio in tutto il corso della causa.

L' inquisito è tenuto alle spese anche dopo la dichiarazione della di lui innocenza, se legittimamente fu instituita l'inquisizione.

§. 355.

Accadendo, che l' inquisito sciolgasi dall' imputazione, e manifesti la sua innocenza, si dovrà distinguere, se giusta fosse, oppure mancante di fondamento l' instituita inquisizione. Quando la medesima fosse sostenuta dal prescritto in questo Regolamento, non avrà l' inquisito alcun diritto alla reintegrazione, ma sarà da ascriversi a sua colpa, se comunque innocente avrà dato motivo all' inquisizione, o sarà da imputarsi alla propria disgrazia, se per una fatale combinazione verranno riscontrate nel medesimo delle sospette circostanze, e degl' indizj bastevoli all' inquisizione.

Essendosi ingiustamente instituita l'inquisizione contro di un innocente, questi debb' essere reintegrato da chi n'ebbe la colpa.

§. 356.

Ma se l' inquisizione si riconoscerà ingiusta fino dal suo principio, tanto per errore, imprudenza, o per qualunque altro difetto del Giudice, quanto per la temerità della denunzia, e la malvagità de' testimonj; allora l' innocente avrà non solo la ragione, ma eziandio la più efficace protezione delle leggi, per essere indennizzato dal Giudice, o dal falso denunziante,

o da chiunque altro direttamente, od indirettamente possa aver occasionata l' inquisizione. Nè l' indennizzazione riguarderà le sole spese, ma ben anche le conseguenze, cioè la cessazione del lucro, e qualunque altro danno, che ne sia risultato. Quando poi per colpa di qualche falso denunziante l' Uffizio Criminale avesse sostenute le spese, potrà questi riscuotere dal temerario accusatore il totale soddisfacimento, non che castigarlo in proporzione della malizia, e della qualità della calunnia.

§. 357.

Quando non sia da imputarsi al Giudice, od al denunziante l'inquisizione promossa contro di alcuno stato poscia dichiarato innocente.

Giusta dicesi l' inquisizione per parte del Giudice, quando il medesimo ha proceduto su di una fondata denunzia, o speciale accusa, o veramente *ex officio* in conseguenza di legittimi indizj. Per parte poi dell' accusatore, o del denunziante viene ad esere non difettosa l' accusa, ovvero la denunzia, quando veritiero, senza aggiunta di sognate circostanze, e senza alcuna alterazione fu raccontato il fatto in un cogl' indizj, che cadano sopra taluno, rimettendo al saggio discernimento del Giudice la valutazione di essi, senza punto costitursii malle-

vadore della realtà, e della forza de' medesimi.

L' Inquisito comunque dichiarato reo debb' essere reintegrato dal Giudice dei danni provenienti dalla illegalità del Giudizio, e della soverchia lentezza del medesimo.

§. 358.

Se l' inquisito venisse riconosciuto reo dell' imputatogli delitto, ma però si fosse proceduto contro del medesimo illegalmente, ragion vuole, che il Giudice rifonda al medesimo il danno, che può essere provenuto, dalla sua irregolarità. Lo stesso sarà, se il Giudice ritardi negligentemente il corso, e la spedizione della causa, mentre in questo caso dovrà soggiacere al mantenimento del detenuto, senza avere alcun regresso contro di esso.

L' Uffizio Criminale non può essere caricato delle spese, che per que' rei, che sono sottoposti alla sua giurisdizione.

§. 359.

L' obbligazione dell' Uffizio Criminale d' assumere in se stesso le occorrenti spese, quando l' inquisito sia incapace a sostenerle, deesi intendere ristretta soltanto nel caso, in cui il medesimo sia posto sotto la di lui giurisdizioue.

Nel caso, che il delinquente apparténga ad altra giurisdizione, l' Uffizio Processante debb' essere indenne di tutte le spese.

§. 360.

Da questo principio ne viene, che quando un Giudice abbia a formare il processo contro di persone estere, e per nissun modo a lui soggette, dovrà essere tenuto indenne delle spe-

se, che dal reo non si potessero agevolmente risarcire.

§. 361.

Come, e da chi reintregar si debbano le spese fatte da un Uffizio Criminale, per un reo non sottoposto alla di lui giurisdizione.

Siccome però nascer potrebbe quistione di chi sia l' obbligo d' indennizzare l'Uffizio Criminale delle sostenute incompetenti spese; così convien distinguer se queste provengano da qualche particolare disposizione di Legge, o da colpa del Giudice. Nel primo caso, si dovrà eseguire quanto la Legge stessa prescrive, ritraendole o dall' Errario Pubblico, o da qualch' altro destinato luogo: Nel secondo, come per esempio, se un Giudice avesse rimesso un delinquente ad un altro Uffizio Criminale, comunque alla propria Giurisdizione sottoposto, come pure, se indebitamente avesselo dimesso, o per propria incuria lasciato fuggire, o finalmente, se da' Tribunali Superiori, scoprendosi mal fornito l' Uffizio, dove ibi delinquente si sta prigione, o per altra causa ripetibile dal Giudice competente, venisse comandata la costruzione del processo in un' altra più idonea Curia, il colpevole Uffizio sarà onninamente tenuto d' indennizzare il Giudice, che supplisce le di lui veci di tutte le spese, che sono occorse.

§. 362.

Le tasse, e le sportole debbono essere regolate secondo il sistema presente.

La tassa delle mercedi dovute [illegible] fanti, ai nunciatori, al carnefice, e a tutti gli altri inservienti di Giustizia, così pure le sportole, che appartengono all' Uffizio, si dovranno regolare secondo il sistema, e la pratica vigente, finchè sieno su di ciò emanate le ulteriori Sovrane determinazioni.

§. 363.

Per titolo delle spese non si dee dal custode, e dai fanti ritenere alcuno nelle carceri, a meno che non vi sia qualche ordine dell' Uffizio Criminale.

Allora quando il prigioniere sia stato giudicato, e la sentenza prescriva il suo rilascio dalle carceri, non si potrà dai custodi trattenerlo più oltre a titolo delle spese, quando egli manifesti la propria incapacità a soddisfarle. Ma se fosse facoltoso, e capricciosamente ricusasse il pagamento, sarà lecito di ritenerlo per alcuni giorni in arresto, previo decreto dell' Uffizio Criminale; e quando neppur ciò bastasse a vincere la sua ostinazione, potrà essere posta sotto sequestro [illegible] sostanza di esso, quanta sia sufficiente per cauzione delle spese.

IL FINE.